

# RESOCONTO STENOGRAFICO

441.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                               | PAG.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAG.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Missioni</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 38877        | <b>PRESIDENTE</b> 38881, 38882, 38885, 38886,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38889        |
| <b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>                                                                                                                                                                                   |              | <b>CIFARELLI MICHELE (PRI)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38885        |
| <b>PRESIDENTE</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 38878, 38879 | <b>CONTE CARMELO (PSI), Relatore</b> 38881, 38889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)</b> .                                                                                                                                                                                                                    | 38878        | <b>DE VITO SALVERINO, Ministro senza portafoglio</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38882, 38889 |
| <b>BALESTRACCI NELLO (DC)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 38879        | <b>PARLATO ANTONIO (MSI-DN)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38886        |
| <b>Disegni di legge:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>POLLICE GUIDO (DP)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38882        |
| (Approvazioni in Commissioni) . . .                                                                                                                                                                                                                           | 38981        | <b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .                                                                                                                                                                                        | 38877        | <b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali (3368); e concorrente proposta di legge: VENTRE ed altri: Proroga dei termini previsti dall'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativi alle agevolazioni per la ricostruzione di immobili nelle zone terremotate (3318).</b> |              |
| <b>Disegno di legge: (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>S. 969-B-bis. — Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (approvato dal Senato) (2857-B) (nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

| PAG.                                                                                                                                                                                                                      | PAG.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE . . . . . 38913, 38920, 38921, 38922, 38926, 38927, 38928, 38937, 38938, 38939, 38942, 38943, 38944, 38945, 38950, 38951                                                                                       | effetti dell'inflazione sull'IRPEF (545);                                                                                                                                                                                                                      |
| BATTAGLIA ADOLFO (PRI) . . . . . 38944                                                                                                                                                                                    | ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'imposta sulle successioni e donazioni (2478);                                                                                                                                     |
| ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) . . . . . 38936                                                                                                                                                                              | NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2580);                                                          |
| FLORINO MICHELE (MSI-DN) . . . . . 38941                                                                                                                                                                                  | VISCO ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l'incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell'imposta e razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale (3059); |
| FORNASARI GIUSEPPE (DC), <i>Relatore per la IX Commissione</i> . . . . . 38922, 38938                                                                                                                                     | RUBINACCI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3150).                               |
| GUERRINI PAOLO (PCI) . . . . . 38943                                                                                                                                                                                      | PRESIDENTE 38982, 38986, 38989, 38993, 38994                                                                                                                                                                                                                   |
| LABRIOLA SILVANO (PSI) 38920, 38921, 38944                                                                                                                                                                                | PIRO FRANCO (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . . 38983, 38984, 38986                                                                                                                                                                            |
| MANFREDI MANFREDO (DC) . . . . . 38942                                                                                                                                                                                    | RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i> . . . . . 38989, 38993                                                                                                                                                                               |
| POLESELLO GIAN UGO (PCI) . . . . . 38927                                                                                                                                                                                  | USELLINI MARIO (DC), <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . . 38987                                                                                                                                                                                        |
| QUIETI GIUSEPPE (DC) . . . . . 38951                                                                                                                                                                                      | <b>Proposte di legge:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| ROCELLI GIANFRANCO (DC) . . . . . 38939                                                                                                                                                                                   | (Annunzio) . . . . . 38877                                                                                                                                                                                                                                     |
| RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN) . . . . . 38944                                                                                                                                                                               | (Approvazioni in Commissioni) . . . . 38981                                                                                                                                                                                                                    |
| TORELLI GIUSEPPE (PCI) . . . . . 38919, 38942                                                                                                                                                                             | (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 38994                                                                                                                                                                                   |
| SAPIO FRANCESCO (PCI) . . . . . 38939                                                                                                                                                                                     | (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa):                                                                                                                                                                                                    |
| VENTRE ANTONIO (DC) . . . . . 38926                                                                                                                                                                                       | PRESIDENTE . . . . . 38880, 38881                                                                                                                                                                                                                              |
| ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . . 38938, 38939, 38945, 38951                                                                                                                              | SPADACCIA GIANFRANCO (PR) . . . . . 38880                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):                                                                                                                                                       | <b>Interrogazioni e interpellanze:</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (3366).                                                              | (Annunzio) . . . . . 38994                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESIDENTE . . . . . 38956, 38961, 38966, 38967, 38968, 38969, 38975, 38976                                                                                                                                               | <b>Risoluzioni:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAFARELLI FRANCESCO (DC) . . . . . 38964                                                                                                                                                                                  | (Annunzio) . . . . . 38995                                                                                                                                                                                                                                     |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO (PRI) . . . . . 38967                                                                                                                                                                               | <b>Votazione nominale</b> . . . . . 38945                                                                                                                                                                                                                      |
| CRISTOFORI NINO (DC) . . . . . 38965, 38966, 38975                                                                                                                                                                        | <b>Votazione segreta di disegni di legge</b> . 38909, 38951, 38976                                                                                                                                                                                             |
| D'AQUINO SAVERIO (PLI), <i>Relatore per l'VIII Commissione</i> . . . . . 38966, 38968, 38975                                                                                                                              | <b>Votazioni segrete</b> . . . . . 38968, 38969, 38970                                                                                                                                                                                                         |
| FALCUCCI FRANCA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . . 38967                                                                                                                                                | <b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 38995                                                                                                                                                                                                |
| FERRI FRANCO (PCI) . . . . . 38967                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GAROCCHIO ALBERTO (DC) . . . . . 38975                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GASPARI REMO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . . 38976                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RALLO GIROLAMO (MSI-DN) . . . . . 38969, 38975                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TAMINO GIANNI (DP) . . . . . 38960, 38968, 38969, 38970                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VITI VINCENZO (DC) . . . . . 38976                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione):                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3369); |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (5);                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALENSISE ed altri: Eliminazione degli                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |

**La seduta comincia alle 16,30.**

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amadei, Bortolani, Ebner, Foschi, Madaudo, Massari e Reina sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 18 febbraio 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RADI ed altri: «Provvedimenti per il consolidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesistico di Orvieto e Todi» (3495);

BATTISTUZZI: «Nuove norme in materia di assunzioni obbligatorie» (3496);

BINELLI ed altri: «Norme per la riqualificazione, l'autorizzazione o la soppressione degli zoo» (3497).

Saranno stampate e distribuite.

**Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

«Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» (3377) *(con parere della VI Commissione);*

S. 882 — Senatori LIPARI ed altri: «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*Factoring*)» *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (3465) *(con parere della XII Commissione);*

S. 1431 — «Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (3466) *(con parere della I, della V e della XIV Commissione);*

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

«Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di compensi acces-

sori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari» (3374) *(con parere della I, della IV e della V Commissione)*;

«Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (3400) *(con parere della I e della V Commissione)*;

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

S. 1455 — Senatori SAPORITO ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico» *(approvato dal Senato)* (3402) *(con parere della I e della V Commissione)*;

S. 1467 — Senatori PANIGAZZI ed altri: «Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (3425) *(con parere della I Commissione)*;

S. 1471 — Senatori JERVOLINO RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico» *(approvato dal Senato)* (3482) *(con parere della I Commissione)*;

S. 1529 — «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica» *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (3486) *(con parere della I Commissione)*;

*alla X Commissione (Trasporti):*

CRISTOFORI ed altri: «Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali» *(già approvato dalla X commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato)* (2503/B) *(con parere della I, della V, della XII e della XIII Commissione)*;

*alle Commissioni riunite II (Interni) e IX (Lavori pubblici):*

«Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquen-

nale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato» (3370) *(con parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione)*.

Comunico altresì che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

COLUCCI ed altri: Senatori VIOLA ed altri: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche» *(già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato, in un testo unificato, dalla VI Commissione del Senato)* (1553-ter-B) *(con parere della V Commissione)*.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*II Commissione (Interni):*

FRANCHI FRANCO ed altri: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale» *(approvato, in un testo unificato, dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato)* (304-336-356-475-576-846-B) *(con parere della I, della IV e della V Commissione)*.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, la nostra proposta di legge,

che è stata approvata in un testo unificato dalla II Commissione della Camera, è stata quasi interamente modificata dall'altro ramo del Parlamento. Per questo motivo vi è la necessità che si compia una valutazione assai più approfondita di quella che potrebbe essere fatta in Commissione, e perciò siamo dell'opinione che l'Assemblea esamini tale provvedimento in modo che la discussione possa essere ampia e approfondita. È infatti necessario prendere in considerazione ogni modifica introdotta dal Senato: di fatto abbiamo mutato il punto di partenza senza sapere se quello di arrivo fissato dal Senato sia identico all'altro della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Baghino darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

NELLO BALESTRACCI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, si dà il caso che io sia stato il relatore di questo disegno di legge nella II Commissione della Camera, in sede legislativa, e posso assicurare ai colleghi che le modifiche apportate dal Senato non intaccano minimamente la sostanza del provvedimento.

Si tratta di modifiche assai marginali e l'assenso del Senato è stato molto ampio. La categoria in questione aspetta da molti anni che il Parlamento decida. Credo veramente che sarebbe una delusione, non soltanto per gli interessati ma anche per quanti hanno seguito con passione questo provvedimento, se si dovesse registrare un ritardo nei tempi di approvazione. Ritengo pertanto che l'assegnazione di questo provvedimento alla II Commissione in sede legislativa sia una scelta doverosa e razionale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il progetto di legge nn. 304-336-356-475-576-846-B alla II Commissione in sede legislativa.

*(È approvata).*

### *III Commissione (Esteri):*

S. 1447 — «Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico» (*approvato dal Senato*) (3424) (*con parere della V e della X Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 1625 — «Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla esposizione internazionale di Vancouver» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (3467) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### *VIII Commissione (Istruzione):*

Bozzi ed altri: «Aumento del contributo annuo statale a favore della *Maison de l'Italie* della città universitaria di Parigi» (3376) (*con parere della III e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### *IX Commissione (Lavori pubblici):*

COLONI ed altri: «Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste» (*approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato*) (690-B) (*con parere della I, della IV e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

ROCELLI ed altri: «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze» *(approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato dal Senato) (798-B) (con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*XI Commissione (Agricoltura):*

MORA ed altri: «Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia» *(approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (1906-B) (con parere della IV Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 1232 — Senatori BALDI ed altri: «Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento» *(approvato dal Senato) (3431) (con parere della IV e della XIII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*XII Commissione (Industria):*

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del depo-

sito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» *(approvato dalla XII Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato) (2382-B) (con parere della III e della VI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 1334 — «Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi» *(Approvato dalla X Commissione del Senato) (3408) (con parere della I, della V e della VI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

*II Commissione (Interni):*

LO BELLO ed altri: «Norme in materia di armi per uso sportivo» *(già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato) (814-B).*

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Preferirei che questo provvedimento fosse discusso in aula. Non credo che esso porterebbe via molto tempo all'Assemblea, trattandosi, semplicemente, di trovare una colloca-

zione nel calendario dei lavori. La delicatezza dell'argomento, infatti, mi fa ritenere, e su questo inviterei spassionatamente tutti i colleghi ad una riflessione, che sia più opportuna una valutazione pubblica dell'Assemblea, anziché una conclusione dell'esame del provvedimento da parte della sola Commissione di merito in sede legislativa.

Questa proposta di legge prevede l'autorizzazione a detenere armi per uso sportivo. È vero che tali armi sono destinate all'uso sportivo, ma si tratta sempre di armi, e tale provvedimento dà la possibilità — è questa la valutazione che vorrei fosse fatta pubblicamente in Assemblea — di detenere legalmente, se si è in quattro o cinque fratelli in una famiglia, veri e propri arsenali, perché, ripeto, le armi per uso sportivo sono pur sempre armi, che sparano e possono uccidere.

Questo è il motivo per cui mi oppongo alla proposta di trasferimento in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare la proposta di legge n. 814-B alla II Commissione in sede legislativa.

*(È approvata).*

#### *XI Commissione (Agricoltura):*

**AGOSTINACCHIO** ed altri: «Modifica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici» (1548 e collegati numeri 2125-2674-3231) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: S. 969-B-bis. — Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (approvato dal Senato) (2857-B)**

**(nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per un nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Il rinvio presidenziale è stato motivato, nel relativo messaggio, con riferimento alla non conformità all'articolo 81 della Costituzione della indicazione di copertura degli oneri finanziari contenuta nell'articolo 18 della legge, per la sopravvenuta decadenza del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 651. Il Senato ha provveduto a modificare conseguentemente il primo ed il quarto comma dell'articolo 18.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e ricordo che nella seduta del 13 febbraio scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carmelo Conte, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**CARMELO CONTE, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lungo dibattito che ha accompagnato questo provvedimento mi consente di svolgere una brevissima relazione, solo per fornire all'Assemblea qualche notizia.

Il Presidente della Repubblica, in data 31 dicembre 1985, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, al Parlamento di procedere ad un nuovo esame del disegno di legge relativo alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il Presidente della Repubblica, Cossiga, ha motivato la sua richiesta eccependo la decadenza del decreto-legge 24 ottobre 1985 n. 561, intervenuta tra la definitiva approvazione parlamentare del provvedimento in esame, da parte del Senato, in data 19 dicembre 1985 e la sua promulgazione.

Il decreto-legge n. 561 recava una autorizzazione di spesa di 120 miliardi relativa all'anno 1985. Il Presidente della Repubblica ha ritenuto, in conseguenza, violato l'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Il Senato, il 22 gennaio scorso, ha giustamente limitato la discussione all'articolo 18 del disegno di legge che forma oggetto del messaggio presidenziale di rinvio alle Camere. L'articolo 18, recante le disposizioni finanziarie, è stato successivamente approvato dal Senato con un emendamento interamente sostitutivo del primo e del quarto comma. Si tratta di un emendamento tecnico, che corrisponde pienamente alle preoccupazioni manifestate ed espresse nel messaggio presidenziale.

In pratica, si fa riferimento allo stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'apposito fondo di accantonamento, senza fare riferimento al decreto-legge decaduto e neppure a quello successivo di reiterazione.

L'articolo 18, così come emendato dal Senato, viene riproposto unitamente al disegno di legge a questa Assemblea per il voto definitivo.

Il Senato ha affrontato nella sua discussione anche l'articolo 8 del disegno di legge, con interpretazioni che non sono condivisibili. Si tratta di un articolo votato all'unanimità da questa Camera, che rappresenta un tentativo elevato e qualificante nella ricerca di un sistema unitario e nazionale del credito. Non è qui in discussione per motivi formali e regolamentari, ma non lo può e non lo deve essere neanche sul piano sostanziale: esso va soltanto bene applicato, perché è utile ed è applicabile.

Questa legge, come il trenino del Mezzogiorno richiamato da una simpatica immagine del nostro Presidente, ha dovuto fare un'altra sosta tecnica dopo un cammino che è stato lungo e difficile e che è durato cinque anni. Ora può e deve ripartire rapidamente con il voto definitivo e favorevole della nostra Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

**SALVERINO DE VITO, Ministro senza portafoglio.** Mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

**GUIDO POLLICE.** Signor Presidente, colleghi, viene in discussione questo provvedimento che il collega Conte, nella sua breve ma sostanziosa relazione, ha richiamato come un provvedimento dall'iter difficile. Il collega Conte, però, non ha detto per quali motivi l'iter del provvedimento sia stato così difficoltoso e travagliato.

In realtà, il provvedimento in esame è una vergogna del nostro paese. E ancora più vergognoso è l'atteggiamento assunto, di volta in volta, dal ministro De Vito e dai rappresentanti della maggioranza. Si tratta di un provvedimento che nasconde un'immagine del nostro paese che richiamare in quest'aula sarebbe irrispettoso nei confronti dello stesso paese. Ed è esclusivamente responsabilità della classe politica dirigente se esiste un provvedimento di questo genere e, soprattutto, se esiste un provvedimento che ancora una volta ripropone la Cassa per il mezzogiorno, sia pure in forma camuffata. In realtà si tratta del provvedimento che restituisce fiato e vigore alla Cassa per il mezzogiorno.

L'onorevole Conte ci ha detto che il disegno di legge torna all'esame della Camera perché si è verificato un incidente di percorso, consistente nel fatto che fra Natale e capodanno il Presidente della Repubblica ha scoperto con ritardo che ci è stato un buco di copertura finanziaria relativo a quattro giorni. In realtà tutti sanno (e non possiamo far finta di niente) che nel provvedimento c'è una questione che non è il caso di richiamare (ma il collega Conte lo ha fatto evidentemente per lanciare un messaggio): quella dell'articolo 8, che riguarda l'uniformità del trat-

tamento praticato da aziende ed istituti di credito.

Sappiamo bene che attorno a questa vicenda si è scatenato l'interesse dell'Associazione bancaria italiana, che ha avuto modo di spendere in proposito parole e mezzi (è infatti per lo meno strano lo spazio che l'ABI ha trovato sui giornali italiani in merito a tale questione). In sostanza l'emendamento che tutti conoscono come «emendamento Minervini» rispondeva ad una esigenza ben precisa: quella di stabilire l'uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito nei confronti dei clienti, dal momento che in passato si era registrato un atteggiamento discriminatorio e differenziato da soggetto a soggetto.

I fautori di questa legge sostengono che essa è importante perché può costituire il volano dello sviluppo dell'economia del Mezzogiorno. Secondo noi, invece, essa costituisce il volano della ripresa di quel meccanismo vergognoso che la Cassa per il mezzogiorno ha innestato in questi anni e che si vuole perpetuare in futuro (visto e considerato che non riusciamo ad intravedere la fine di questo meccanismo per verso).

In realtà si sta cercando di trovare un modo, un marchingegno, per superare l'articolo 8. E si sa anche che l'occasione può essere costituita dalla legge di riforma bancaria, ovvero da una delle mille proposte di legge in materia giacenti in Parlamento o pronte per essere presentate alla Camera o al Senato.

In proposito vorremmo dire molto chiaramente ai colleghi che quella che il Parlamento si appresta a sanare oggi non è una questione tecnica; né si tratta di sistemare una vicenda che regolare non è.

Se leggete con attenzione l'articolo 18, richiamato dal collega Conte, potete constatare come ci troviamo in presenza di una operazione per definire la quale non voglio usare il termine «vergognosa», in quanto è un termine ormai abusato: certo è che il ricorso a questo «giochino» per cui si spostano 20 milioni da una parte all'altra, si manovrano le postazioni di

bilancio, trasferendole dal bilancio triennale a quello annuale e viceversa, la dice in realtà molto lunga sulla asserita «questione tecnica» e dimostra come si tratti di un pasticcio che non riesce a trovare una sua definizione, una sua logica ed un suo rigore. In effetti, la legge manca di rigore, sia dal punto di vista finanziario che da quello politico.

Noi ci permettiamo, signor Presidente, di sottolineare che questa ennesima proroga tecnica della Cassa per il Mezzogiorno e dell'intervento straordinario grida vendetta. Non confondiamo le cose: l'intervento a favore del Mezzogiorno è necessario; quello che non è necessario e non è giusto è camuffare tale esigenza con i canoni cui si ispirava la vecchia Cassa per il mezzogiorno, riesumando i consigli di amministrazione con il nuovo nome di «comitati» (ma pur sempre oggetto di spartizione). Se il voto a suo tempo espresso sul provvedimento ora in esame fosse intervenuto contestualmente all'insorgere della questione RAI, non so se avrebbe potuto essere definito così agevolmente: le due questioni avrebbero potuto, infatti, essere gestite contestualmente, dato che in entrambi i casi si tratta pur sempre di spartizione, condotta sulla base di un meccanismo ispirato addirittura al manuale Cencelli e coinvolgente per un verso i partiti di maggioranza e per l'altro anche i partiti di opposizione.

Su questi dati voglio soffermarmi per porre, per l'ultima volta, alcuni interrogativi. Sarà un problema di stile, un desiderio di salvare la nostra coscienza: ma almeno di fronte all'opinione pubblica è necessario che risulti che in Parlamento non c'è una forza politica moralmente sana come lo è democrazia proletaria, che almeno vi sono delle persone che hanno il coraggio di dire fino in fondo che si sta per votare un vero e proprio pasticcio. Noi ci siamo permessi non soltanto di fare una simile denuncia, ma anche di avanzare proposte alternative, ispirate innanzitutto ad un effettivo superamento dell'istituto della Cassa per il mezzogiorno e volte poi a favorire una

discussione seria ed articolata sulle modalità dell'intervento a favore del Mezzogiorno.

Il dato fondamentale da sottolineare riguarda i livelli di democrazia, minati proprio da quelle forme occulte di cui il ministro De Vito è uno dei portatori, considerato il tipo di struttura che ha realizzato nella Cassa per il mezzogiorno e nel suo stesso dicastero e per il modo con cui si è mosso in questi mesi, instaurando una trattativa vergognosa e forsennata, non soltanto nell'ambito delle forze di maggioranza (occorreva infatti metter d'accordo le varie correnti, specialmente quelle interne alla democrazia cristiana, che dell'intervento nel Mezzogiorno fanno una questione di spartizione del potere), ma anche con le forze dell'opposizione.

Queste ultime, a nostro avviso, non hanno compiuto fino in fondo il loro ruolo di opposizione ed hanno sostanzialmente abdicato alla loro funzione, come hanno fatto in particolare i compagni comunisti.

Noi siamo contrari a questo colonialismo produttivo e a questo assistenzialismo: e non solo a parole. I compagni comunisti, in questi anni, hanno condotto una battaglia contro la Cassa per il mezzogiorno, ma senza smettere neppure per un secondo di ricercare, sotto sotto, degli accordi, come è avvenuto anche in relazione alla vicenda in corso.

Intorno alla vicenda della Cassa per il mezzogiorno ruota il problema del colonialismo produttivo e dell'assistenzialismo clientelare che viene combattuto a parole mentre viene accettato nei fatti, subendo tutte le volte il ricatto della logica secondo la quale se questa legge non fosse stata approvata non ci sarebbe stata la ripresa produttiva e il cosiddetto «treno» del Mezzogiorno non sarebbe partito. Basta pensare alla vicenda dei 120 miliardi, per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel meridione, che in realtà vengono dati ad alcune imprese, per rendersi conto che ogni posto di lavoro costa decine e decine di milioni che daranno poca occupazione giovanile e molto incre-

mento ad aziende decotte o che stanno per lasciare l'economia meridionale.

Per queste ragioni diciamo che il disegno di legge al nostro esame rappresenta una truffa. Quando abbiamo appreso la notizia che il Presidente della Repubblica aveva rinviato il provvedimento alle Camere ci eravamo augurati che il problema non fosse di natura tecnica; tutti quanti avevamo gioito del fatto che finalmente un Presidente della Repubblica intervenisse nel merito di un progetto sbagliato, inadeguato, che in realtà nasconde la vergognosa pratica consistente nel cambiare il nome alle cose lasciando ferma la sostanza delle questioni.

Per questo non crediamo alle parole che ci vengono dette e d'altra parte non si ha neppure il coraggio di prendere in considerazione una modifica del proprio atteggiamento; almeno, si abbia il coraggio di dire che si tratta di un problema che sarà rivisto nei prossimi mesi. Non abbiamo mai visto in quest'aula un ministro come quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno così improvvisatore e soprattutto così schiavo della logica di potere che si esprime nel meridione.

Signor Presidente, per questo ci siamo premurati anche di ipotizzare una seria programmazione, tanto che in una nostra proposta di legge (neppure presa minimamente in considerazione dalla Commissione e tanto meno dal ministro), affermavamo con forza e chiarezza che si sarebbe potuta ipotizzare una seria programmazione anche sulle questioni meridionali, facendo coincidere il momento delle capacità decisionali con quello delle responsabilità, per cui in ogni istante fosse possibile accertare sia le responsabilità politiche che quelle operative. Al contrario, il provvedimento viene licenziato dalla Camera e consegnato ad una logica vergognosa in base alla quale si sono gestiti negli anni passati i mezzi e gli interventi nel meridione.

Nel testo al nostro esame non c'è traccia di una capacità programmatica in grado di determinare e qualificare l'intervento nel Mezzogiorno; addirittura

manca una programmazione interministeriale, anche se di parole in questo senso se ne sono sprecate. Infatti, ci siamo resi conto che il ministro dell'industria non vuole svolgere un suo ruolo e, anche quando ciò fosse possibile, gli altri ministri e soprattutto quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non se ne avvalgono.

In questo senso, signor Presidente, ci eravamo illusi che un decentramento effettivamente democratico coinvolgesse le strutture periferiche del nostro Stato.

Ci eravamo illusi che all'intervento delle regioni si potesse veramente far ricorso. Abbiamo invece visto che il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non è mai intervenuto, negli anni precedenti e tanto meno in questo, nel meccanismo delle regioni. Non esiste alcuna forma di coordinamento, non esiste alcun controllo sull'operato di quelle regioni — eppure ce ne sono tante: ne cito una per tutte, la Calabria — nelle quali i miliardi si disperdono in tanti rivoli, senza alcun effetto positivo.

Ci eravamo illusi, ripeto, che il decentramento burocratico potesse risolvere annosi problemi. Avevamo sollecitato, per fare un esempio, un'ampia decisionalità, allargata a strati sociali più numerosi di quanti non siano in questo momento interessati. Ci troviamo invece di fronte ad uno spezzettamento delle iniziative, ad una spartizione del potere esecutivo; e dobbiamo soprattutto lamentare questo autoritarismo centralista del Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno.

Ecco perché siamo contrari a questo progetto: perché esso finanzia il profitto del capitale privato e quello delle società e delle imprese mafiose, soprattutto nel meridione. Lo diciamo tranquillamente, perché vi sono prove che lo dimostrano, così come lo dimostra la storia di tutto l'intervento nel Mezzogiorno di questo paese. Si sono create e si sostengono strutture produttive deboli e subalterne al grande capitale finanziario del nord. In queste società non si è mai voluto mettere il naso: nessun controllo, nessuna verifica.

Io spero che, se non oggi, almeno in futuro il Parlamento abbia un sussulto, abbia un moto di repulsione rispetto alla pratica delle erogazioni continue, dei flussi di finanziamenti sotto varie forme di incentivi a un'industria decotta, qual è quella che opera nel Mezzogiorno. Nel sud occorrono interventi che non siano quelli che convengono al ministro De Vito, o agli amici di Conte. Perché mi riferisco a costoro? Perché nelle loro iniziative pubbliche, nei loro interventi sui giornali sembra che siano i salvatori del Mezzogiorno, mentre invece sono i maggiori responsabili di questa logica di intervento che non produce alcun risultato. Sono questi i maggiori responsabili, soprattutto, perché parlano di transitorietà, mentre invece questo tipo di intervento diventa pratica comune e costante nel tempo.

Non abbiamo voluto, signor Presidente, che il riesame del disegno di legge passasse sotto silenzio, come se si trattasse semplicemente di una questione tecnica; così infatti è stato presentato. Noi ci auguriamo che nel prossimo futuro il Presidente della Repubblica riveda con calma e con attenzione tutte le delibere legislative che riguardano gli interventi nel Mezzogiorno. Vorremmo che una volta tanto egli rinviasse al Parlamento non una legge che, magari, rimane scoperta, ma leggi che sono prive di copertura politica e sociale, per come vengono elaborate, per il modo in cui viene imbrogliato il Parlamento. Questo provvedimento infatti, è un imbroglio per il Parlamento. Le Camere avevano votato la soppressione della Cassa per il mezzogiorno, ed ora, a brevissima distanza, ne votano la riapertura, con tutto quel che ne consegue.

Ecco perché signor Presidente, annunciamo con forza il nostro voto contrario (*Applausi dei deputati di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

**MICHELE CIFARELLI.** Onorevole Presidente, onorevole relatore, signor mini-

stro, ho chiesto la parola perché è qui in discussione non già tutto ciò che abbiamo già esaminato, e che è antecedente al voto di questa Assemblea e a quello del Senato, ma semplicemente un emendamento, che consente di armonizzare questo testo di legge con le prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione in materia di copertura. A mio giudizio, è quindi assolutamente fuori di luogo riprendere in questa sede i motivi critici, le perplessità, tutta la storia angosciata ed angosciante di questa prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Ricordo che, quando in un recente convegno sugli itinerari turistici e culturali nel Mezzogiorno ho letto che fra gli enti che lo avevano organizzato, oltre al FORMEZ, allo IASME, ve ne era uno qualificato con la terminologia «intervento straordinario», onde diveniva sostantivo quella che è la qualificazione di un insieme di provvedimenti, non nascondo che ho provato tanta malinconia ed anche tanta irritazione circa una fase non bella della nostra azione democratica, nel periodo repubblicano, per il Mezzogiorno.

Ma, ripeto, non intendo tornare indietro. Se in questo caso la Camera vuole essere buona curatrice della propria immagine, della propria attività, e quindi del proprio tempo, non giova ampliare il discorso; resta da dire che siamo in presenza di una presa di posizione del Presidente della Repubblica circa il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. E ritengo che, di pari passo con l'assenso che noi repubblicani andremo ad esprimere, così come riteniamo debba fare l'Assemblea, circa l'emendamento varato dal Senato su questo punto, debba essere sottolineato che è preziosa l'opera del Presidente della Repubblica ogni volta che richiami al rispetto effettivo, diligente, sostanziale e puntuale dell'articolo 81 della Costituzione.

Nella specie, è stata una vicenda concernente un decreto-legge che ha creato il vuoto di copertura, ma sappiamo che in passato sono sembrate acquisite coperture solo perché venivano proiettate nel tempo: abbiamo vissuto molte volte di

una finanza non dico prospettata *alteri saeculo*, ma fatta gravare *alteri saeculo* sui cittadini del nostro paese.

A me pare che questo richiamo, venuto dal colle del Quirinale ed accolto con responsabilità già a Palazzo Madama, debba essere accolto anche in questa sede.

Una volta messa a punto sotto questo aspetto la normativa della quale ci siamo tanto e con tante difficoltà occupati, ci si deve augurare che nella prosecuzione dell'intervento straordinario molti errori, che almeno il sottoscritto sente nell'aria, vengano riparati, molte interpretazioni siano ispirate al senso dello Stato, perché i recentissimi avvenimenti ci richiamano amaramente al riguardo (mi riferisco, in particolare, a quella specie di rivolte contro le norme dello Stato riguardanti, per esempio, le sanzioni relative al condono edilizio), e perché solo facendo valere il senso dello Stato il Mezzogiorno, come ogni altra parte d'Italia, trarrà vantaggio per un suo migliore destino (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Parlato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro De Vito, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha tenuto un atteggiamento molto responsabile, e lo si dovrà riconoscere *apertis verbis*, in relazione al suo progetto alternativo per la riforma dell'intervento organico nel Mezzogiorno. Infatti, come è noto a lei, signor ministro, non abbiamo voluto spingere nella direzione della presentazione, della discussione e dell'accoglimento di nostri emendamenti, con il senso di responsabilità di chi, consapevole dell'aggravarsi della situazione nel Mezzogiorno, non intende

attardare l'approvazione di una legge che pure non giudica sufficiente, ma che tuttavia fornisce uno strumento — e poi vedremo come esso potrà essere manovrato — al recupero del divario Nord-Sud.

Dico queste cose perché, contrariamente a ciò che è apparso, il vero motivo della *querelle* che si è aperta è stato non la copertura finanziaria (e quindi l'ultimo articolo della legge di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), bensì l'articolo 8, che è stato approvato in quest'aula con il voto determinante del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale e che ha poi costituito (questa è stata la lettura fatta da alcuni osservatori) il motivo per il quale molti gruppi di pressione hanno gioito per l'ulteriore differimento, visto che volevano disinnescare una mina che era stata posta sul loro percorso. Si tratta di gruppi di pressione capitalistici, di quella ABI (Associazione bancaria italiana) che dovrebbe rendere conto al Parlamento di comportamenti ignobili posti in essere dal sistema bancario nei confronti della clientela e più specificamente nei confronti della clientela del Mezzogiorno.

Quell'articolo 8, al di là della sua portata, rappresenta il segno (che il Parlamento ha voluto dare) di un riequilibrio di fondamentale importanza di uno strumento che non può non essere definito strategico quale è il credito. Uno strumento di tanto rilievo che la stessa rivista della Cassa di risparmio di Puglia (*Delta*) ha dovuto ammettere, esaminando le condizioni del sistema bancario nel Mezzogiorno, che è vero che esiste un divario tra i tassi praticati nel Mezzogiorno e quelli praticati nel resto del paese.

E ha dovuto anche ammettere che nel momento dell'affidamento (e quindi dell'assunzione del rischio bancario), contrariamente al dato puramente matematico fissato dalla centrale dei rischi (che dimostra l'esistenza di sofferenze maggiori nel sud del paese rispetto al centro-nord), si opera con estrema leggerezza, una leggerezza che io non esito a definire clientelare perché indotta da una rete che fa capo al sistema partitocratico esistente

nel Mezzogiorno, un sistema che è particolarmente agguerrito e particolarmente organizzato, tanto da penalizzare le imprese produttivamente oneste e strategicamente avvedute in tema di assunzione di rischi bancari e quindi di assunzione di crediti.

Non vi è dubbio che attorno all'articolo 8 si stia esercitando una pressione che non esito a definire scorretta rispetto alle decisioni del Parlamento, una volontà di combattere una guerra a fronte della quale non si può che opporre da parte nostra la massima fermezza, la massima volontà di non modificare la legge. Iniziare infatti la discussione su quell'articolo 8 (come qualcuno avrebbe voluto) avrebbe significato stravolgere via via l'intero provvedimento, che per certi aspetti è criticabile ma che è comunque uno strumento (forse modesto rispetto alle attese che si erano ingenerate) per il Mezzogiorno.

Il fatto è che il sistema capitalistico e il gruppo storico che si è ormai radicalizzato attorno al pentapartito, alla grande impresa di Stato, alle grandissime imprese e anche alle aziende multinazionali voleva stravolgere una norma essenziale, per la sua funzione strategica, per lo sviluppo dell'imprenditoria, dunque della produttività e dunque dell'occupazione nel Mezzogiorno.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, nel momento in cui questa legge sarà finalmente varata (cosa che ci auguriamo possa avvenire da qui a poco), pur mantenendo ovviamente il suo atteggiamento di astensione, non può non chiedere che, proprio in relazione al contenuto dell'articolo 8, si attivi immediatamente uno strumento di controllo capace di verificarne il puntuale rispetto, checché ne dica il presidente Parravicini dell'ABI, visto che quell'articolo ha, come ho detto, una funzione che noi consideriamo strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Diciamo questo mentre vanno emergendo in maniera chiarissima ulteriori aspetti preoccupanti del divario Nord-Sud.

Vorrei qui dire brevemente che, rispetto ad una denuncia da noi ripetutamente effettuata ed evidenziata anche nel corso del dibattito parlamentare, relativa cioè al fatto che l'intervento ordinario non si incrociasse in misura sufficiente con quello straordinario e che quello straordinario rappresentasse la vergogna (perché la sua stessa esistenza dimostra la carenza dell'intervento ordinario e quindi di politiche equilibrate nel Mezzogiorno), denuncia che ha formato oggetto, da parte nostra, di una serie di documenti parlamentari diretti a tutti i 28 ministri di questo Governo, volevamo avere notizie precise in ordine ai dati di distribuzione, ai flussi di risorse, di investimento e di spesa, da parte dei ministri per l'intervento ordinario nel Mezzogiorno.

I primi dati che stanno emergendo, da parte di qualche ministro che ha la correttezza, a differenza di altri (ve ne sono moltissimi), di rispondere alle interrogazioni presentate dall'opposizione di alternativa quale noi siamo, sono assolutamente sconcertanti perché dimostrano la validità delle tesi da noi assunte, allorché dicevamo che l'intervento straordinario si rendeva necessario perché aveva carattere sostitutivo, e non aggiuntivo né integrativo, rispetto a quello dell'intervento ordinario.

Ma non è soltanto questo il dato che sta emergendo; vi sono anche altre vicende tra cui da ultimo — almeno in termini temporali — la questione di una diversa rappresentazione del paese, rispetto all'insorgere di taluni problemi: la questione ieri sottoposta da parte dei sindaci della Sicilia, comunque da parte delle aree del Mezzogiorno, rispetto ad un'applicazione che non può essere matematicamente effettuata, in relazione alle normative sul condono edilizio, perché diverso è il grado di sottosviluppo, rispetto alla domanda abitativa, alla carenza dei comuni in ordine alla realizzazione dei piani regolatori, rispetto allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, che richiedono una particolare attenzione e quindi la capacità di graduare l'intervento nel Mezzogiorno con riferimento

all'esistenza di un articolato gruppo di divari che incidono pesantemente sulla sua capacità economica di riagganciarsi al resto del paese.

Di là da queste indicazioni, altri aspetti emergono, di assoluta gravità, cui forse (dico: forse) la legge potrebbe porre rimedio. Onorevole ministro De Vito, lei deve sapere che, rispetto alla denuncia che noi più volte abbiamo fatta, di una distribuzione delle risorse sulla base della legge n. 1046 e di quella n. 1089, relativa all'innovazione tecnologica ed alla ricerca applicata, è emerso in maniera chiarissima, anche nei documenti del Governo, che tutto ciò sarebbe dovuto alla carenza di aziende attrezzate, all'evoluzione tecnologica ed all'applicazione della ricerca nei loro processi produttivi.

Questo dimostra ancora una volta quale ritardo si sia prodotto, artatamente, rispetto alla necessità di distribuire supporti operativi, nuova imprenditoria nel Mezzogiorno, capace di essere, e voler essere, al livello dei mercati nei quali quei prodotti competitivamente dovevano essere collocati. Altro elemento che vorrei, in conclusione aggiungere, onorevole senatore De Vito, riguarda la questione che mi sembra emergere con molta chiarezza, di una lotta abbastanza aspra all'interno del Governo, rispetto alle sue competenze e — mi consenta — rispetto alla democrazia cristiana, da una parte, e al partito socialista, dall'altra.

Mi riferisco al tipo di raccordo con il dipartimento, che dovrà occuparsi di questi temi e che il partito socialista sembra, da qualche prima indicazione, voler porre in forma assolutamente antitetica, distribuendo anche qui, riversando, facendo ricadere una lottizzazione rispetto alle esigenze unitarie di affrontare i problemi del Mezzogiorno, anche in termini strutturali ed operativi, in ordine alle competenze sue proprie.

A me pare che questo pericolo debba essere sventato e che lei debba assumere, rispetto a questo pericolo che si sta paventando, con ogni energia, le sue responsabilità denunciando quelle degli altri, se è vero che in termini operativi, lei stesso

ha dichiarato di non giudicare soddisfacente la formula che il Parlamento ha adottato.

È un giudizio che politicamente le può evidentemente competere, ma dietro ad esso non vorremmo che stesse per istituirsi — se non è già partita, e qualche notizia in questo senso ci sembra confermare la nostra preoccupazione — una sorta di divario in termini di distribuzione del potere, nell'intervento nel Mezzogiorno, tra il partito socialista e la democrazia cristiana. Una lotta di questo tipo, infatti, risulterebbe del tutto inopportuna ed incoerente rispetto alle esigenze manifestate dal Mezzogiorno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore De Vito, credo di poter conclusivamente rilevare come il Movimento sociale italiano-destra nazionale abbia assunto un atteggiamento responsabile, pur in presenza di una sua proposta ricca ed articolata, in termini integrativi ed alternativi rispetto alle politiche di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e di un'analisi globale dei ritardi emersi, in vari settori e comparti, in ordine a taluni gravissimi problemi, (tra i quali quello dell'occupazione giovanile), che trovano una risposta del tutto carente nell'azione del Governo.

Tali posizioni evidenziano come il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale abbia tenuto sulla materia in esame, di così grande rilievo per il futuro del Mezzogiorno e dell'intera comunità nazionale, un atteggiamento non solo responsabile, ma capace di farsi carico di aspetti non convincenti, in modo da assumere in questa sede la stessa posizione di astensione già assunta qui alla Camera e, successivamente, al Senato, quale contributo per la ricerca di soluzioni che ci auguriamo possano emergere anche grazie alle indicazioni che abbiamo ripetutamente fornito al fine di cambiare gli indirizzi della politica meridionale, intervenendo sulle carenze manifestatesi e colpendo le responsabilità esistenti, che fino adesso hanno ritardato la capacità di riaggancio della situazione economica e sociale del Mezzogiorno a quella del resto del paese.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Conte.

CARMELO CONTE, *Relatore*. Signor Presidente, mi rifaccio alle considerazioni già espresse in sede di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, credo di poter condividere le valutazioni esposte dall'onorevole Conte nella sua relazione e, mi pare, accolte dall'onorevole Cifarelli e, nella sostanza, condivise dall'onorevole Parlato, il cui intervento può essere considerato più una dichiarazione di voto che una riapertura di dibattito, pur in presenza di qualche preoccupazione circa la fase di attuazione del provvedimento.

Condivido tale valutazione sull'inopportunità di riaprire un dibattito di carattere generale su questo provvedimento, così a lungo discusso nei due rami del Parlamento. Ecco perché credo di poter rimettere alle considerazioni svolte dal relatore, senza dover aggiungere ulteriori valutazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Ricordo che gli articoli da 1 a 17 non sono stati modificati dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione nel testo del Senato, identico a quello già approvato dalla Camera, dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

*(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione).*

«1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'ar-

articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 755, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli

settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche".

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia dei progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

#### ART. 2.

##### *(Coordinamento degli interventi).*

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle

amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno».

(È approvato).

#### ART. 3.

(Dipartimento per il Mezzogiorno).

«1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializ-

zazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti».

(È approvato).

#### ART. 4.

(Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno).

«1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presi-

dente e da 7 componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal ministro del tesoro e dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal ministro del tesoro d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri».

*(È approvato).*

#### ART. 5.

##### *(Completamenti, trasferimenti e liquidazioni).*

«1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge di conversione n. 775 del 1984, deliberato dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi».

(È approvato).

ART. 6.

(Enti di promozione  
per lo sviluppo del Mezzogiorno).

«1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: ...

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la localizzazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse,

degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

*h)* prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

*i)* promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

*l)* favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

*m)* assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

*n)* garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

*o)* promuovere e sostenere una più ef-

ficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra gli enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il mezzogiorno;

*p)* promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

*q)* promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

*r)* promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta

dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi».

(È approvato).

ART. 7.

(Accordo di programma).

«1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione

della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

(È approvato).

ART. 8.

(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito).

«Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale».

(È approvato).

## ART. 9.

*(Incentivi finanziari  
per le attività produttive).*

«1. Il CIPI, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni del settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolati;

b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella *Relazione generale sulla situazione economica del paese*.

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'im-

pianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevola-

zioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse,

degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'at-

tuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: "per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti", sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: "per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti".

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

## ART. 10.

*(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).*

«1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla "Relazione previsionale e programmatica" e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia».

*(È approvato).*

## ART. 11.

*(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)*

«1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da

specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente».

*(È approvato).*

## ART. 12.

*(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica).*

«1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base

dei criteri e delle modalità fissati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizza-

zione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizza-

zione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

*(È approvato).*

#### ART. 13.

*(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie).*

«Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 1».

*(È approvato).*

#### ART. 14.

*(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali).*

«1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro».

*(È approvato).*

## ART. 15.

*(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva).*

«1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE.

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del ministro del tesoro, d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge».

*(È approvato).*

## ART. 16.

*(Disposizioni riguardanti il personale).*

«1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. ▽

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto

articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte».

*(È approvato).*

ART. 17.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

«1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del ministro del tesoro d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitolo ed interessi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del ministro del tesoro, sentito il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguono opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia

del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo.

La Camera aveva approvato l'articolo 18 del disegno di legge nel seguente testo:

#### ART. 18.

*(disposizioni finanziarie).*

«1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, della assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dell'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, e ai successivi provvedimenti di proroga per l'anno 1985. La maggiore somma di lire 28.550 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 220 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 13.080 miliardi per l'anno 1988 e di lire 350 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, in ragione di lire 120 miliardi per l'anno 1985, di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utiliz-

zate, negli importi stabiliti con decreto del ministro del tesoro d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 220 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 13.080 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", e quanto a lire 120 miliardi avvalendosi dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, relativamente agli anni dal 1986 al 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile".

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

«1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di

cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi di spesa per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente

comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del ministro del tesoro d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile".

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

**Votazione segreta  
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2857-B, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

«Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» *(approvato dal Senato)* (2857-B).

*(Nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).*

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 410 |
| Votanti .....         | 238 |
| Astenuti .....        | 172 |
| Maggioranza .....     | 120 |
| Voti favorevoli ..... | 207 |
| Voti contrari .....   | 31  |

*(La Camera approva).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alberini Guido  
Alibrandi Tommaso  
Amato Giuliano  
Andò Salvatore  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Anselmi Tina  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano  
  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Barbalace Francesco  
Barontini Roberto  
Baslini Antonio  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann  
Bianchi Fortunato  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Biasini Oddo  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borgoglio Felice  
Bosco Bruno  
Bosco Manfredi  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
  
Cabras Paolo  
Cafarelli Francesco  
Calamida Franco  
Campagnoli Mario  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino

Cobellis Giovanni  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Cresco Angelo  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Da Mommio Giorgio  
Darida Clelio  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Re Carlo

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Laura  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Franchi Roberto

Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Gioia Luigi  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Grippio Ugo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Ianniello Mauro  
Intini Ugo  
  
Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Lobianco Arcangelo  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinazzoli Mino  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Monducci Mario  
Mora Giampaolo  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pasqualin Valentino  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisicchio Natale  
Poggiolini Danilo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prete Luigi  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salatiello Giovanni  
Sangalli Carlo  
Santini Renzo  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scovacricchi Martino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tassone Mario  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tramarin Achille

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visentini Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Agostinacchio Paolo  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Aloi Fortunato  
Ambrogio Franco  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Berselli Filippo  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boetti Villanis Audifredi  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Cavagna Mario  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciocci Lorenzo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Forner Giovanni  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lops Pasquale

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Manca Nicola  
Mancuso Angelo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore

Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Masina Ettore  
Mazzone Antonio  
Miceli Vito  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pastore Aldo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pinna Mario  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Rindone Salvatore  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi

Sanfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serafini Massimo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Sospiri Nino  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Vacca Giuseppe  
Vignola Giuseppe  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo

*Sono in missione:*

Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Bonetti Andrea  
Bortolani Franco  
Caccia Paolo  
Ebner Michl  
Fioret Mario  
Foschi Franco  
Gatti Giuseppe  
Madaudo Dino  
Massari Renato  
Reina Giuseppe  
Ricciuti Romeo  
Ruffini Attilio  
Stegagnini Bruno

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali (3368); e della concorrente proposta di legge Ventre ed altri: Proroga dei termini previsti dall'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativi alle agevolazioni per la ricostruzione di immobili nelle zone terremotate (3318).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali; e della concorrente proposta di legge Ventre ed altri: Proroga dei termini previsti dall'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativi alle agevolazioni per la ricostruzione di immobili nelle zone terremotate.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e il ministro per il coordinamento della protezione civile, Zamberletti.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione nel testo delle Commissioni riunite.

L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, comma 1, ultima riga le parole: 31 dicembre 1986 sono sostituite dalle altre: 30 giugno 1986.*

*All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

I limiti di importo, fissati dal terzo comma dell'articolo 12 del suddetto de-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

creto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'articolo 5 della legge 1<sup>o</sup> giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni.

*All'articolo 1, comma 2, ultima riga, le parole: 31 dicembre 1986 sono sostituite con le altre: 30 giugno 1986.*

*All'articolo 1, comma 3, ultima riga, le parole: 31 dicembre 1986 sono sostituite con le altre: 30 giugno 1986.*

*All'articolo 1, il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui agli articoli 17 e 24 della legge 7 marzo 1981, n. 64 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni.

4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in complessive lire 2.337.000.000 annue si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1987.

*All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:*

4-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole "dirigente superiore" sono aggiunte le altre: "A tale fine il contingente di ingegneri superiori di cui alla tabella decima, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità".

*All'articolo 2, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:*

Le ordinanze del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute.

*All'articolo 2, il comma 5, è sostituito dai seguenti:*

5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.

5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguita sarà effettuata:

a) dal 1<sup>o</sup> luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

b) dal 1<sup>o</sup> ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1<sup>o</sup> gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

c) dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1983;

d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

e) dal 1° gennaio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

*All'articolo 3, comma 2, secondo capoverso, le parole: dieci rate sono sostituite con le altre: dodici rate.*

*All'articolo 3, comma 2, terzo capoverso, le parole: giugno 1986 sono sostituite con le altre: settembre 1986.*

*All'articolo 4, tra i commi 2 e 3 è inserito il seguente:*

*2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986.*

*All'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, Tab. A) e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorché in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986.

*All'articolo 4, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:*

6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, sono aggiunti i seguenti commi:

*“3-bis. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, con-*

*vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.*

4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210”.

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è abrogato.

*All'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente:*

8. Il ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive.

*All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti commi:*

2. Al punto 27 della tabella “A”, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984”.

3. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

4. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.

6. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché quelle contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

*L'articolo 14 le parole: dal terremoto del 25 dicembre 1985 sono sostituite con le parole: dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986.*

*All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:*

2. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi, danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente, fanno carico rispettivamente ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

4. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Il ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219.

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

1. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1985, n. 288, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 407.

3. Per coloro che, a seguito della presentazione della istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986, la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del ministro dell'interno 14 agosto 1985, decorre dal 31 dicembre 1986».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1º marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1986.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

4. L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, già prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987. Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'Ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.

5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere pre-

viste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986».

A questo articolo nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 30 settembre 1986.*

1. 6.

LA COMMISSIONE.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 31 dicembre 1986.*

1. 1.

ROCELLI.

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 30 settembre 1986.*

1. 7.

LA COMMISSIONE.

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 31 dicembre 1986.*

1. 2.

ROCELLI.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 30 settembre 1986.*

1. 8.

LA COMMISSIONE.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 1986 con le seguenti: 31 dicembre 1986.*

1. 3.

ROCELLI.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, i seguenti termini sono prorogati come segue:

a) al 31 dicembre 1990 il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 59, e dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 24 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

b) al 31 dicembre 1986 i termini di cui al primo ed al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da ultimo prorogati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1º marzo 1985, n. 42.

**3-ter.** Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 gli interventi comunque assistiti da contributi dello Stato e delle regioni sono desinati a programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

**3-quater.** Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati su aree comprese nei piani pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e sono soggetti a convenzione da stipularsi ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

1. 4.

ROCELLI, BOTTA, COMIS, SORICE.

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

**4-bis.** Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.

1. 5.

CIRINO POMICINO, VIGNOLA, ORSINI GIANFRANCO, SANNELLA.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito dalla legge 12 marzo 1981, n. 59, e dall'articolo 6 comma 7-bis, del decreto-legge 24 dicembre 1983, n. 747, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 è prorogato al 31 dicembre 1990.

**3-ter.** Agli stessi fini di cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1º gennaio 1988.

**3-quater.** Gli interventi di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati su aree comprese nei piani pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e sono soggetti a convenzione da stipularsi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

1. 9.

GOVERNO.

*All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: «di cui agli articoli 17 e 24 della legge 7 marzo 1981, n. 64» con le seguenti: «di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge».*

1. 10.

LA COMMISSIONE.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Torelli. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur nell'ambito di un giudizio complessivamente positivo del nostro gruppo (del resto il decreto-legge è una sorta di contenitore in cui sono confluiti i provvedimenti più diversi tra di loro), voglio illustrare le motivazioni che stanno alla base di alcuni emendamenti relativi agli organici dei vigili del fuoco, al servizio antincendi e al nulla-osta provvisorio antincendio.

Premetto che in materia di organico dei vigili del fuoco il decreto aveva compiuto un passo in avanti importante, come era richiesto dalle organizzazioni sindacali, modificando la pianta organica e facendo passare un migliaio di unità dall'organico di supporto tecnico, per il quale sono previsti tempi di reclutamento più lunghi, a vigili del fuoco. Questa modifica, insieme all'altra introdotta nella legge finanziaria, che ha stabilito la possibilità, così come previsto dalla legge n. 197 del 1985, di attingere dalle graduatorie del concorso a suo tempo bandito per mille posti nei vigili del fuoco, ci fa dire che la questione, nel complesso, trova una soluzione tutto sommato positiva.

L'articolo 4, inoltre, con gli emendamenti approvati in Commissione, ha accelerato le procedure, prevedendo che le assunzioni decorrano dal 1° aprile 1986 ed ha previsto la possibilità di includere coloro che, in base alla legge n. 482, potevano concorrere alle assunzioni.

Tuttavia resta ancora irrisolta, all'articolo 4, una questione che riteniamo importante e che deve essere rivista. Si tratta, in sostanza, di individuare chi debba programmare il potenziamento e l'organizzazione del Corpo dei vigili del fuoco. La proposta contenuta nel decreto-legge governativo, anche se modificata successivamente in taluni aspetti particolari, privilegia l'acquisizione della gestione dell'organizzazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco da parte del ministro per il coordinamento della protezione civile. Noi riteniamo che tale previsione debba essere modificata, anche in virtù del fatto che è stato licenziato dalla Commissione interni un progetto di legge, frutto di un lavoro di mesi, in cui finalmente è stata individuata una funzione «stellare» — direi — della protezione civile, che ha la caratteristica di distinguersi dagli altri ministeri per essere il meno «ministeriale», svolgendo piuttosto un'importante funzione di coordinamento. Nonostante questo, all'articolo 4 ritroviamo un orientamento che era precedente al progetto di legge sulla protezione civile e alla stessa legge n. 197 del 1985, che colmava un vuoto, coperto nel precedente anno, con il decreto-legge n. 159, attribuendo al Ministero della protezione civile l'organizzazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco.

Noi pensiamo che, proprio in relazione ai provvedimenti legislativi successivi, e soprattutto alla legge-quadro globale, che fa anche riferimento al Ministero della protezione civile, si debba tornare allo spirito della legge n. 197 ed in particolare della norma secondo la quale l'elaborazione dei piani annuali e pluriennali, specificamente in rapporto alle colonne mobili regionali, sia di competenza specifica del servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Abbiamo perciò presentato un emendamento che tenta di riportare le cose in un alveo che noi riteniamo più regolare. Su questo avremmo piacere che il ministro della protezione civile convenisse con noi.

Un secondo emendamento riguarda il servizio antincendi in taluni aeroporti (alcuni militari e due civili), che deve essere svolto, per gli aeroporti civili, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta degli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga.

L'emendamento da noi presentato cerca di regolarizzare una situazione a proposito della quale il Governo ed il Parlamento, per la parte di sua competenza, avevano già stabilito che i due aeroporti, pur non rientrando nei casi previsti dalla tabella a) della legge n. 930 del 1980, potessero avere un servizio antincendi svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Senonché, a questa corretta impostazione politica non ha fatto seguito una definizione dell'aumento della pianta organica tale da permettere l'esercizio di questa funzione da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza far gravare l'onere delle difficoltà di tale compito sulle altre funzioni svolte dal servizio stesso. Pertanto, la nostra proposta è di aumentare l'organico per far fronte a questa esigenza.

L'ultimo emendamento da noi presentato riguarda la questione del nulla osta provvisorio in materia di prevenzione incendi. A questo proposito, signor Presidente, voglio ricordare che il Parlamento è chiamato per la terza volta ad una proroga. Infatti, nel dicembre 1984, approvammo la legge n. 818, nella quale stabilivamo che entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi si sarebbe dovuto mettere in moto il meccanismo previsto dalla legge stessa.

Tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza, nel giugno 1985, il Governo chiese un'ulteriore proroga fino al dicembre dello stesso anno. Infine, il 30 dicembre 1985 il Governo ha proposto un terzo rinvio addirittura di 10 mesi, motivando tale proposta con il fatto che esisterebbero delle difficoltà per il Governo a reperire i finanziamenti per far fronte alle spese necessarie per essere in regola. In Commissione, il ministro per il coordinamento della protezione civile fece, relativamente a questa esigenza, una valutazione pre-

suntiva dell'ordine di circa 15 mila miliardi.

Io sono andato a documentarmi ed ho riscontrato che, ad esempio, la spesa presuntiva di 7 mila 100 miliardi relativa al costo delle sole scuole corrisponderebbe a 90 milioni a scuola, mentre la spesa presuntiva per i primi interventi di salvaguardia non è di 90 milioni a scuola, ma di 2 milioni e mezzo.

Pertanto, io ritengo — e mi avvio alla conclusione — che sarebbe opportuno rivedere la prevista procrastinazione fino al 31 ottobre. Noi abbiamo proposto la data del 31 marzo. Chiediamo che il Governo tenga conto dell'esigenza da noi prospettata e che riveda la data di scadenza, trovando magari un punto di incontro. Forse anche la data del 30 giugno potrebbe essere soddisfacente.

In sostanza, segnaliamo al Governo la necessità di reperire i finanziamenti necessari per fare in modo che sia l'ente pubblico sia i privati possano adempiere ai loro compiti.

Concludo dicendo al ministro che non è pensabile che una legge di proroga dei termini sia motivata dal fatto che la sicurezza non può essere garantita in quanto non ci sono i finanziamenti relativi. Mi sembra che il problema non sia relativo alle date, ma alla coerenza, alle garanzie necessarie e, quindi, anche ai finanziamenti che devono essere reperiti (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

**SILVANO LABRIOLA.** Signor Presidente, approfitto di questa fase della discussione per sollecitare la Presidenza ad esaminare lo stato di applicazione di alcune norme regolamentari.

L'esame di questo disegno di legge di conversione suscita una serie di preoccupazioni che sento l'obbligo di manifestare. Il decreto-legge n. 791 ha assunto,

lungo la strada, proporzioni quasi alluvionali, con norme che, appunto, suscitano non poche preoccupazioni. Sono note le ragioni, spesso urgenti e pressanti, che dominano anche il procedimento di conversione: la Camera non è meno costretta del Governo a provvedere con singole norme ad eventi che sono intervenuti via facendo.

Debbo tuttavia richiamare l'attenzione della Presidenza su norme aggiuntive che disciplinano, addirittura fino al 1990, gli effetti del decreto, il quale originariamente prorogava di un anno l'efficacia di termini previsti da leggi precedenti. Mi riferisco ad un emendamento che propone di aggiungere un comma 3-bis dopo il terzo comma dell'articolo 1.

Vorrei sapere, signor Presidente, come può considerarsi ammissibile l'estensione delle provvidenze previste dal decreto ad altre parti del territorio nazionale. Il decreto, in origine, conteneva norme concernenti opere e servizi pubblici straordinari predisposti per le zone colpite da determinate calamità naturali nonché la proroga di alcuni termini; lungo la strada esso è stato esteso ad altri eventi originariamente non previsti. Desta inoltre preoccupazione il modo in cui queste nuove esigenze sono state considerate sotto il profilo della copertura della spesa...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un po' di attenzione per favore!

SILVANO LABRIOLA. Sono questioni serie!

PRESIDENTE. Lo so benissimo, onorevole Labriola, ma lei sa altrettanto bene che è assai difficile ottenere l'attenzione dell'Assemblea.

SILVANO LABRIOLA. Lo so, signor Presidente, però io mi riferisco anche al potere di decidere sull'ammissibilità degli emendamenti. Anche questo è in discussione. Ci sono infatti norme in cui la copertura della spesa è rinviata a provvedimenti ancora non definitivamente appro-

vati. E anche questa è una questione sulla quale l'attenzione del Parlamento è stata di recente autorevolmente richiamata in rapporto alle possibilità che abbiamo di contare su provvedimenti che ancora non hanno acquistato il valore di legge.

Ecco perché, signor Presidente, vorrei in conclusione sottolineare la necessità che su questo e sul successivo provvedimento all'ordine del giorno si cerchi di ricondurre la potestà emendativa della Camera nei limiti previsti dall'articolo 96-bis del regolamento, altrimenti la Camera nell'iter di conversione completerà quello che manca rispetto alla disorganicità ed anche — diciamolo — al carattere precario e provvisorio con cui il decreto-legge provvede a soddisfare alcune esigenze.

E ciò pur tenendo conto delle ragioni sostanziali che hanno spinto i colleghi e la Commissione di merito ad emendare il provvedimento. Esistono tuttavia dei limiti oltre i quali non si può andare. Ho la sensazione che se non cerchiamo di far rivivere tali limiti nell'applicazione pratica, d'ora in avanti sarà molto difficile porre l'eccezione dell'inammissibilità degli emendamenti a disegni di legge di conversione.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei ha sollevato un problema di grande rilevanza. Non c'è dubbio che, trattandosi di un decreto-legge, qualche perplessità in più sorga per quanto attiene all'ammissibilità di determinati emendamenti. Noi ci troviamo però di fronte ad un testo licenziato dalle Commissioni, testo che soltanto l'Assemblea potrebbe modificare, eventualmente ripristinando la formulazione originaria. È infatti evidente che un potere di censura dell'operato delle Commissioni non potrebbe essere riconosciuto al Presidente, se non in presenza di disposizioni che apparissero completamente estranee alla materia del decreto.

SILVANO LABRIOLA. Ma io mi riferivo agli emendamenti riportati nell'apposito fascicolo, signor Presidente, e non al testo licenziato dalle Commissioni. Convengo

pienamente con lei per quanto riguarda il testo approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Le questioni sono però collegate. Se infatti il testo del decreto non fosse stato modificato dalle Commissioni, probabilmente alcuni degli emendamenti che compaiono nello stampato non sarebbero stati presentati.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore per la IX Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore per la IX Commissione*. Sento anch'io, signor Presidente, il dovere di intervenire sulla questione, per una precisazione. Nel momento in cui si è proceduto, in sede di Commissioni riunite, alla discussione sul decreto, di fronte agli emendamenti che erano stati presentati, le Commissioni stesse hanno sollecitato il suo giudizio, signor Presidente, sull'ammissibilità o meno di taluni di essi. Ciò proprio al fine di una valutazione più rigorosa, tale da escludere il rischio di alluvionalità del decreto, denunciato dall'onorevole Labriola. Noi abbiamo inserito nel testo delle Commissioni soltanto gli emendamenti non sospetti, mentre rimaneva in sospeso un emendamento (quello che reca ora il numero 1.9 del Governo. Entrambi i relatori hanno convenuto nel ritenere che, se fosse stato il Governo a ripresentare una proposta di tale tenore in Assemblea, la questione avrebbe potuto essere valutata in maniera diversa. Così è avvenuto. Quanto agli altri rilievi sollevati dall'onorevole Labriola, debbo far presente che i problemi cui egli fa riferimento attengono a formulazioni presenti nel testo originario del decreto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio

1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della Giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1986.

2. Gli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, sono abrogati.

3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonché quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. L'ordinanza del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 è abrogata con effetto dalla sua emanazione.

5. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la so-

spensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitato, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattamento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1986, con le seguenti: 30 giugno 1986.*

2. 3.

CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, VISCARDI.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1986, con le seguenti: 30 aprile 1986.*

2. 5.

LA COMMISSIONE.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

L'articolo 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985.

Il sindaco di Napoli ed il presidente della Giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. 6.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, commissari straordinari del Governo possono esercitare i poteri di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, con-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

vertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi loro assegnati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. 4.

CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, VISCARDI.

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:*

*5-quater.* In considerazione dei gravi eventi calamitosi del 1° febbraio 1986 provocati dall'eccezionale «acqua alta» nella laguna di Venezia le norme di cui al precedente comma sono estese ai comuni di Venezia e di Chioggia.

2. 2.

ROCELLI, FALCIER.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Il secondo comma dell'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro cinque anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione».

*8-ter.* Il sesto comma dell'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro cinque anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto».

2. 1.

VENTRE, SANZA, ROCELLI, VITI, DEL MESE, MASTELLA.

A questo articolo è riferito altresì il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.

I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliari interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulano contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.

I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dall'abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. 01.

LA COMMISSIONE.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, intervengo con specifico riferimento all'emendamento 2.2 da me presentato, per far rilevare come il 1° febbraio 1986 nella laguna di Venezia si sia verificato un fenomeno di alta marea che va considerato, per la sua intensità, come il terzo del secolo. Si è trattato di un evento calamitoso eccezionale, che ha messo in risalto la necessità di un intervento, anche con riferimento alla graduazione degli sfratti, per poter permettere al

comune di Venezia di realizzare l'operazione di trasferimento in nuove abitazioni, sempre ubicate nel centro storico di Venezia, in programma entro il termine di scadenza di 24 mesi.

La legge n. 171 del 1983 dichiarava Venezia problema di preminente interesse nazionale e l'articolo 1 di tale legge stabiliva altresì che la Repubblica doveva tutelarne la vitalità socio-economica.

Credo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che in questa occasione debba essere ringraziato il ministro Zamberletti per l'attenzione che ha prestato al problema sottolineando la specificità della questione che giustifica il discorso della graduazione degli sfratti a Venezia così come a Napoli. Ma credo anche di dover rilevare, considerando la presenza del ministro della protezione civile e dei due sottosegretari per i lavori pubblici, che quello previsto è un intervento ancora insufficiente, molto particolare, che si realizza in una realtà così pregiata come quella della laguna di Venezia, della città di Venezia e di Chioggia, soprattutto se raffrontato a quanto si è verificato il 10 febbraio che ha rasentato i limiti della catastrofe.

Vorrei far presente che 159 centimetri di alta marea hanno colpito tutta la struttura monumentale e fisica della città ma hanno colpito anche situazioni di grande rilievo sotto il profilo economico e sociale; soprattutto voglio evidenziare e denunciare che se non si realizzasse il completamento dello sgombero dei «bassi» di Venezia, non espellendo i cittadini dalla città lagunare così come a Chioggia, si commetterebbe un peccato, magari laico, ma comunque mortale nei riguardi di un bene che vogliamo assolutamente preservare in termini di cultura, di rilevanza architettonica e artistica.

Oltre a raggiungere questo obiettivo dobbiamo operare affinché Venezia sia sottratta alla frenesia del turismo e torni a svolgere il ruolo che le deriva dalla sua vocazione. Credo anche che i sottosegretari per i lavori pubblici debbano essere sollecitati, in riferimento ai compiti che il ministro dei lavori pubblici ha avuto dele-

gati dal Presidente del Consiglio, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge speciale *bis* per Venezia, affinché il Comitato (istituito con la legge prima ricordata), anche in considerazione delle questioni che stiamo oggi esaminando, presenti la relazione sullo stato di attuazione degli interventi in favore di Venezia.

Credo che non siano state date notizie sufficienti, anche dalla stampa, in ordine alla situazione che si è determinata nella laguna veneta a causa dell'eccezionale fenomeno dell'acqua alta verificatosi nei giorni scorsi. L'isola di Sant'Erasmo, al centro della laguna, ha rischiato di vedere il mare congiunto con la laguna, se solo l'acqua fosse aumentata di qualche altro centimetro. Questo avrebbe significato la fine della laguna di Venezia.

Situazioni di estrema pesantezza si sono determinate sul litorale di Malamocco. Sotto i «murazzi», che sono la difesa millenaria della città che viene chiamata la più bella del mondo (magari fosse altrettanto sicura per i suoi cittadini!), si è formato un sifone di sessanta metri, con il rischio che il mare penetrasse al di sotto del litorale del Lido, ponendo fine alla realtà della laguna.

Credo che ancora non si sappia che a San Pietro in Volta e a Pellestrina, cioè il punto più meridionale della barriera di difesa litoranea di Venezia, i murazzi si sono scollati; al loro interno si sono create immense crepe, con la minaccia di una vera catastrofe per questa meravigliosa città.

Ecco allora perché mi rivolgo al ministro Zamberletti, come responsabile della protezione civile, perché, anche al di là di questo provvedimento, intervenga per meglio coordinare l'impiego degli aiuti a livello nazionale e di quelli locali, per prevenire catastrofi — non mi si accusi di essere una Cassandra! — che sono sempre possibili, in relazione a fatti atmosferici.

Credo allora che il ministro Zamberletti debba farsi parte attiva all'interno del Governo affinché si provveda ad una modesta modifica della legge speciale *bis* per

Venezia. Il ministro della protezione civile, a mio avviso, può a giusto titolo partecipare all'opera del comitato di coordinamento degli interventi per la salvaguardia fisica e socio-economica della città lagunare.

Devo anche preannunciare che ritirerò un emendamento che avevo presentato a questo proposito, in quanto riconosco che l'emendamento della Commissione — alla cui redazione ha collaborato il Ministero per il coordinamento della protezione civile — è perfettamente mirato e ben collocato nell'ambito dell'intervento per la salvaguardia fisica di Venezia e della prevenzione di altri possibili malanni. Credo con questo di dimostrare la necessità e la possibilità di continue autocritiche per quanto riguarda l'opera a favore di Venezia.

Con quello che ho detto, onorevoli colleghi, credo di non aver soltanto svolto un intervento sul mio emendamento, ma di aver lanciato in questa sede un grido d'allarme, di aver rivolto un appello per il raggiungimento degli obiettivi che il Governo, insieme con la regione, con gli enti locali, si era prefissato per la salvaguardia di Venezia. Mi auguro che da questo momento sia possibile procedere con un ritmo assai più celere, senza i ritardi che si sono finora registrati anche per i controlli della Corte dei conti ed in relazione al blocco che la legge Galasso ha imposto alla città (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ventre. Ne ha facoltà.

**ANTONIO VENTRE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, intervengo per porre in evidenza la necessità della proroga del termine di tre anni previsto dall'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che reca provvidenze fiscali in favore degli acquirenti di aree da destinare alla ricostruzione di edifici distrutti, nonché degli acquirenti di edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.

La *ratio* della norma è di assoluta evi-

denza: essa mirava, e mi auguro miri tuttavia, a favorire in ogni modo l'attività di ricostruzione e ad agevolare soggetti colpiti dal terremoto. Ma tale scopo rischia di restare completamente vanificato per l'eccessiva brevità dei termini imposti dai commi secondo ed ultimo del citato articolo 72.

Il secondo comma, infatti, sancisce la decadenza dai benefici in danno degli acquirenti che non provvedano alla ricostruzione, ovvero alla riparazione, nel termine di tre anni dall'acquisto. L'ultimo comma, inoltre, assegna agli acquirenti il termine di tre anni, dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, per la conferma delle agevolazioni stesse.

Questi termini triennali si sono, per altro, rivelati assolutamente incongrui a causa dei ritardi, forse anch'essi involontari, intervenuti nell'erogazione dei fondi destinati ai privati per l'esecuzione dei lavori resi necessari dal sisma. Solo da qualche settimana, infatti, si sta avviando l'erogazione effettiva di tali fondi. Si tratta allora di stabilire che si vuole legiferare disponendo agevolazioni nel concreto, e che queste agevolazioni non si vollero soltanto declamatorie, seducenti, ma ingannevoli.

Se venissi — ma con atti e dati alla mano — smentito sull'esattezza della mia affermazione secondo cui soltanto ora si stanno erogando i fondi per la ricostruzione, un avviso diverso dalla mia opinione sarebbe a mio parere logico e sereno; se invece si riconoscerà che tale indicazione è esatta, non si potrà che prorogare quel termine di tre anni. Ciò a condizione — lo ripeto — che si siano voluti concedere seriamente quei benefici, senza riserve mentali, estranee alla lealtà di un legislatore.

Potrei invocare a sostegno di questa tesi anche l'inclemenza del tempo nel triennio decorso, e marcatamente nello scorso anno; inclemenza che ha portato talora alla dichiarazione di calamità naturali. Inoltre, va ricordato ancora una volta che destinatario dei benefici — come afferma con una formula infelice, ma probabilmente efficace, il primo comma dell'arti-

colo 72 — è solo «l'acquirente che risulti danneggiato dal sisma». Per la verità, danneggiato dal sisma è l'edificio, non l'acquirente.....; comunque, questa è la formula adoperata!

Allo scopo di mantenere questa agevolazione ho presentato in Commissione un emendamento, nel quale ho trasformato la proposta di legge mia e di altri colleghi, che risulta abbinata al provvedimento in esame non per mia richiesta e determinazione, che spontaneamente ed in coro i relatori di questo provvedimento mi hanno invitato a ritirare in Commissione perché in aula esso sarebbe stato confortato dal loro parere favorevole.

Non posso concludere senza sottolineare che la proroga richiesta non comporterebbe alcun aggravio per la finanza pubblica. È un rilievo che sottopongo all'attenzione dell'onorevole Visentini, che per nostra fortuna è qui in aula, anche se distratto. Non si tratta di aumentare la platea dei beneficiari, infatti ma solo di dar loro un maggior tempo per adempiere agli obblighi della ricostruzione. E in tale prospettiva la data di decorrenza rimane ferma al 31 dicembre 1984. È un argomento che ripeto, sottopongo al ministro e ai relatori.

Onorevole Presidente, il latino è ormai in disuso ma siccome io ho parlato per tre minuti e mezzo inutilmente, ho il tempo per ricordare quel brocardo latino che consiglia «quando non sei ascoltato, non sciupare parole», cioè «*ubi non sis auditus ne effundas sermonem*»! Io dunque ho sciupato le mie parole, onorevole ministro Visentini e onorevoli colleghi relatori, ma rimango tuttavia fiducioso nella coerenza di coloro che, invitandomi a ritirare l'emendamento in Commissione, assicurarono, come ho detto, che sarebbero stati qui in aula favorevoli alla mia tesi (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Vorrei parlare dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2, quello di cui ha già

parlato il collega Rocelli, trattandosi di norma che riguarda i comuni di Venezia e di Chioggia, ai quali si chiede — per le ragioni appunto esposte dal collega Rocelli — di estendere ciò che questa legge prevede per le aree terremotate del sud.

Si tratta in sostanza di procedere ad un allentamento della pressione abitativa nei comuni di Venezia e di Chioggia, soprattutto avendo a mente i gravi ritardi con cui il Governo ha fatto quanto previsto da alcune disposizioni di legge, nonché le gravi calamità succedutesi in questo ultimo periodo di tempo.

Noi comunisti valutiamo certo con poco favore provvedimenti che richiedono sempre l'intervento dello Stato per cause di forza maggiore, per calamità naturali e così via. Il problema degli sfratti — come sappiamo — riguarda essenzialmente quelle aree definite ad alta tensione abitativa. Ma non si tratta solo di questo, si tratta anche di diversificare la politica dello Stato nel settore della casa, tenendo conto delle diversità effettivamente esistenti nel nostro paese. Si tratta, in altri termini, di predisporre una vera politica per la casa, una politica che non si limiti a fare programmi ma che sia poi capace di gestirli.

Proprio a proposito di questo problema della gestione, l'onorevole Rocelli ha richiamato alcuni problemi relativi alla applicazione della seconda legge speciale per Venezia. Io cito un solo dato, di cui la Camera deve essere a conoscenza: il Governo era tenuto a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle opere entro il mese di settembre del 1985, come allegato al disegno di legge di bilancio. Ma non l'ha presentata ed ora è doveroso e logico che il Parlamento chieda perché mai si debba da un lato approvare provvedimenti eccezionali e dall'altro non essere posti a conoscenza delle effettive dimensioni della spesa effettuata e concorrente a risolvere il problema della casa nella città di Venezia.

Una seconda considerazione vorrei aggiungere, perché i colleghi sappiano: nei piani regolatori della città di Venezia, a partire da quello del 1956, è sempre stata

indicata come indifferibile una norma che vietasse l'uso abitativo dei piani terreni degli edifici, in quanto impropri dal punto di vista della funzionalità e da quello dell'igienicità. Nell'emendamento presentato dalla Commissione, facciamo riferimento a questa specifica questione e conseguentemente, credo, facciamo carico ai proprietari od agli altri aventi diritto, di unità immobiliari interrate, seminterrate o site al piano terreno, di occuparsi delle condizioni di eventuali sfrattati per forza maggiore, degli inquilini, di provvedere quindi a proprie cure e spese. Credo che sia abbastanza importante, questo. Ricordo anche che ciò resta una sorta di invocazione, se non si provvede ad una politica effettiva della casa, in un comune così disastroso come Venezia, e così pericoloso per le condizioni abitative, come quello di Chioggia.

In sostanza, la legge speciale *bis* proponeva procedure e stabiliva finanziamenti che allora giudicammo non sufficienti, tuttavia idonei ad affrontare una prima, od anche una seconda fase: gradiremmo conoscere, da parte del Governo, non soltanto le future intenzioni, ma lo stato dei fatti: credo che il Presidente debba conoscerlo! Concludo questo mio intervento, dichiarando sin d'ora il voto favorevole del nostro gruppo che ha partecipato, peraltro, alla stesura del testo di questo emendamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

"Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinqies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di giugno 1986".

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

*3-bis:* le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984 n. 363 ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985 n. 114 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985 n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile dell'IRPEF e dell'ILOR.

3. 1.

LA COMMISSIONE.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'unico emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

ruolo della carriera dei vigili, cinquecentocinquanta unità;

ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto, quattrocentocinquanta unità.

2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti, secondo la ripartizione che segue:

livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

3. Sono fatte salve le procedure previste dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

6. L'autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 197, si riferisce anche alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è abrogato.

8. Il ministro dell'interno deve emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli Ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del te-

soro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. 2.

GOVERNO.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Aumento degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. 3.

CIRINO POMICINO, VIGNOLA, ORSINI GIANFRANCO, SANNELLA.

*Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:*

6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il ministro dell'interno, d'intesa con il ministro per il coordinamento della protezione civile, approva i piani annuali di potenziamento ed ammodernamento delle colonne mobili regionali di cui al comma precedente, ponendo, per gli anni 1985, 1986 e 1987, la relativa spesa a carico del Fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363».

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

«4. I piani di cui ai commi precedenti sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corre-

dati dal parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210».

4. 1.

TORELLI, GUALANDI.

*All'articolo 4, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:*

6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363».

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

«4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210».

4. 4.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto legge, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«1. La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli,

Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bradisismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoio di carburanti dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli». Al punto 40 della medesima tabella dopo la parola «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni».

5. 4.

GOVERNO.

*All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma dopo il punto 2:*

«Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma».

5. 5.

LA COMMISSIONE.

*Al comma 3, sostituire le parole: Il termine previsto dall'articolo 40 con le se-*

*guenti: Il termine previsto dagli articoli 40 e 41.*

5. 1.

REBULLA, BARACETTI, POLESELLO,  
BREDÀ, SANTUZ, DI RE, SCOVA-  
CRICCHI.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-ter del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è elevato a 10 anni.*

5. 2.

REBULLA, BARACETTI, POLESELLO,  
BREDÀ, SANTUZ, DI RE, SCOVA-  
CRICCHI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni.

5. 3.

REBULLA, BARACETTI, POLESELLO,  
BREDÀ, SANTUZ, DI RE, SCOVA-  
CRICCHI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 6 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acqui-

stati dallo Stato e acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

2. Il sindaco di Napoli — Commissario straordinario del Governo — è autorizzato, con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad acquistare, fino all'importo di 30 miliardi di lire, alloggi da destinare ai nuclei familiari che occupano le case requisite sulla fascia domitiana».

A questo articolo, è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

6. 1.

CIRINO POMICINO, VIGNOLA, ORSINI GIANFRANCO, SANNELLA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'unico emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, avverto che all'articolo 7 del decreto-legge, medesimo non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 8 del decreto-legge:

«1. Per le *roulottes* adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-

legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui ogni *roulotte* sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità».

A questo articolo, è riferito il seguente emendamento:

*All'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4. Per le *roulottes* che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione».

8. 1.

GOVERNO.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'unico emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge, avverto che all'articolo 9 del decreto medesimo non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 10 del decreto-legge:

«Il ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, estendere ai comuni della Sicilia orientale colpiti dal terremoto del 25 dicembre 1985, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole: fondo per la protezione civile aggiungere le seguenti: nel limite massimo di lire 15 miliardi.*

10. 1.

CIRINO POMICINO, VIGNOLA, ORSINI GIANFRANCO, SANNELLA.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'unico emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 11 del decreto-legge:

«1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 20.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

11. 1.

CIRINO POMICINO, VIGNOLA, ORSINI GIANFRANCO, SANNELLA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'unico emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 12 del decreto-legge:

«1. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1987.

2. È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessionari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985, disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio, e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonché ai presidi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per assicurare altresì il servizio antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga (Savona) è aumentato di 8 capi reparto, 20 vice-capi reparto, 24 capi squadra e 64 vigili l'organico previsto dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. All'onere relativo, valutato per il 1986 in lire 2.200 milioni, di cui lire 1.600 milioni per il personale e 600 milioni per le spese relative ai materiali e alla gestione, manutenzione e quota rinnovo mezzi e materiali, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

12. 1.

TORELLI, PASTORE, CIAFARDINI,  
CIANCIO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'unico emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 13 del decreto-legge, interamente riformulato dalle Commissioni riunite:

«Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nul-

laosta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986».

A questo articolo, nel testo riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

2. Il termine per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1985, n. 40, decorre dal 31 ottobre 1986.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 407.

4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986, la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985, decorre dal 31 ottobre 1986.

13. 2.

GOVERNO.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi è prorogato al 31 marzo 1986.

13. 1.

TORELLI, GUALANDI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-bis:*

«ART. 13-bis.

I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato l'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi».

13. 0. 1

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, avverto che al successivo articolo 14 (ultimo del decreto-legge) non sono riferiti emendamenti.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibili

del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi.

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituito dal seguente:

«Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificato dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

3. All'undicesimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono soppresse le parole: «entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda».

4. Al medesimo undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «sempreché non si sia provveduto, neppure parzialmente, alla erogazione dei contributi per la ricostruzione».

5. Ad integrazione dell'articolo 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, numero 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Dis. 1. 01.

ERMELLI CUPELLI, RINALDI, GUERRINI, TIRABOSCHI.

Passiamo agli interventi sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, mi sono permesso, con altri colleghi di vari gruppi, gli onorevoli Guerrini, Rinaldi e Tiraboschi, di rappresentare in Assemblea un articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, riguardante l'intervento pubblico nelle zone delle Marche — con particolare riferimento ad Ancona — colpite da calamità naturali. Non vorrei che a questa rappresentazione si dessero significativi impropri: non ci sono certo motivi polemici, alla sua base, né vi sono ragioni geopolitiche o, peggio, campanilistiche, di qualsiasi tipo; non vi sono nemmeno questioni personali, con il ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale ci siamo ripetutamente confrontati in sede di Commissioni riunite.

A mio e nostro avviso, esistono ragioni oggettive che ci hanno spinti alla rappresentazione di questo emendamento: quali sono, in via preliminare? Il fatto che il testo di questo emendamento, nella sostanza, era già compreso nel provvedimento per Zafferana Etnea, varato tempo fa dalla Camera; è stato poi il Senato a stralciare la parte riguardante le Marche, in omaggio a criteri di omogeneità che sono stati puntualmente, direi giustamente, richiamati in quel momento.

Aggiungo, inoltre, che una parte del testo del disegno di legge n. 2824, all'esame in sede legislativa alle Commissioni riunite bilancio e lavori pubblici, è identica al contenuto della nostra proposta emendativa.

All'atto della presentazione dell'articolo aggiuntivo, con l'ausilio delle presidenze delle Commissioni interni e lavori pubblici, abbiamo chiesto un giudizio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera, ottenendo una risposta affermativa e quindi contrastante con le valutazioni del Governo, che aveva sostenuto la disomogeneità dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* rispetto al contenuto del provvedimento in esame.

Desidero al riguardo sottolineare che il dato di disomogeneità sostenuto dal Governo non sussiste, proprio per le ragioni che hanno indotto a preferire lo strumento del decreto-legge in ragione del fatto che la data del 31 dicembre 1985 rappresentava una scadenza per tutto un insieme di interventi pubblici, così ravvicinata da non consentire, neanche in sede legislativa, la conclusione dell'*iter* di un disegno di legge. Per tale ragione si è deciso di stralciare dal disegno di legge n. 2824 la parte relativa a quegli interventi regolati dal termine del 31 dicembre 1985, sussistendo le condizioni di necessità e di urgenza per l'emanazione di un decreto.

Ebbene, quando ci si riferisce alla esigenza di erogare finanziamenti atti a consentire gli interventi di assistenza nel comune di Ancona e nelle altre aree marchigiane colpite da calamità naturali, si fa addirittura riferimento alla scadenza del

31 maggio 1985, precedente di mesi quella del 31 dicembre dello stesso anno. A nostro avviso, quindi, sussistono ragioni di urgenza ancor più pressanti rispetto all'opportunità che il decreto contenga le disposizioni da noi proposte.

Le altre disposizioni di cui chiediamo l'introduzione consistono in norme di interpretazione autentica, che, se approvate, consentirebbero di attivare una serie di lavori pubblici concernenti le infrastrutture viarie, attualmente bloccati per il fatto che il Parlamento non ha ancora provveduto alla emanazione delle relative disposizioni interpretative. Anche in questo caso, pertanto, non vedo come si possa negare l'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

Siamo, quindi, rimasti sorpresi della posizione assunta dal rappresentante del Governo, pur avendoci egli assicurato che il testo dell'articolo aggiuntivo da noi presentato sarebbe stato tempestivamente esaminato in sede legislativa, nel quadro delle norme contenute dal disegno di legge n. 2824. Di tale assicurazione noi non ci siamo accontentati, proprio per le ragioni che ho qui sinteticamente, ma spero esaurientemente esposte. Ribadisco che ragioni di necessità e di urgenza dovrebbero indurre i colleghi parlamentari a votare in favore del mio articolo aggiuntivo Dis. 1. 01.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo Ermelli Cupelli Dis. 1.01, prego il deputato segretario, onorevole Guarra, di dare lettura del parere sul progetto di legge espresso dalla Commissione bilancio.

**ANTONIO GUARRA, Segretario,** legge: parere sul progetto di legge n. 3368/A. Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato in data odierna la seguente decisione: parere favorevole a condizione che:

il comma 4-bis dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno

1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987».

Sia soppresso il comma 4-ter dell'articolo 1.

All'articolo 3, al comma 2, al secondo e terzo capoverso, siano soppresse le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite.

All'articolo 4, al comma 4, sia ripristinato il testo originario del Governo.

All'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce: aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

All'articolo 5 siano soppressi tutti i commi aggiunti dalle Commissioni riunite.

All'articolo 6, sia soppresso il secondo comma.

All'articolo 10, si preveda il limite massimo di 15 miliardi per gli oneri.

All'articolo 11, si riduca a 20 miliardi l'integrazione del fondo per la protezione civile e conseguentemente si elimini la copertura a carico dell'esercizio finanziario 1984.

Quanto agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, parere contrario sugli emendamenti Rocelli 1.4, Torelli 4.1, Rebulla 5.1 e 5.3, Torelli 12.1 e favorevole su tutti gli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** All'emendamento 1.9 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire il comma 3-quater con il seguente:*

*3-quater.* Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo

18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

O. 1. 9. 1.

LA COMMISSIONE.

Gli emendamenti Cirino Pomicino 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIUSEPPE FORNASARI. *Relatore*. Innanzitutto invito i presentatori degli emendamenti Rocelli 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 a ritirarli, in caso contrario il parere è contrario. raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 della Commissione e accetto l'emendamento 1.9 del Governo come modificato dal subemendamento 0.1.9.1 della Commissione di cui raccomando l'approvazione. Raccomando altresì alla Camera l'approvazione dell'emendamento 1.10 della Commissione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Cirino Pomicino 1.5. Gli emendamenti Cirino Pomicino 2.3 e 2.4 sono stati ritirati. Raccomando all'approvazione della Camera anche gli emendamenti 2.5 e 2.6 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento Rocelli 2.2, esso è stato sostituito dall'emendamento del Governo, per cui si intende ritirato. Parere contrario sull'emendamento Ventre 2.1. Invito poi la Camera ad approvare l'articolo aggiuntivo 2.01 e l'emendamento 3.1 della Commissione. Accetto quindi l'emendamento 4.2 del Governo (al quale è identico l'emendamento Cirino Pomicino 4.3).

Parere contrario sull'emendamento Torelli 4.1. Raccomando alla Camera l'ap-

provazione dell'emendamento 4.4 della Commissione. Accetto l'emendamento 5.4 del Governo. Invito la Camera ad approvare l'emendamento 5.5 della Commissione.

Parere favorevole sugli emendamenti Rebullà 5.1, 5.2 e 5.3. Su questi ultimi emendamenti vorrei tuttavia richiamare una questione, collegata al parere della Commissione bilancio, che si è espressa in senso contrario su questi emendamenti, adducendo una ragione che non risulta dagli atti, cioè che il Senato avrebbe già provveduto. Ma il Senato in questa fase non ha ancora provveduto ad inserire in un analogo disegno di legge al suo esame queste modificazioni, per cui cade la ragione sostanziale dell'opposizione della Commissione bilancio.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cirino Pomicino 6.1; accetto l'emendamento 8.1 del Governo e del pari favorevole sull'emendamento Cirino Pomicino 10.1.

Parere contrario sull'emendamento Cirino Pomicino 11.1, perché ritengo che contenga una svista della Commissione bilancio. La motivazione con la quale si afferma di non poter utilizzare i fondi del 1984 avrebbe significato se il decreto al nostro esame fosse del 1986, ma reca la data del 30 dicembre 1985.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Torelli 12.1. Accetto l'emendamento 13.2 del Governo. Parere contrario sull'emendamento Torelli 13.1 e naturalmente raccomando alla Camera l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 13.01 della Commissione. Esprimo infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ermelli Cupelli Dis. 1.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore su tutti gli emendamenti, sul subemendamento e sugli articoli aggiuntivi presentati. A proposito del parere contrario sull'emendamento dell'onorevole Torelli, relativo all'accorciamento dei termini per la pro-

roga del certificato antincendi, vorrei sottolineare che il Governo non ha proceduto ad una proroga secca. La proroga ad ottobre ha infatti un doppio significato. Il primo è quello di dare un segnale circa la volontà di mettere in funzione entro il 1986 il meccanismo. Il secondo concerne la necessità di considerare le esigenze finanziarie in relazione agli edifici pubblici statali e degli enti locali, perché le prescrizioni previste possano essere effettivamente realizzate.

Una data più ravvicinata potrebbe farci correre il rischio di non conseguire l'obiettivo di una proposta che renda non necessaria una nuova proroga. Quindi, onorevole Torelli, la scadenza di ottobre è stata considerata come realistica rispetto agli obiettivi.

Agli onorevoli Ermelli Cupelli e Ventre, voglio dire che non ho sottovalutato, né in Commissione, né in Comitato ristretto, l'importanza delle loro proposte, ma parallelamente, presso la Commissione bilancio, è in discussione un disegno di legge concernente la serie di calamità, piccole e medie, verificatesi nell'anno trascorso e nei primi mesi di quest'anno; ritengo che sia quella la sede più propria per interventi che non abbiano motivazioni di urgenza, come invece hanno le proroghe di termini rese necessarie da adempimenti che altrimenti si renderebbero indispensabili.

Con queste considerazioni condivido, ripeto, il parere del relatore su tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, signor ministro: lei poco fa si è riferito ad un emendamento dell'onorevole Torelli, ma non ne ha specificato il numero.

**GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro senza portafoglio.** Mi riferivo all'emendamento Torelli 13.1.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Passiamo ai voti. Onorevole Rocelli, mantiene il suo emendamento 1.1 dopo l'invito della Commissione e del Governo a ritirarlo?

**GIANFRANCO ROCELLI.** Lo ritiro e ritiro altresì gli altri miei emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo dunque in votazione l'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.8 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.1.9.1 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO SAPIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo a favore di questo subemendamento che tende a specificare talune condizioni perché sia resa possibile l'attuazione di interventi di edilizia economica e popolare al di fuori dei piani di zona e al di fuori delle aree delimitate dall'articolo 51 della legge n. 865.

Se è stato giusto prevedere che l'attuazione di programmi di edilizia economica e popolare, per l'indisponibilità di aree indicate nei piani di zona, o delimitate dall'articolo 51 della legge n. 865, potesse essere attuata anche al di fuori, a condizione, comunque che siano esaurite sia le scorte di aree nei piani di zona, sia le aree delimitate dal citato articolo della legge n. 865, qui, invece, imponiamo il vincolo, nei casi in cui gli interventi siano attuati nelle aree non comprese nei piani di zona o in quelle non perimetrate ai sensi della legge n. 865. Riteniamo che vi debba essere, almeno, la definizione dell'intervento all'interno di un programma pluriennale di attuazione, così come previsto dall'arti-

colo 13 della legge n. 10. Ribadisco inoltre che è essenziale, per noi comunisti, che resti in vigore il quinto comma dell'articolo 18 della legge n. 457, il quale prevede che tali programmi debbono essere comunque convenzionati con il comune, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento 0.1.9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.9 del Governo, nel testo modificato, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.10 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cirino Pomicino 1.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che l'emendamento Cirino Pomicino 2.3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che l'emendamento Cirino Pomicino 2.4 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Rocelli 2.2 è stato ritirato.

Onorevole Ventre, mantiene il suo emendamento 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**ANTONIO VENTRE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Ventre 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti 4.2 del Governo e Cirino Pomicino 4.3, accettati dalla Commissione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Torrelli 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 4.4 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 5.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 5.5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Rebullà 5.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Re-bulla 5.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Re-bulla 5.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emenda-mento Cirino Pomicino 6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Florino. Ne ha facoltà.

MICHELE FLORINO. Onorevole Presi-dente, onorevoli colleghi, siamo decisa-mente contrari alla soppressione del comma 2 dell'articolo 6 per la precaria ed insostenibile situazione in cui versano centinaia di nuclei familiari che, a cinque anni dal sisma del 23 novembre 1980, abi-tano in case requisite e in alloggi situati lungo il litorale domiziano.

Nella stessa relazione del Governo, a pagina 3, si dice che per venire incontro alle reiterate e legittime richieste dei pro-prietari di villini e case requisite lungo il litorale domiziano, si dà mandato al sin-daco di Napoli di utilizzare parte dei fondi destinati alla sistemazione dei terre-motati per l'acquisto di alloggi da asse-gnare ai nuclei familiari che ancora occu-pino case requisite in quella zona.

Il contrasto è ancora più evidente se leggiamo attentamente i commi 3 e 4 dell'articolo 2, che recitano testual-mente:

«Il termine del 31 dicembre 1985 indi-cato nel comma 5 dell'articolo 1 del de-creto-legge 27 giugno 1985, n. 313, con-vertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assi-stenza ai nuclei familiari colpiti dal terre-moto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la pro-tezione civile».

Recita il quarto comma: «I nuclei fami-

liari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma ed ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonché quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità asso-luta, all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 marzo 1981, n. 219».

Il ministro e qualche collega potranno obiettare che sono stati stanziati 100 mi-liardi per l'acquisto di case da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco (*container*) e che il finanziamento in que-stione non è stato ancora utilizzato dal sindaco di Napoli, ma sono certamente al corrente del fatto che, per lo smantella-mento dei campi-*container* e l'asseгна-zione degli alloggi alle famiglie che li oc-cupavano, sono stati utilizzati gli alloggi da destinare ai graduatorizzati del bando dei 28 mila alloggi.

È quindi chiaro ed evidente, onorevole ministro, che gli alloggi acquistati con i 100 miliardi finanziati vanno a coloro utilmente classificatisi nel bando. Per-tanto, quando il sindaco di Napoli provve-derà all'acquisto, per il quale le proce-dure sono lunghissime (e conosciamo be-nissimo tutti quali siano le carenze di abi-tazioni nel meridione), tali alloggi an-dranno ai graduatorizzati.

Il secondo comma dell'articolo 6 pre-vede che il sindaco di Napoli sia autoriz-zato ad acquistare fino all'importo di 30 miliardi alloggi da destinare ai nuclei fa-miliari che occupano le case requisite sulla fascia domiziana. Lei, signor mini-stro, sa bene quale onere comporti per lo Stato la sistemazione in albergo delle fa-miglie dei terremotati: una famiglia di cinque persone costa 120 mila lire al giorno. Se oltrepasseremo il termine del 30 giugno 1986, continueremo a sostenere questi oneri.

La soppressione di questo secondo comma comporterebbe dunque la non utilizzazione di tali fondi, la mancata si-stemazione di questi nuclei familiari e ri-levanti perplessità sulla situazione già precaria in cui vivono molte famiglie, a 50 chilometri da Napoli.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Prego quindi l'Assemblea ed il ministro di tener conto del mio intervento, che, puntualizzando la situazione, non vuol essere demagogico, né vuole invitare a fare per forza determinate cose. Si tratta soltanto di tener conto della situazione. A nome del gruppo del Movimento sociale chiedo perciò che questo venga mantenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cirino Pomicino 6.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cirino Pomicino 10.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cirino Pomicino 11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Torelli 12.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manfredi. Ne ha facoltà.

MANFREDO MANFREDI. Esprimo voto contrario su questo emendamento, signor Presidente; non mi nascondo però che esso ha una sua validità, nella misura in cui cerca di consolidare garanzie sufficienti per consentire la sopravvivenza dell'aeroporto di Villanova d'Albenga. Ritengo che il problema possa trovare una soluzione (che per altro riveste carattere d'urgenza) nell'ambito dei programmi organizzativi della protezione civile, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'aeroporto in questione è strategicamente importante per la sua localizzazione: esso dunque rappresenta un impor-

tante fattore di carattere organizzativo ed operativo. Sollecito, conseguentemente, il ministro Zamberletti a tener conto di tale mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Era stato chiesto il ritiro dell'emendamento. Onorevole Torelli?

GIUSEPPE TORELLI. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Torelli 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2 del Governo.

GIUSEPPE TORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Torelli?

GIUSEPPE TORELLI. Innanzitutto per sollevare una questione in ordine alla priorità delle votazioni: ritengo infatti che il mio emendamento 13.1 sia più lontano dal testo originario, e quindi debba essere votato prima dell'emendamento del Governo.

In secondo luogo, rispondendo all'invito formulato dal ministro Zamberletti ai fini del ritiro del mio emendamento, osservo che se posso apprezzare il calore con cui mi è stata rivolta tale richiesta, non altrettanto posso dire per il contenuto della richiesta stessa, poiché il ministro ha di fatto mantenuto fermo il termine già previsto dal decreto. Per queste ragioni mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Torelli, il problema in ordine alla priorità delle votazioni potrebbe essere risolto se lei accettasse di considerare il suo emendamento 13.1 come un subemendamento all'emendamento 13.2 del Governo. In quanto tale, infatti, il subemendamento verrebbe vo-

tato prima dell'emendamento cui si riferisce.

GIUSEPPE TORELLI. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Torelli 13.1, inteso come subemendamento all'emendamento 13.2 del Governo. Tale subemendamento non è accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ermelli Cupelli Dis. 1.01. Avverto che su questo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo, il gruppo comunista ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerrini. Ne ha facoltà.

PAOLO GUERRINI. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame non a caso è stato sottoscritto dai colleghi Ermelli Cupelli, Tiraboschi, Rinaldi, a seguito di un dibattito che ha interessato la città di Ancona e le Marche. Non si tratta di aggiungere, come è già stato efficacemente illustrato dal collega Ermelli Cupelli, un carro al treno che va, poiché il

contenuto di questo articolo aggiuntivo è già compreso in un disegno di legge.

Ora, si dirà — in verità qualcuno lo ha detto — perché non aspettare che il disegno di legge, sul quale ci sono pareri concordanti, venga approvato. Non possiamo attendere l'approvazione del disegno di legge, a cui ho fatto riferimento, perché l'articolo aggiuntivo al nostro esame, già compreso nel decreto-legge relativo a Zafferana Etnea, era stato stralciato dando luogo ad un disegno di legge che a tutt'oggi non è stato ancora approvato e non solo per responsabilità del Governo o dei colleghi interessati al problema.

Tuttavia, a parte le responsabilità e l'urgenza di approvare il provvedimento, certamente la situazione che si è determinata non è da addebitarsi ai cittadini di Ancona, i quali attendono la realizzazione di una misura del tutto legittima ma nel contempo si vedono «tagliata» l'assistenza mentre attendono una norma chiarificatrice per poter spendere i 50 miliardi che già hanno e che vengono svalutati con il passare del tempo.

Per assistere i cittadini che non hanno ancora una casa il sindaco di Ancona in questi giorni ha dovuto rivolgere un altro appello alla regione, mentre la città è ancora in attesa di vedere risolti i suoi problemi.

Questa, onorevole Zamberletti è la ragione per la quale il democristiano Rinaldi, il socialista Tiraboschi, il repubblicano Ermelli Cupelli e il sottoscritto, insieme al sindaco e alla città di Ancona, chiedono di trasferire in questo decreto-legge i contenuti dell'articolo aggiuntivo sui quali il Governo ha manifestato il proprio assenso.

Indubbiamente l'approvazione del disegno di legge, prima ricordato, potrà essere accelerata, ma la procedura che oggi sollecitiamo ci garantisce in misura maggiore.

In definitiva, sollecito i colleghi a tener conto delle ragioni che sono state sottolineate dal collega Ermelli Cupelli e che io, sia pure succintamente, ho richiamato.

Per concludere, desidero ricordare che

i soldi stanziati per la città di Ancona (gestiti da diverse amministrazioni), sono stati spesi bene, come tutti possono testimoniare. Ora si tratta di incoraggiare quest'opera di sana amministrazione facendo oggi quello che c'è da fare, senza attendere altro tempo (evitando così un'ulteriore svalutazione), per consentire una continuità amministrativa e politica nell'opera di ricostruzione (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

**ADOLFO BATTAGLIA.** Signor Presidente, confesso che il gruppo repubblicano si trova in un certo imbarazzo perché il testo dell'emendamento presentato dal collega Ermelli Cupelli insieme ad altri deputati della maggioranza, al quale il Governo si è dichiarato contrario, nella sostanza fa parte di un disegno di legge che lo stesso Governo sostiene nelle competenti Commissioni.

Da un punto di vista logico, quindi, ci troviamo in un certo imbarazzo, dal quale vorrei invitare il Governo a trarci. Se il Governo ha formulato il disegno di legge che contiene questa norma, e la sostiene nelle Commissioni, mi crea un certo imbarazzo notare che una proposta di emendamento fatta qui, che ripete il testo del Governo, riceve dal Governo un parere contrario.

Avrebbe forse potuto configurarsi una questione di inammissibilità dell'emendamento rispetto al contenuto specifico del decreto-legge — e questa è sostanzialmente l'argomentazione che ha utilizzato il ministro — ma se la Presidenza della Camera, cui compete decidere sull'ammissibilità, ha dichiarato che quell'emendamento è ammissibile, vorrei invitare il Governo a rivedere il suo punto di vista.

Se il Governo confermerà che si dichiara contrario, pur essendo favorevole allo stesso testo in altra sede, anche se ci rendiamo conto della paradossalità della situazione, come gruppo repubblicano voteremo lealmente come il Governo indica.

Vorrei però pregare il ministro di rivedere la sua posizione, e di dare il suo consenso a un emendamento che, come dicevo, contiene una norma che il Governo sostiene, e per la quale del resto esiste una copertura. Si potrebbe eventualmente distinguere tra i vari commi che costituiscono l'emendamento presentato dai colleghi Ermelli Cupelli, Tiraboschi, e altri, e che ha una certa udienza in questa Camera proprio perché è già stato esaminato con favore dalla Commissione competente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

**SILVANO LABRIOLA.** Onorevole Presidente, io penso di potermi richiamare alla coerenza: ho posto una serie di questioni all'inizio, di cui sono profondamente convinto. Non ho partecipato alle votazioni su tutti gli emendamenti che a me, in assoluta coscienza, sembrava dovessero essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 96-bis; e poiché l'emendamento in questione è sicuramente tra quelli, annuncio la decisione di non partecipare al voto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE RUBINACCI,** Onorevole Presidente, ho preso la parola per dichiarare, a nome del gruppo, il voto favorevole sull'emendamento che reca come prima la firma dell'onorevole Ermelli Cupelli. Si tratta di un problema che risale al 1982, quando si verificò il fenomeno franoso. Bisogna anche ricordare che si tratta di una popolazione particolarmente operosa, e che abitualmente non chiede mai nulla. Bisogna dunque fare un atto di giustizia nei confronti dell'operosità di queste persone, del loro alto senso di civiltà; bisogna riparare ai danni che hanno subito soprattutto le singole famiglie.

Credo quindi che costituisca una giusta riparazione concedere la proroga dei termini e predisporre fondi in favore di queste popolazioni che sono state colpite, soprattutto quella di Ancona. È neces-

sario compiere questo gesto di comprensione, come premio ad una popolazione che si è sempre comportata con grande senso di civiltà.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro senza portafoglio.** Vorrei fare una precisazione circa l'atteggiamento del Governo, perché dall'intervento dell'onorevole Battaglia e di altri colleghi può essere apparso che fosse contraddittorio. Dell'articolo aggiuntivo Ermelli Cupelli abbiamo abbondantemente parlato in Commissione, in occasione della sua prima presentazione.

Il Governo non è contrario al tema dell'emendamento, né alla soluzione che si propone.

**MARIO POCHETTI.** Lo dimostri, il Governo!

**GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro senza portafoglio.** Voglio però ricordare ai colleghi della Camera che alcuni mesi fa, in occasione della conversione del decreto-legge su Zafferana Etnea, il tema presentato dal collega Ermelli Cupelli era uno dei tanti che vennero ad arricchire quel decreto, accentuando le preoccupazioni che il collega Labriola sollevava poc'anzi. La Camera decise di stralciare dal decreto-legge su Zafferana Etnea alcuni importanti temi. Oggi stiamo parlando di Ancona, ma quel provvedimento assegnato in sede legislativa alla Commissione bilancio contiene una serie di disposizioni su vari argomenti, sui quali il Governo consente, altrettanto importanti e urgenti come quello di Ancona.

Si decise di estrarlo dal decreto per Zafferana Etnea, lasciando in quel provvedimento tutto ciò che riguardava l'immediatezza dell'intervento di emergenza, e di portare all'esame del Parlamento, attraverso un altro strumento, il disegno di legge sulle calamità naturali, tutti gli altri argomenti.

Nel corso della discussione della conversione di questo nuovo decreto-legge concer-

nente la proroga di alcuni termini, qualche collega (Ermelli Cupelli con molti consensi, ma anche altri con minori consensi: è il caso del collega Ventre) è andato a riprendere una serie di articoli di quel disegno di legge (il cui *iter* può essere ultimato rapidamente perché è stato assegnato in sede legislativa alla Commissione bilancio) per cercare di metterli sul convoglio di questo decreto-legge.

L'osservazione del Governo è che, se è vero che si è trovata una convergenza su Ancona, è anche vero che le altre zone rischieranno di aspettare a lungo. Inoltre, se consentiamo a chi è forte di estrarre dal disegno di legge e collocare nel decreto-legge gli argomenti che ritiene più urgenti abbandonando poi al suo destino un disegno di legge in cui sono compresi argomenti estremamente importanti, creiamo il precedente secondo cui i decreti diventano la locomotiva cui si aggrancia il convoglio degli argomenti che vengono ritenuti di volta in volta più importanti o urgenti.

Concludo dicendo che, se l'Assemblea ritiene che questo tema sia più importante di tutti gli altri che sono in discussione in Commissione bilancio e ai quali fa riferimento il disegno di legge sulle calamità naturali, mi rimetto all'Assemblea. Faccio presente, comunque, che il parere negativo del Governo non era sul contenuto dell'emendamento, ma sulla procedura seguita. La procedura che la Commissione aveva scelto era quella di limitare questo decreto alle scadenze urgenti, non prorogando le quali si sarebbero creati grossi guasti; invece, gli interventi importanti, urgenti, ma non legati ad una scadenza temporale precisa, dovevano essere lasciati al disegno di legge che è all'esame della Commissione bilancio (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

nico, sull'articolo aggiuntivo Ermelli Cupelli Dis. 1.01, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 408 |
| Votanti .....         | 396 |
| Astenuti .....        | 12  |
| Maggioranza .....     | 199 |
| Hanno votato sì ..... | 204 |
| Hanno votato no ..... | 192 |

*(La Camera approva).*

*Hanno votato sì:*

Agostinacchio Paolo  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alibrandi Tommaso  
Aloi Fortunato  
Ambrogio Franco  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Auleta Francesco  
  
Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barontini Roberto  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boetti Villanis Audifredi

Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Crippa Giuseppe  
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Ferrara Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Formica Rino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Manca Nicola  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo

Martino Guido  
Mazzone Antonio  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Moschini Renzo

Nebbia Giorgio  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pinna Mario  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Pollice Guido  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Rinaldi Luigi  
Rizzo Aldo  
Rocelli Gianfranco  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Serafini Massimo  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Soave Sergio  
Sospiri Nino  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Hanno votato no:*

Abete Giancarlo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Andò Salvatore  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Anselmi Tina  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco

Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Barbalace Francesco  
Baslini Antonio  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belluscio Costantino  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Borgoglio Felice  
Bosco Bruno  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino

Cabras Paolo  
Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ciampaglia Alberto  
Ciocia Graziano  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Conte Carmelo  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Cristofori Adolfo  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Drago Antonino

Facchetti Giuseppe  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fincato Grigoletto Laura  
Fontana Giovanni  
Fornasari Giuseppe  
Franchi Roberto

Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gava Antonio  
Ghinami Alessandro  
Gioia Luigi  
Gitti Tarcisio  
Grippo Ugo

Ianniello Mauro

Laganà Mario Bruno  
La Russa Vincenzo  
lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Marianetti Agostino  
Mattarella Sergio  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore

Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Mongiello Giovanni  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pasqualin Valentino  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Righi Luciano  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Russo Ferdinando

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sangalli Carlo  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Sterpa Egidio

Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Visentini Bruno  
Viti Vincenzo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Benedikter Johann  
Bianco Gerardo

Castagnetti Guglielmo  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Dujany Cesare Amato  
Guerzoni Luciano  
Lattanzio Vito  
Lobianco Arcangelo  
Mancuso Angelo  
Riz Roland  
Tramarin Achille

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Bonetti Andrea  
Bortolani Francesco  
Caccia Paolo  
Ebner Michael  
Fioret Mario  
Foschi Franco  
Madaudo Dino  
Massari Renato  
Ricciuti Romeo  
Ruffini Attilio  
Savio Gastone  
Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,  
impegna il Governo

a predisporre, in ottemperanza alla più volte dichiarata volontà in tal senso, apposito disegno di legge per la definitiva inclusione degli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga nella tabella A di cui alla legge n. 930 del 1980.

9/3368/1

«QUIETI, SCAIOLA».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro senza portafoglio*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

GIUSEPPE QUIETI. No, signor Presidente.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore per la IX Commissione*. Faccio presente, signor Presidente, che è necessario, per motivi di coordinamento, al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge nel testo della Commissione aggiungere dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» le parole «come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985», in quanto la norma risulta altrimenti imprecisa.

PRESIDENTE. Ne prendo atto onorevole relatore. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la Presidenza è autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3368, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 424 |
| Votanti .....         | 395 |
| Astenuti .....        | 29  |
| Maggioranza .....     | 198 |
| Voti favorevoli ..... | 351 |
| Voti contrari .....   | 44  |

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alibrandi Tommaso  
Ambrogio Franco  
Andò Salvatore  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellini Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Badesi Polverini Licia  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barontini Roberto  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borgoglio Felice  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi  
  
Cabras Paolo  
Cafarelli Francesco  
Calonaci Vasco

Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casini Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Cristofori Adolfo  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
De Gregorio Antonio  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippio Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido  
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Martellotti Lamberto  
Martino Guido  
Mattarella Sergio  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Guastavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palopoli Fulvio  
Pasquin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Peggio Eugenio  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sastro Edmondo  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spataro Agostino  
Spini Valdo  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabrue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille

Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo Alfonso  
Visentini Bruno  
Viti Vincenzo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Agostinacchio Paolo  
Aloi Fortunato  
Baghino Francesco  
Berselli Filippo  
Boetti Villanis Audifredi  
Caradonna Giulio  
Del Donno Olindo  
Fini Gianfranco  
Florino Michele  
Guarra Antonio  
Guerzoni Luciano  
Lo Porto Guido  
Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Mazzone Antonio  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo

Rubinacci Giuseppe  
Servello Francesco  
Sospiri Nino  
Tassi Carlo  
Trantino Vincenzo  
Tringali Paolo

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Bortolani Franco  
Caccia Paolo  
Ebner Michl  
Fioret Mario  
Foschi Franco  
Madaudo Dino  
Massari Renato  
Ricciuti Romeo  
Ruffini Attilio  
Savio Gastone  
Stegagnini Bruno

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge n. 3318.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (3366).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali e che hanno replicato il relatore per la VIII Commissione d'Aquino e il ministro della pubblica istruzione.

Avverto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, la Presidenza ritiene inammissibili l'emendamento Cristofori 9.3 e gli articoli aggiuntivi Fiandrotti 9.01 e 9.03. Essi infatti ri-

guardano materie (rispettivamente il trattamento di quiescenza di alcune categorie di pubblici dipendenti, la promozione alla qualifica di direttore di divisione, lo svolgimento degli esami universitari di profitto) non strettamente attinenti a quelle contenute nel decreto-legge in esame, che disciplina solo aspetti puntuali e ben determinati del rapporto di pubblico impiego del personale delle forze armate, dei docenti universitari, nonché disposizioni particolari per i casi di pensionamento anticipato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite.

L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 2, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:*

È altresì esteso al 1986 il periodo transitorio di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

*All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:*

Al fine di garantire la continuità didattica, i vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere chiamati a ricoprire posti di ruolo disponibili, ancorché non messi a concorso, dalle facoltà presso cui all'atto della nomina prestano servizio in qualità di professori universitari di ruolo di seconda fascia, sempreché la chiamata avvenga per la medesima materia o per materia ricompresa nel raggruppamento per il quale il chiamato è risultato vincitore.

I professori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il loro consenso e su richiesta, nell'università per stranieri di Siena quali professori associati, nei limiti e nelle discipline previste dall'articolo 6 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1978, n. 744.

*Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:*

ART. 6-bis.

Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza in analogia a quanto previsto per il passaggio ad altra amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta: la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole.

*All'articolo 7 la parola: nominati è sostituita con la parola: eletti.*

*All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:*

Il disposto del secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati

divenuti associati i quali al momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

*All'articolo 9 dopo la parola: causa sono aggiunte le parole: o meno, ed è aggiunto il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al comma settimo del predetto articolo 10 non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

*L'articolo 10 è soppresso».*

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo modificato dalle Commissioni riunite; in riferimento all'articolo 1 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti. Do lettura dell'articolo 1 del decreto-legge:

«1. La validità del quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera».

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

In riferimento a questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

2. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare su questo emendamento, e non essendo stati presentati emendamenti in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 6 dello stesso è del seguente tenore:

«Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche su posti liberi ma non messi a concorso.*

6. 1.

FIANDROTTI.

*Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.*

6. 2.

FERRI, CAFIERO, CONTE ANTONIO,  
FAGNI, GUERRINI, MACCIOTTA.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

6. 3.

CASTAGNETTI, BATTAGLIA.

*Al comma 1-ter dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: degli organi accademici.*

6. 4.

LA COMMISSIONE.

Avverto altresì che all'articolo 6-bis, introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, aggiungere le seguenti: e gli incaricati stabilizzati.*

6-bis. 1.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: in analogia fino alla fine.*

6-bis. 2.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 6-ter.

1. Il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito dei professori ordinari, definito dalle norme di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esteso agli assistenti ordinari.

2. La misura del trattamento economico degli assistenti ordinari che optano per il regime d'impegno a tempo pieno è maggiorata del 40 per cento.

3. Per gli assistenti ordinari che optino

per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo dall'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai dipendenti medesimi, inoltre, è esteso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, nella misura di due terzi di quello dei professori della prima fascia.

4. Per gli assistenti di ruolo in aspettativa, in deroga all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, l'opzione per il tempo pieno può essere esercitata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si provvede in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6-bis. 01.

TAMINO.

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 6-ter.

1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di conferma.

2. Il giudizio di coerenza che la com-

missione di cui al comma 4 dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

3. Per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a ricercatore, la documentazione comprovante la preparazione è costituita da un attestato del rettore.

4. Accertata la coerenza, il candidato in possesso di un giudizio positivo espresso dalla facoltà di appartenenza ai fini del giudizio di idoneità a professore associato, viene inquadrato nei ruoli professionali pubblici, se iscritto nell'ordine professionale afferente all'area culturale di provenienza, ovvero nella qualifica funzionale più elevata dello Stato o equivalente se trattasi di altra amministrazione.

5. Al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare l'assegnazione avviene in via prioritaria per la sede di residenza dei candidati. All'atto della domanda dovrà comunque essere data la disponibilità per due sedi.

6. Se la coerenza non risulta accertata il candidato conserva il diritto a scegliere un'altra amministrazione.

7. Eventuali titoli aggiuntivi possono essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro della pubblica istruzione emana il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, corredato dall'elenco di tutte le amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti pubblici non di ricerca esistenti per favorire la possibilità di scelta dei candidati.

9. Il decreto del ministro della pubblica istruzione 11 novembre 1985, n. 6574, è abrogato. La documentazione presentata a norma di detto decreto può ritenersi valida laddove risulti compatibile con le norme di cui al presente articolo.

10. Le procedure per il passaggio di amministrazione previste dalle presenti disposizioni sono riproposte con cadenza annuale, limitatamente al personale di cui al primo comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ancora in servizio nelle università.

6-bis. 02.

VITI, FINCATO GRIGOLETTO, PORTATADINO, CAFARELLI, FRANCHI ROBERTO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, GAROCCHIO, CRISTOFORI, GHINAMI, BECCHETTI.

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 6-ter.

1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, di cui al n. 2) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, idonei a professore associato, sono assegnati in soprannumero alla facoltà di appartenenza nel ruolo dei professori associati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, ove abbiano completato al termine dell'anno accademico 1984-1985 un triennio di insegnamento presso una scuola di specializzazione della facoltà di appartenenza, certificato dal rettore dell'università con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito, ovvero al compimento del triennio medesimo.

2. Restano salve le chiamate e le assegnazioni già avvenute alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-bis. 04.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 6-ter.

1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, di cui al n. 2) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, idonei a professore associato, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione anche in soprannumero alla facoltà di appartenenza nel ruolo dei professori associati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, ove abbiano completato al termine dell'anno accademico 1984-1985 un triennio di incarico di insegnamento presso una scuola di specializzazione della facoltà di appartenenza, certificato dal rettore dell'università con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito, ovvero al compimento del triennio medesimo.

2. Restano salve le chiamate e le assegnazioni già avvenute alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-bis. 03.

VITI, FINCATO GRIGOLETTO, FRANCHI ROBERTO, CAFARELLI, PORTATADINO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, CRISTOFORI, BECCHETTI, GHINAMI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria, di fronte agli articoli di questo decreto-legge

che riguardano i docenti delle università, ritiene di dover condividere le critiche da più parti espresse circa l'inopportunità di continui interventi «a pioggia» in questa materia, interventi che non risolvono i problemi ma tendono soltanto ad accontentare, di volta in volta, settori particolari del mondo universitario.

Riteniamo invece che, a conclusione della discussione che dura ormai da anni nel Parlamento, sia giunto il momento di porre mano in modo organico ad una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, senza naturalmente snaturarne i principi ispiratori, in modo da adeguare quella normativa alla nuova situazione che si è venuta a creare nelle università.

Detto questo, riteniamo, però, che, di fronte allo stillicidio che periodicamente ha luogo e per il quale dobbiamo costantemente intervenire, spesso in modo inutile, considerato che i decreti cadono qualche volta per volontà dello stesso Governo, dopo essere stati modificati dal Parlamento, sia dovere delle Camere di non accettare la logica del rinvio *sine die* di problemi di cui è ormai urgente la soluzione.

È indubbio che sarebbe auspicabile provvedere in modo organico; ma già in occasione del lunghissimo *iter* della cosiddetta "legge Saporito" ci venne detto che, per un'approvazione in tempi rapidi del provvedimento, occorreva rinunciare a proporre modifiche, essendovi la possibilità di valutarle nell'ambito di successivi provvedimenti proposti dal Governo. Tali provvedimenti sono giunti di volta in volta all'esame del Parlamento ed è stata riproposta la medesima esigenza di non affrontare gli argomenti accantonati in occasione dell'esame della «legge Saporito», pur esistendo notevoli convergenze di posizioni in seno alla Commissione pubblica istruzione.

Per questa ragione, come ho detto, pur condividendo l'opinione di chi sostiene l'inopportunità di continuare con il sistema dei provvedimenti a pioggia, i deputati di democrazia proletaria hanno presentato alcuni emendamenti agli arti-

coli concernenti l'università, in una stesura già approvata, spesso per più volte, dalla Commissione pubblica istruzione della Camera, o comunque rispondente ad esigenze condivise dalla stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari, nonché a precise richieste provenienti dal mondo universitario.

Ci siamo limitati alla presentazione di tre soli emendamenti, che riteniamo dovrebbero essere accolti, insieme ad alcuni altri proposti da parlamentari della maggioranza, per dare almeno un segnale che ci si intende avviare nella direzione di porre mano in modo organico ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, senza stravolgimenti, ma verso la soluzione di problemi assai urgenti, data la situazione creatasi nel mondo universitario.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge, ricordo che l'articolo 7 del decreto stesso è del seguente tenore:

«Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, nominati membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, invia al Mini-

stero della pubblica istruzione propria dichiarazione autentica di disponibilità al passaggio ad altra amministrazione pubblica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base degli attestati pervenuti e della propria documentazione, compila e pubblica nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco completo del personale in oggetto specificandone qualifica, funzione, ed indicando le discipline di competenza dell'interessato dedotte dal raggruppamento concorsuale di afferenza. Il Ministero della pubblica istruzione, inoltre, invia copia dell'elenco citato alle amministrazioni pubbliche interessate.

3. Ciascuna pubblica amministrazione, presso la quale sia disponibile un posto di ruolo resosi vacante, corrispondente per qualifica, funzione e competenze, ad una almeno di quelle dichiarate dall'elenco di cui al comma precedente, ottenutane autorizzazione dalla propria direzione generale e dalla direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, invia al candidato prescelto dal succitato elenco, richiesta formale di assorbimento presso i propri uffici specificandone le modalità normative ed economiche. Fermi restando i diritti di legittima tutela della propria professionalità ed interessi, ove non faccia formale opposizione, l'interessato alla comunicazione di cui al precedente comma è tenuto al passaggio all'amministrazione emanante la comunicazione.

4. Tutti coloro che hanno presentato, nei termini di cui al comma 1, le dichiarazioni di cui allo stesso comma 1, fino all'eventuale effettiva presa di servizio presso altra amministrazione, sono mantenuti in servizio, per qualifica e trattamento economico-normativo, presso la facoltà di provenienza; se provenienti dal ruolo degli incaricati, essi sono utilizzati, presso la facoltà di provenienza o presso facoltà ricadente non oltre 200 Km. da quella di provenienza, per lo svolgimento

di compiti di docenza nell'ambito della propria materia o di materia affine.

7. 01.

TAMINO.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono aggiunte le seguenti parole:

«I professori ordinari che in precedenza sono stati professori incaricati stabilizzati e successivamente erano passati nel ruolo dei professori associati, sono collocati fuori ruolo nell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età ed a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo».

7. 02.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 8 del decreto stesso è del seguente tenore:

«Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui essi risultino vincitori di concorso al posto di ruolo di prima fascia, rimangono in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

8. 1.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

«La domanda, di cui al primo comma, è da intendersi non vincolante per coloro che l'hanno presentata».

8. 2.

TAMINO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. Limitatamente agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilizzati è indetta una 3ª tornata per gli esami di idoneità ad associato secondo le modalità di risposte del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. 3.

PAZZAGLIA, RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. I professori incaricati stabilizzati che non abbiano conseguito l'idoneità ad associato e che siano stati per almeno 10 anni incaricati, rimangono nella sede e nel posto che occupano, mantenendo il loro ufficio. Resta salva la facoltà per gli interessati di richiedere il passaggio ad altra amministrazione.

8. 4.

PAZZAGLIA, RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. I titolari di borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane. Gli oneri contri-

butivi per il riscatto degli anni di servizio sono a totale carico degli interessati.

8. 5.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Al fine di garantire la continuità didattica, coloro che risultino incaricati di insegnamento presso una scuola di specializzazione e che siano stati giudicati idonei a professore associato, ai soli fini dell'assegnazione di sede, sono equiparati ai professori incaricati che abbiano ottenuto l'idoneità a professore associato.

2. Al fine di garantire la continuità didattica, coloro che risultino incaricati di insegnamento per almeno un triennio presso una scuola di specializzazione e che siano stati giudicati idonei a professore associato, ai soli fini dell'assegnazione di sede, sono equiparati ai professori incaricati stabilizzati che abbiano ottenuto l'idoneità a professore associato.

8. 01.

VITI, FINCATO GRIGOLETTO, CAFARELLI, FRANCHI ROBERTO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, GAROCCHIO, PORTATADINO, CRISTOFORI, BECCHETTI, GHINAMI.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

In attesa della definizione di un loro specifico stato giuridico e, comunque, non oltre il compimento del 65º anno, i docenti incaricati stabilizzati e quelli ad

essi equiparati che non abbiano superato il giudizio di idoneità di cui gli articoli 50, 52, 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano il diritto a rimanere in servizio mantenendo il loro ufficio e la loro qualifica nella sede di appartenenza. Resta comunque salva la facoltà per gli interessati di richiedere il passaggio ad altra amministrazione secondo le forze e le modalità del presente articolo.

8. 02.

PAZZAGLIA, ALOI, RALLO, POLI BORTONE.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cafarelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CAFARELLI. Signor Presidente, sarò brevissimo, anche perché il collega Viti e la collega Fincato Grigoletto hanno già illustrato ieri, nel corso della discussione sulle linee generali, gli aspetti particolari del problema cui intendo riferirmi.

Lo scopo dell'articolo aggiuntivo 8.01, che voglio illustrare, è quello di eliminare la situazione di disagio che investe gli assistenti ordinari già giudicati idonei alla funzione di professore associato, ai quali sia stata respinta la domanda di inquadramento presso la facoltà di appartenenza, nonostante fossero parte integrante di essa come docenti con incarico di insegnamento presso una scuola di specializzazione.

Il mancato inquadramento è dovuto all'assenza di posti disponibili; questi docenti giudicati idonei sono, quindi, confluiti nella lista ideale istituita presso il Ministero della pubblica istruzione, in base alla quale il Ministero effettuerà d'ufficio le assegnazioni di sede. Ben diverso è stato il destino degli assistenti ordinari con incarico di insegnamento presso un corso di laurea i quali, una volta giudicati idonei, sono stati inquadrati a domanda nella sede di incarico.

Non si è dato quindi nessun valore al fatto che questi idonei sono assistenti ordinari, nonché idonei a professore associato ed hanno un incarico di insegnamento presso una scuola di specializzazione.

D'altra parte, a proposito di quest'ultimo punto, c'è da aggiungere che il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, all'articolo 11, definisce le scuole di specializzazione come veri e propri corsi ufficiali universitari. Non si possono non considerare contraddittorie le disparità di trattamento tra i docenti idonei incaricati dell'insegnamento presso una scuola di specializzazione ed i professori incaricati idonei. Appare quindi opportuno che il legislatore risolva, una volta per tutte, il problema equiparando queste due figure giuridiche, limitatamente ai fini dell'assegnazione di sede, secondo un criterio che risponde largamente ad esigenze di ragionevolezza e di giustizia. Per questo chiedo il voto favorevole dei colleghi sull'articolo aggiuntivo Viti 8.01.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 9 del decreto stesso è del seguente tenore:

«Le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa di servizio».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole: per causa o meno di servizio.*

9. 1.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: Le disposizioni di cui al comma settimo del predetto articolo 10 con le seguenti: Le predette disposizioni.*

9. 4.

LA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti di perequazione di cui al primo comma dello stesso articolo sono computati sull'importo di cui al richiamato articolo 10, secondo comma, fino al completo riassorbimento dell'assegno personale di cui al terzo comma dello stesso articolo 10.

9. 2.

CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI  
VINCENZO, AZZOLINI, BIAN-  
CHINI, BONALUMI, CARLOTTO,  
FOSCHI, GAROCCHIO, LOM-  
BARDO, PERUGINI, RICCIUTI,  
ROSSATTINI, TEDESCHI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. L'espressione «o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria» contenuta nell'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, numero 843, non si intende riferita ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione delle rispettive norme di legge o di regolamento, è prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in correlazione all'attribuzione sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

9. 3.

CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI  
VINCENZO, AZZOLINI, BIAN-  
CHINI, BONALUMI, CARLOTTO,  
FOSCHI, GAROCCHIO, LOM-  
BARDO, PERUGINI, RICCIUTI,  
ROSSATTINI, TEDESCHI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

I benefici di cui all'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi al personale avente, alla data del collocamento a riposo, gli stessi requisiti richiesti da detto comma, che sia cessato dal servizio antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa. La qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento di cui trattasi è attribuita ai soli fini del trattamento di quiescenza.

9. 01.

FIANDROTTI.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

Non sono soggetti a giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizio di idoneità che provengono dal ruolo esaurimento degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, o dalle categorie elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. 02.

FIANDROTTI.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

Gli esami di profitto si svolgono sotto la responsabilità del presidente della com-

missione e con la partecipazione di almeno un altro assistente, ricercatore o cultore della materia da lui prescelta. I nominativi degli esaminatori e le modalità degli esami sono stabiliti dal professore ufficiale della commissione e verranno comunicati all'inizio del corso al preside della facoltà.

9. 03.

FIANDROTTI.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'emendamento Cristofori 9.3 e gli articoli aggiuntivi Fiandrotti 9.01 e 9.03 sono stati dichiarati inammissibili.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cristofori. Ne ha facoltà.

NINO CRISTOFORI. Signor Presidente, prendo atto delle valutazioni della Presidenza riguardo al mio emendamento 9.3, relativo al pubblico impiego, che è stato ritenuto inammissibile.

L'articolo 9 rappresenta un atto di giustizia rispetto ad un decreto-legge approvato frettolosamente, in quanto il Governo pose la questione di fiducia. In sostanza con tale decreto si sono penalizzati i lavoratori dipendenti del pubblico impiego che andavano in pensione, rispetto a coloro i quali venivano licenziati e che mantenevano in sostanza inalterati i loro diritti sull'indennità integrativa speciale, fortemente decurtata nei confronti dei pensionati. Vorrei ricordare ai colleghi il contesto nel quale approvammo quel decreto-legge. Rammento ancora le dichiarazioni rese dal senatore Schietroma e la lettera da lui inviata all'allora Presidente del Consiglio Spadolini, con la quale si cercava di chiarire la portata di quel provvedimento.

Nei riguardi dei lavoratori che chiedevano il prepensionamento, e per i quali venivano stabilite due quote integrative speciali, l'una riferita *ad personam* e l'altra soggetta alle modifiche della perequazione, si doveva intendere che tale pe-

requazione scattava per intero. Questa valutazione non era contenuta solo nella circolare dell'allora ministro Schietroma, ma anche in due ordini del giorno votati al Senato dopo che il Governo aveva espresso il suo parere favorevole. L'efficacia degli ordini del giorno è a tutti nota e purtroppo la sostanza del decreto-legge era ben diversa. Da questa normativa sono stati colpiti soprattutto gli insegnanti, i quali più frequentemente usufruiscono di questa norma. Con l'emendamento 9.2 da me presentato, si compie un atto di giustizia nei confronti di questa categoria, e si rispetta la volontà del Parlamento. Pertanto sono favorevole all'articolo 9 con le modifiche apportate dalla Commissione e con quella contenuta nel mio emendamento 9.2.

PRESIDENTE. È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati?

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Accetto l'emendamento 2.1 del Governo; raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.4 della Commissione. Ricordo comunque che gli emendamenti 6.4, 6-bis. 2 e 9.4 della Commissione sono diretti ad una maggiore chiarezza del testo. Per questo li raccomando all'Assemblea.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Fiandrotti 6.1, Ferri 6.2, Castagnetti 6.3 e Rallo 6-bis.1. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 6-bis.2 della Commissione. Parere contrario esprimo sull'articolo aggiuntivo Tamino 6-bis.01. Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo 6-bis.02 a trasformare in ordine del giorno i punti da 3 a 10 dello stesso, mentre la Commissione ne accetta i punti 1 e 2. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pazzaglia 6-bis.04 e Viti 6-bis.03.

Invito l'onorevole Tamino a ritirare il suo articolo aggiuntivo 7.01 e a presen-

tare un ordine del giorno in materia. In caso contrario, il parere della Commissione è negativo. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pazzaglia 7.02 e 8.02, Viti 8.01, nonché sugli emendamenti Rallo 8.1, Tamino 8.2, Pazzaglia 8.3, 8.4 e 8.5, Rallo 9.1. Invito l'onorevole Cristofori a ritirare il suo emendamento 9.2, per il quale il parere è contrario.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 9.4 della Commissione, mentre, infine, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fiandrotti 9.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore, con l'eccezione degli identici emendamenti Ferri 6.2 e Castagnetti 6.3, per i quali, in coerenza con le motivazioni che hanno indotto il Governo, in Commissione, a rimettersi a quest'ultima, e per le considerazioni già richiamate ieri sera, in sede di replica, cioè per la preoccupazione che al di là delle intenzioni gli effetti dell'approvazione degli emendamenti procurino difficoltà di funzionamento alle università di nuova istituzione, o comunque a quelle di minori dimensioni, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 2.1, del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 6.4 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Fiandrotti 6.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ferri 6.2 e Castagnetti 6.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferri. Ne ha facoltà.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, mi limiterò a poche parole.

I colleghi hanno già ascoltato quanto ha detto il ministro. Io voglio sottolineare che il nostro emendamento investe la responsabilità di tutti i colleghi. Infatti, con i due commi che proponiamo di sopprimere, viene stabilito un meccanismo in base al quale vengono sistematicamente svuotate le piccole università a vantaggio delle grandi università, e spesso anche a danno delle grandi università. Si tratta di un meccanismo infernale, che vanifica ogni possibilità di reale programmazione e di riequilibrio del sistema universitario.

I colleghi devono riflettere anche sul significato letterale del testo di cui proponiamo la soppressione e devono comprendere quale danno esso nasconde per il sistema universitario italiano e, in particolare, per le piccole università di nuova istituzione *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola soltanto per dichiarare il voto favorevole dei deputati repubblicani alla proposta soppressiva dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 6 per le ragioni testé illustrate dall'onorevole Ferri e con la raccomandazione a quei colleghi della maggioranza che spesso si prodigano per l'istituzione di nuove università a rendersi conto che oggi hanno l'occasione per salvaguardare tali nuove università dal pericolo che sia loro sottratto il personale docente migliore.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

L'emendamento da noi presentato salvaguarda le università periferiche. E prendiamo atto con soddisfazione del fatto che il Governo si sia rimesso all'Assemblea, consapevole della serietà del problema da noi posto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ferri 6.2 e Castagnetti 6.3, non accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 388 |
| Votanti .....         | 387 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 194 |
| Voti favorevoli ..... | 218 |
| Voti contrari .....   | 169 |

*(La Camera approva).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Rallo 6-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 6-bis.2 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tamino 6-bis.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

**GIANNI TAMINO.** Signor Presidente, desidero ricordare che l'articolo aggiuntivo

in discussione riproduce un'analogha proposta emendativa che, durante il dibattito svoltosi sul precedente decreto decaduto, venne approvata dalla Commissione istruzione. Quindi, invito i colleghi a votare in maniera coerente con quello che fu il voto espresso a maggioranza dalla Commissione istruzione sul precedente decreto-legge in materia.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tamino 6-bis.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Viti, il relatore ed il Governo hanno dichiarato di accettare i primi due commi del suo articolo aggiuntivo 6-bis.02; mentre, per quanto riguarda i rimanenti commi (dal 3 al 10), le hanno rivolto l'invito a trasfonderli in un ordine del giorno. Accoglie tale invito?

**VINCENZO VITI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo aggiuntivo Viti 6-bis.02, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

I successivi articoli aggiuntivi Pazzaglia 6-bis.04 e Viti 6-bis.03 sono sostanzialmente identici, in quanto differiscono solo nell'espressione, contenuta al primo comma: «Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento (...) sono assegnati in soprannumero...» (riportata nel primo articolo aggiuntivo), e: «gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento (...) sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione anche in soprannumero...» (riportata nel secondo).

Onorevole relatore, mi pare che sostanzialmente non vi sia differenza.

**SAVERIO D'AQUINO, Relatore per la VIII Commissione.** Sostanzialmente non ve n'è. Comunque, anche se ve ne fosse, il parere è contrario su entrambi.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

**PRESIDENTE.** Sì, lo so, volevo solo conoscere il suo parere sulla sostanziale identità degli emendamenti.

**SAVERIO D'AQUINO, Relatore per la VIII Commissione.** Sostanzialmente sono identici, signor Presidente.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Passiamo ai voti.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Pongo congiuntamente in votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, gli articoli aggiuntivi Pazzaglia 6-bis.04 e Viti 6-bis.03, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 381 |
| Votanti .....         | 380 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 191 |
| Voti favorevoli ..... | 74  |
| Voti contrari .....   | 306 |

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole Tamino, il relatore ed il Governo le hanno rivolto l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 7-bis.01.

**GIANNI TAMINO.** Accolgo tale invito e convergo, nella sostanza, su quella parte dell'articolo aggiuntivo Viti 6-bis.02 che sarà trasformata in ordine del giorno, di contenuto analogo a quello del mio articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 7.02, su cui è stata chiesta la votazione segreta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 7.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 383 |
| Maggioranza .....        | 192 |
| Voti favorevoli .....    | 50  |
| Voti contrari .....      | 333 |

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Rallo 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 8.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

**GIROLAMO RALLO.** Sarò brevissimo, signor Presidente. Questo emendamento at-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

tiene ad un problema di notevole gravità, che coinvolge alcune migliaia di docenti incaricati stabilizzati, che per parecchi anni (alcuni addirittura per oltre 30 anni) hanno prestato la loro opera nell'università. Quando si è trattato di conseguire l'idoneità ad associato, purtroppo — sappiamo come sono andati quegli esami! — non sono riusciti a superare la prova. Di questi soggetti si è, in parte, occupato il collega Viti, con due commi di un suo articolo aggiuntivo all'articolo 6, che l'Assemblea ha già approvato, ma non ritengo che ciò costituisca una garanzia sufficiente per gli interessati. La finalità che si prefigge l'emendamento ora in esame è appunto quella di garantire a coloro che per almeno 10 anni abbiano prestato servizio come incaricati stabilizzati nelle università la permanenza nell'incarico e nella sede consentendo loro, quindi, di concludere serenamente la carriera, anzichè essere trasferiti chissà dove, e magari perdere non soltanto la possibilità di vivere accanto ai propri cari, ma anche l'incarico stesso loro attribuito e grazie al quale hanno svolto per tanti anni un'opera meritoria a difesa delle università.

Per queste ragioni, invito i colleghi a votare a favore sull'emendamento Pazzaglia 8.4, che intende tutelare una così benemerita categoria (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 8.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Sull'emendamento Pazzaglia 8.5 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 8.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 377 |
| Votanti .....         | 376 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 189 |
| Voti favorevoli ..... | 58  |
| Voti contrari .....   | 318 |

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Aloi Fortunato  
Ambrogio Franco  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano  
  
Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Barbera Augusto  
Barontini Roberto  
Bassanini Franco  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bonalumi Gilberto  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Cabras Paolo  
Cafarelli Francesco  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco

Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castangola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
De Gregorio Antonio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Guiseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dutto Mauro

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Caravaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Luciano  
Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippo Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Mattarella Sergio  
Mazzone Antonio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petrucchioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisanu Giuseppe

Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossino Giovanni  
Rubinaci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Santini Renzo  
Saretta Giuseppe  
Sastro Edmondo  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trantino Vincenzo  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Visentini Bruno  
Viti Viocenzo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno

Zampieri Amedeo  
Zanibon Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zoppetti Francesco  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sugli identici emendamenti Ferri 6.2 e Castagnetti 6.3:*

Alagna Egidio

*Si è astenuto sugli articoli aggiuntivi Pazzaglia 6. bis.04 e Viti 6. bis.03:*

Tramarin Achille

*Si è astenuto sull'emendamento Pazzaglia 8.5:*

Tempestini Francesco

*Sono in missione:*

Amedei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Bonetti Andrea  
Bortolani Franco  
Caccia Paolo  
Ebner Michl  
Fioret Mario  
Foschi Franco  
Madaudo Dino  
Martellotti Lamberto  
Massari Renato  
Ricciuti Romeo  
Ruffini Attilio  
Savio Gastone  
Stegagnini Bruno

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Viti 8.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 8.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rallo 9.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Volevo semplicemente ricordare all'Assemblea un fenomeno che si verifica frequentemente. Si parla male delle leggi approvate dalle Camere: ora, questo è un esempio per il quale tale abitudine può trovare giustificazioni, non soltanto per quanto riguarda la sostanza, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la forma. Il relatore, procedendo con il paraocchi, ha espresso parere negativo sul mio emendamento. Voglio allora rivolgermi all'Assemblea, dando lettura del testo proposto dal Governo, che contiene la seguente espressione: «ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità o meno di servizio». Questa è lingua italiana...! Io proponevo di eliminare l'espressione: per causa di servizio. Questo perché mi pare che il significato sia esattamente identico. L'espressione da adottare sarebbe dunque: «per morte o per invalidità». L'Assemblea giudichi e decida *(Applausi a destra)!*

ALBERTO GAROCCHIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Presidente, mi pare che la dizione non sia quella ricordata ora dal collega Rallo, ma la seguente: «per causa o meno di servizio» che ritengo possa andar bene anche da un punto di vista linguistico.

PRESIDENTE. Quindi, la Commissione e il Governo mantengono il loro parere.

Pongo in votazione l'emendamento

Rallo 9.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

GIROLAMO RALLO. Bocciate la lingua italiana!

PRESIDENTE. Onorevole Cristofori, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 9.2?

ADOLFO CRISTOFORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cristofori.

Ricordo che l'emendamento Cristofori 9.3 è inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento 9.4 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo altresì che gli articoli aggiuntivi Fiandrotti 9.01 e 9.03 sono inammissibili.

Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo Fiandrotti 9.02, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Nessuno chiedendo di parlare e non

essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera

nell'approvare il disegno di legge n. 3366 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, con riferimento alle procedure per il passaggio dall'Università ad altre amministrazioni pubbliche del personale avente titolo a partecipare al giudizio d'idoneità a professore associato o a ricercatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

impegna il Governo,

e per esso il

ministro della pubblica istruzione

ad emanare un decreto integrativo di quello emanato l'11 novembre 1985 ai sensi del comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, con il quale:

1) si riaprano i termini per la presentazione della domanda di passaggio di amministrazione;

2) si preveda che l'assegnazione di sede avviene in via prioritaria per quella di residenza dei candidati e comunque senza impegno di questi a non avvalersi della possibilità di essere trasferiti per un periodo determinato di tempo;

3) si preveda l'attestato di lavoro del Rettore come documentazione comprovante la preparazione acquisita nell'Università solo per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a ricercatore;

4) si evidenzi che l'inquadramento nella nuova amministrazione avviene per il livello funzionale più alto e che gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore afferente all'area culturale di provenienza, hanno diritto ad essere inquadrati nei ruoli professionali, se esistenti

nell'amministrazione, e nel contempo si preveda che titoli aggiuntivi possono essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori.

Il medesimo decreto dovrà essere corredato dall'elenco di tutte le amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti pubblici non di ricerca esistenti per favorire la possibilità di scelta dei candidati.

(9/3366/1)

«VITI, FINCATO GRIGOLETTO, PORTATADINO, CAFARELLI, FRANCHI ROBERTO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, GAROCCHIO, CRISTOFORI, GHINAMI, BECCHETTI, CASTAGNETTI, TAMINO».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo, il presentatore insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

VINCENZO VITI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3366/1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### **Votazione segreta di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3366, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (3366).

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 393 |
| Votanti .....         | 246 |
| Astenuti .....        | 147 |
| Maggioranza .....     | 124 |
| Voti favorevoli ..... | 194 |
| Voti contrari .....   | 52  |

*(La Camera approva).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alberini Guido  
Aloi Fortunato  
Ambrogio Franco  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Anselmi Tina  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano  
  
Baghino Francesco  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Barbalace Francesco  
Barontini Roberto  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni

Biasini Oddo  
Boдрato Guido  
Boeti Villanis Audifredi  
Bonalumi Gilberto  
Bosco Bruno  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino

Cabras Paolo  
Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Caradonna Giulio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ciampaglia Alberto  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Cuoјati Giovanni  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Da mommio Giorgio  
D'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Re Carlo  
Drago Antonino  
Dutto Mario

Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Laura  
Florino Michele  
Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Franchi Roberto

Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Ghinami Alessandro  
Gioia Luigi  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Grippa Ugo  
Guarra Antonio

Ianniello Mauro  
Ingrao Pietro

Laganà Mario Bruno  
La Russa Vincenzo  
Lega Silvio  
Lobianco Arcangelo  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Mattarella Sergio

Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Mongiello Giovanni  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonio  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Pollice Giulio  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prete Luigi  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Quarta Nicola  
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Sabbatuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giovanni  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio

Tramarin Achille  
Trantino Vincenzo  
Tringali Paolo

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visentini Bruno  
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Angelini Vito  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Balbo Ceccarelli Laura  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchino Schelotto Giovanna  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Colonaci Vasco  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciocci Lorenzo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Cnte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Gregorio Antonio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Gianni Alfonso

Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Luciano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natali  
Loda Francesco  
Lops Pasquale

Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Manca Nicola  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonio  
Mannuzzu Salvatore  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio

Onorato Pierluigi

Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pinna Mario  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario

Poli Gian Gaetano  
Proietti Franco

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rizzo Aldo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Sastro Edmondo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serafini Massimo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tempestini Francesco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Vacca Giuseppe  
Vignola Giuseppe  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Bonetti Andrea  
Bortolani Franco  
Caccia Paolo  
Ebner Michl  
Fioret Mario  
Foschi Franco  
Madaudo Dino  
Martellotti Lamberto  
Massari Renato

Ricciuti Romeo  
Ruffini Attilio  
Stegagnini Bruno

### **Approvazioni in Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla I Commissione (Affari costituzionali):*

«Adeguamento delle pensioni straordinarie» (3026);

«Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale» (approvato dal Senato) (3474);

*dalla XIII Commissione (Lavoro):*

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» (2989-ter) risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3 e 5 (commi 1, 3 e 7 del disegno di legge numero 2989), (approvato dalle Commissioni riunite V e XI del Senato) con modificazioni, e con l'assorbimento della proposta di legge:

MARTINAT ed altri: «Modifica alla legge 1º giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti in favore dell'occupazione giovanile» (212), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3369); e delle concorrenti proposte di legge: Proposta di legge d'iniziativa popolare: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (5); Valensise ed altri: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (545); Zanone ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e**

sull'imposta sulle successioni e donazioni (2478); Napolitano ed altri: Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2580); Visco ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l'incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell'imposta e razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale (3059); Rubinacci ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3150).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; e delle concorrenti proposte di legge: proposta di legge di iniziativa popolare: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF; Valensise, Rubinacci, Pazzaglia, Sospiri, Tatarella, Tringali, Alpini e Abbatangelo: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF; Zanone, Bozzi, Baslini, Battistuzzi, d'Aquino, De Luca, Facchetti, Ferrari Giorgio, Patuelli, Serrentino e Sterpa: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni; Napolitano, Reichlin, Bellocchio, Triva, Macciotta, Antoni, Auleta, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Dardini, Pierino, Sarti Armando e Umidi Sala: Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visco, Napolitano, Reichlin, Rodotà, Minervini, Bassanini, Bellocchio, Antoni, Macciotta, Triva, Alinovi, Auleta, Balbo

Ceccarelli, Brina, Bruzzani, Cafiero, Ciofi degli Atti, Dardini, Ferrara, Giovannini, Guerzoni, Mannuzzu, Onorato, Pierino, Sarti Armando, Umidi Sala, Cardinale, Gasparotto, Mannino Antonino, Marucci, Martellotti, Petrocelli, Sandirocco, Scaramucci, Martellotti, Petrocelli, Sandirocco, Scaramucci Guaitini e Virgili: Norme volte a perequare la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l'incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell'imposta e razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale; Rubinacci, Almirante, Pazzaglia, Servello, Valensise, Rauti, Tremaglia, Alpini, Parigi, Mennitti, Tatarella, Martinat, Boetti Villanis Audifredi, Baghino, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Muscardini Palli, Pellegatta, Franchi Franco, Forner, Tassi, Berselli, Matteoli, Fini, Miceli, Maceratini, Caradonna, Sospiri, Abbatangelo, Parlato, Guarra, Manna, Mazzone, Del Donno, Poli Bortone, Agostinacchio, Aloï, Lo Porto, Rallo, Trantino, Tringali e Macaluso: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ricordo che su questo decreto-legge la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 1 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3369, nella seduta del 9 gennaio 1986.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la sua relazione, il relatore per la maggioranza, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, svolgerò una relazione, che il collega Usellini potrà integrare, per dare conto alla Camera innanzitutto dello stato di un provvedimento che, nella sua formulazione originaria, venne presentato dal Governo l'11 ottobre 1985, sotto la forma di un disegno di legge che conteneva, oltre alla revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche incentivi fiscali per gli investimenti, nonché una attenuazione delle imposte sulle successioni e sulle donazioni. Questi ultimi due temi saranno oggetto di provvedimenti a parte; anzi, il Governo ha già presentato quello relativo alle successioni.

La Commissione finanze e tesoro della Camera iniziò la discussione del disegno di legge, ed ebbe luogo un ampio dibattito, che già da tempo andava maturando rispetto alla necessità di dare risposte urgenti sul carico eccessivo che sui contributi aveva assunto l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Vi era dunque la necessità di procedere rapidamente, e di emanare mediante un decreto-legge la disciplina che avrebbe dovuto trovare applicazione fin dal 1° gennaio 1986, perché era connessa con un periodo di imposta ad anno solare, proprio del tributo.

L'urgenza del provvedimento era anche determinata dal fatto che le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, data l'importanza e la molteplicità delle variazioni previste, dovevano essere fatte conoscere ai sostituti d'imposta in tempo utile perché si predisponessero ad applicarle.

Vi era anche, d'altro canto, la necessità di dare, attraverso il decreto-legge, un segno della volontà riequilibratrice del Governo nei confronti di coloro, lavoratori dipendenti e pensionati, che in linea di massima avevano subito il carico più pesante dell'IRPEF, dall'anno della sua istituzione.

Rispetto al disegno di legge originario, il decreto presenta notevoli variazioni. La più importante è quella relativa al fatto che il minimo imponibile che era stato

introdotto nel disegno di legge è stato successivamente eliminato.

Le conseguenze principali dell'introduzione del minimo imponibile, vantaggi, ma anche limiti, erano state già evidenziate nella discussione nella Commissione finanze della Camera. La disciplina del minimo imponibile comportava conseguenze per i redditi immediatamente superiori ai sei milioni; fino ad un certo ammontare c'era la tassazione integrale dell'incremento di reddito. Era questa la conseguenza considerata dannosa, sbagliata, e pertanto da correggere. A tale correzione ostavano però i limiti di gettito che il Governo si era proposto. Vorrei anzi ricordare che si levò a suo tempo anche qualche autorevole voce...

VARESE ANTONI. Autorevole, ma della maggioranza!

FRANCO PIRO, *Relatore per la maggioranza*. ... che sosteneva che anche quel disegno di legge del Governo era spropositato, rispetto alla disponibilità esistente in sede di bilancio. Devo dire che quelle voci vennero considerate da me, come relatore, ma anche da altri colleghi, sostanzialmente pessimistiche, non perché si ponessero i problemi dei limiti del bilancio, ma perché forse non si rendevano conto che nella struttura del bilancio viene spesso incorporata una quota non prevista, che è quella che appunto viene determinandosi grazie all'espansione delle entrate dovuta all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Probabilmente quando avremo la possibilità, superati gli scioperi della Banca d'Italia, di conoscere l'andamento complessivo del gettito, potremo rilevare che effettivamente taluni effetti vi sono stati. È questa la ragione per la quale ci siamo rivolti al Governo, in sede di Commissione, per richiedere che talune delle conseguenze negative previste nel meccanismo venissero superate. Il Governo ha ritenuto di emanare un decreto-legge nel quale il minimo imponibile viene eliminato — se mi si consente il termine — in diritto ma non in fatto, giacché il Governo

ha poi introdotto una serie di meccanismi di detrazione che danno la possibilità di considerare l'esistenza di un minimo imponibile di fatto tuttora presente.

La disciplina prevista dal decreto-legge in discussione è stata sicuramente resa possibile dalla maggiore previsione di perdita di gettito per il 1986, introdotta su proposta del Governo nella legge finanziaria e risultante sicuramente più generosa rispetto alla cifra inizialmente prevista. Tale disponibilità è stata resa possibile, senza modificare le cifre del disavanzo e del fabbisogno, dalle maggiori entrate, osserva il Governo, derivanti dall'aumento intervenuto nel frattempo sugli oneri fiscali relativi ai prodotti petroliferi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIUSEPPE AZZARO

FRANCO PIRO, *Relatore per la maggioranza*. Indubbiamente, però, avere eliminato il meccanismo del minimo imponibile, così come era previsto, ha comportato la necessità per il Governo di dover insistere sullo strumento tradizionale, che è quello relativo alle detrazioni di imposta.

Il decreto-legge che stiamo esaminando dà una forte importanza — e credo che ciò sia giusto — alla famiglia monoreddito, ai familiari che sono a carico di una famiglia monoreddito, e naturalmente ha dovuto spaccare il primo scaglione, proprio perché l'eliminazione del minimo imponibile ha comportato la necessità dell'introduzione di uno scaglione di reddito fino a 6 milioni con una aliquota del 12 per cento.

Anche considerando la più ampia disponibilità di rinuncia di gettito, possiamo considerare — ed è l'aspetto fondamentale del decreto di cui stiamo discutendo — che vi è un'attenuazione delle aliquote, e quindi un'attenuazione della progressività nelle fasce medie dei redditi, senza che si verifichino quegli effetti negativi, soprattutto nella prima fascia,

quella dei pensionati, quella dei lavoratori stagionali o a tempo parziale, che nella originaria stesura del disegno di legge potevano subire conseguenze negative da quella impostazione.

È un punto, questo, molto importante, onorevoli colleghi, giacché il decreto-legge in discussione nasce non solo dal disegno di legge che il Governo aveva presentato, ma anche e soprattutto dalle diverse sollecitazioni che in sede parlamentare nel corso degli ultimi anni sono state effettuate, in ordine alla necessità di rivedere le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito, che si era fatta pressante a seguito delle discussioni che si sono svolte sull'imposta sul reddito in ogni parte del mondo.

Le proposte di iniziativa parlamentare avevano certo un vincolo meno stringente rispetto al disegno di legge del Governo: mi riferisco, in particolare, alla proposta di legge d'iniziativa popolare, nonché a quelle presentate dagli onorevoli Valensise ed altri e Zanone ed altri, che sono state elaborate per prime. Tali proposte, a parere del relatore, non si misuravano con i problemi di vincolo di gettito, che evidentemente sono essenziali quando ci si confronta con dinamiche di questa natura.

Il nodo vero era che queste proposte di legge (parlo innanzitutto della n. 545 dell'onorevole Valensise e poi anche della n. 2478 dell'onorevole Zanone ed altri) riducevano le aliquote per il 1985, rivedevano le aliquote degli scaglioni a partire dal 1° gennaio 1986 e prevedevano, per il settembre di ogni anno, l'emanazione di un decreto per la variazione degli importi degli scaglioni secondo la variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati. Gli oneri di queste proposte erano stati, a parere del relatore (ebbi modo di dirlo in Commissione e non ho difficoltà a ripeterlo qui in aula), largamente sottostimati. Si trattava però — e si tratta — di importanti suggerimenti, soprattutto in ordine al metodo da adottare, cioè alla rivalutazione delle deduzioni dall'imponibile anziché delle detrazioni dall'imposta, perché il primo metodo è sicuramente innovativo ed è

quello che in prospettiva sicuramente meglio si adatta alle trasformazioni in corso nella realtà sociale.

Non dobbiamo mai dimenticare che il grande passaggio che sta avvenendo dal lavoro dipendente al lavoro autonomo comporterà la necessità di richiedere, se mi si passa il termine, sempre più scelte e sempre meno imposte. Sarà cioè sempre più necessità del sistema tributario ottenere la collaborazione dei contribuenti in ordine ad un livello di pressione fiscale tollerabile, misurabile e in ogni caso controllabile dallo stesso contribuente, anche in ordine ai criteri con i quali vengono fatte le dichiarazioni dei redditi.

Venne poi presentata la proposta di legge n. 2580 degli onorevoli Napolitano ed altri, che sostanzialmente elevava le detrazioni d'imposta e modificava gli scaglioni per il 1985. Tale proposta fu assorbita dalla n. 3059, presentata dagli onorevoli Visco e Napolitano, che affrontava una tematica più vasta, senza limitarsi a perequare la misura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè alla riduzione della incidenza delle aliquote, o alla gestione amministrativa dell'imposta e alla razionalizzazione dell'imposizione sui redditi da capitale.

Faceva invece uno sforzo per discutere dell'imposta sul reddito, cercando di affrontare anche altre questioni relative al nostro sistema tributario, partendo probabilmente dalla considerazione — per altro esplicitata nella relazione che accompagnava la proposta di legge — che l'eccessivo carico che è venuto a gravare sull'imposta sul reddito delle persone fisiche discende dalla mancata acquisizione di materia imponibile nel corso di tutto il decennio successivo alla riforma tributaria, per le forme ed i modi in cui si sono realizzate un complesso di esenzioni ed agevolazioni, che ora giustamente il Governo sta cercando di limitare.

E questo provvedimento si inserisce in una logica di coerenza nel governo del sistema tributario del nostro paese, segna un passo fondamentale lungo la via individuata fin dal novembre 1983, quando furono presentati i provvedimenti relativi

all'imposta di conguaglio, alla tassazione dei titoli atipici, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (cioè ad una serie di redditi da capitale), seguiti poi dai provvedimenti relativi alla acquisizione di materia imponibile in alcuni settori di lavoratori autonomi e di professionisti. Successivamente — e finalmente — si è manifestata la necessità di compensare l'acquisizione di quella materia imponibile mediante la riduzione dell'effetto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che, dobbiamo dirlo ad alta voce, ha gravato essenzialmente sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.

La proposta che allora fu presentata dai colleghi della sinistra indipendente e del gruppo comunista prevedeva l'introduzione, per l'appunto, del minimo imponibile. Essi poi pensavano di correggere gli effetti di certe distorsioni (di cui erano consapevoli) mediante meccanismi che facevano di fatto affidamento su una più larga rinuncia al gettito previsto dal Governo in ordine all'IRPEF, giacché essi si proponevano di recuperare gettito mediante altre operazioni tributarie, come quelle relative alle imposte specifiche.

Ora, questo ho voluto farlo non solo per dare conto, onorevoli colleghi, delle proposte di legge che, a livello di iniziativa parlamentare, erano state presentate, ma anche per dar conto del fatto che il Parlamento ha prestato grandissima attenzione nei confronti dei provvedimenti che sono stati presentati, e le ragioni, per le quali è, secondo me, da valutare positivamente (anche da parte dei colleghi dell'opposizione che evidentemente si opporranno ai meccanismi prescelti), sono che, come essi stessi dovranno riconoscere, comunque, questo provvedimento rappresenta un passo avanti sulla via della giustizia tributaria: proprio il passo avanti che da diverse parti era stato richiesto! Voglio dire che in Italia si contano più di 100 tributi, ma solo quattro costituiscono la sostanza corpora del gettito tributario, questa è la situazione, nella quale possono anche esserci casi di qualche imposta che risulta un po' antica. Un giorno ed in altra sede si potrà vedere

di fare qualche calcolo, per vedere se non esista qualche imposta la cui esazione costi più di quanto effettivamente essa renda all'erario; potremo allora renderci conto che questi che possiamo chiamare i quattro pilastri fondamentali (l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali; l'imposta sul valore aggiunto all'importazione sugli scambi; l'imposta sostitutiva sui depositi bancari; soprattutto l'imposta sul reddito delle persone fisiche), assicurano, da soli, più della metà del gettito tributario!

Dopo i già richiamati provvedimenti del novembre 1983, vi sono stati miglioramenti nel gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che, in altri tempi, ha presentato una consistenza di gettito non lontana da quella fornita dal superbollo diesel. È vero che la situazione del reddito delle imprese e società è fortemente cambiata, anzi è positivamente cambiata nel corso di questi ultimi anni, ed anche gli effetti di gettito si vedono perché, certamente, la situazione delle imprese è migliore; tuttavia permangono, a parere del relatore, una serie di trucchi di erosione, cioè di evasione legale dell'imposta, compreso quello più conosciuto, consistente nel fondere le società con utili, con società con perdite, senza che vi sia quel fine di affari che abbiamo potuto verificare in altre legislazioni e che, obiettivamente, vanno riviste da parte del Governo. Troppe volte, infatti, si ha la sensazione che se è vero che, fatta una legge, l'inganno è quasi sempre trovato, non è men vero che è necessario evitare che un inganno di questa natura (come quello relativo all'elusione dell'imposta tramite queste operazioni di fusione), possa prolungarsi per lunga data.

Questa nostra regina del sistema tributario, probabilmente nel 1985 avrà reso dieci volte di più dell'anno in cui l'imposta andò a regime, cioè il 1976. Per depurare il significato dai costi dell'inflazione, possiamo aggiungere che rispetto al prodotto interno lordo, il peso dell'IRPEF è già arrivato, nel 1985, a quasi il 9 per cento, più del doppio ri-

spetto alla percentuale di dieci anni fa. È vero che vi sono stati inasprimenti delle imposte sul valore aggiunto, sulla benzina, decisi per legge, mentre l'IRPEF è stata inasprita di fatto e non di diritto, dalla più ingiusta imposta che è e resta, l'inflazione.

Certamente, il modo migliore, la via maestra per continuare a ridurre gli effetti del drenaggio fiscale, continua ad essere la riduzione dell'inflazione e a lungo in quest'aula si è discusso, sulla via da intraprendere per ottenere quella riduzione dell'inflazione che non faccia riprodurre questo meccanismo iniquo che si chiama drenaggio fiscale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Piro, sono rammaricato di doverla avvisare che i 20 minuti a sua disposizione per lo svolgimento della relazione sono purtroppo trascorsi.

**FRANCO PIRO.** La ringrazio, signor Presidente, non ho voluto minimamente dare ai colleghi qualche sensazione di fretta, al fine anche di affrontare le questioni poste da altre proposte legislative di iniziativa parlamentare.

Concludo rapidamente, dicendo, signor Presidente, che la discussione svoltasi in Italia non è dissimile da quelle svoltesi in altri paesi. Voglio, però, far osservare che attorno a questo provvedimento sono nate opinioni sulla possibilità di ridurre, di eliminare il drenaggio fiscale fino alla radice, evitando cioè la ripetizione del fenomeno, possibilità che richiederà iniziative da parte del Governo non limitate alla correzione delle aliquote dell'IRPEF, ma nel senso di una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per tutte queste ragioni, considerando questo provvedimento come un passo avanti consistente sulla via della giustizia tributaria, concludo la mia relazione raccomandandone l'approvazione all'Assemblea (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'altro relatore per la maggioranza onorevole Usellini.

MARIO USELLINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, credo che l'impegno del collega Piro abbia in gran parte esaurito l'obbligo di riferire all'Assemblea, anche se i colleghi presenti devono tener presente che, oltre al disegno di legge di conversione in legge del decreto, sono in discussione sei proposte di legge, fatto per il quale il tempo a disposizione si riduce a soli tre minuti per ciascun provvedimento.

Cercherò, nel breve tempo concessomi, di aggiungere qualche elemento di riflessione, relativamente all'*iter* dell'importante dibattito avviatosi nel mese di ottobre del 1985 in seno alla Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento. Cominciò allora, infatti, l'*iter* legislativo del primo disegno di legge del Governo, concernente la riforma delle aliquote dell'IRPEF.

Tale provvedimento fu abbinato ad altri di iniziativa parlamentare e popolare, segno questo della grandissima importanza conferita da tutti i gruppi politici alla materia.

Si può dire che l'impostazione dei vari provvedimenti in discussione e, principalmente, di quelli del Governo e del principale gruppo di opposizione e della sinistra indipendente era analoga in quanto alla linee di intervento tracciate, concernendo le differenze più rilevanti aspetti quantitativi dell'intervento.

Il provvedimento del Governo venne trasformato in decreto-legge il 4 gennaio 1986; è d'obbligo ricordare quali siano stati i presupposti di necessità e di urgenza che hanno reso indispensabile il ricorso alla decretazione d'urgenza. Anzitutto, la necessità di rendere applicabile la nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 1986; in secondo luogo, l'obiettivo di consentire un alleggerimento in termini di ritenute a carico dei lavoratori dipendenti in una misura attesa dalle organizzazioni sindacali, a fronte dell'impegno assolto di contenimento del costo del lavoro e delle indicizzazioni di esso.

L'intervento previsto per decreto-legge consiste nell'introduzione di sgravi in misura di 80 mila lire, ripartite nei due mesi

di gennaio e di febbraio del corrente anno, ed, inoltre, nella fissazione della data del 1° marzo 1986, quale momento di inizio del periodo di applicazione della nuova normativa di imposta.

Si può infine ricordare che anche in occasione della precedente revisione dell'IRPEF, si provvide a regolare questa materia mediante il decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982. Ora il Governo, trasformando il provvedimento iniziale in decreto, ha evidentemente evitato di riportare quella materia che più propriamente è stata riproposta in disegni di legge separati. Mi riferisco alla riduzione ed all'adeguamento delle aliquote per le imposte sulle successioni e sulle donazioni nonché agli incentivi alle imprese. Tali materie sono state giustamente espunte dal provvedimento iniziale. Si può quindi dire che, durante la prima fase del dibattito parlamentare, cioè fino al mese di dicembre, vennero rilevati due problemi rispetto all'impostazione sottoposta all'esame del Parlamento da parte del Governo. Il primo, lo ha ricordato il collega Piro, si riferisce al minimo imponibile, il secondo riguarda i particolari livelli di reddito compresi tra i sette ed i tredici milioni per i quali si determinava comunque un aggravio di imposta rispetto al sistema esistente nel 1985. I due inconvenienti sono stati rimossi e quindi con il decreto al nostro esame anche questa materia è stata armonizzata rispetto a valutazioni abbastanza diffuse in Commissione. È rimasto l'intervento di sgravio che è passato da 3.700 miliardi, come effetto ai fini delle entrate, a 5.250 miliardi. Tale effetto è ottenuto in parte grazie ad una naturale traslazione dello sgravio, in quanto una parte delle imposte sono versate nel periodo di imposta successivo e quindi avranno effetto come minori entrate quantificate in 7.400 miliardi nel 1987 e in 8.600 miliardi nel 1988.

Occorre ricordare che lo sgravio fiscale è di dimensioni senza precedenti nel nostro paese e credo anche negli altri paesi a economia di mercato.

La misura dello sgravio è superiore al

10 per cento del gettito dell'imposta ed a mio giudizio, per altro più volte espresso in Commissione, esso è eccessivo rispetto alla condizione del bilancio dello Stato e del debito pubblico. Tale sgravio, per studi compiuti da organizzazioni economiche e sindacali, è ritenuto totalmente compensativo della perdita di valore dovuta al fenomeno del *fiscal drag*. L'entità di tale importo ripristina la situazione iniziale del 1975 quando furono introdotte le famose curve.

Vorrei aggiungere che esiste uno studio molto articolato dello IRER che valuta in questi termini il costo dell'inflazione. Durante la discussione sono emersi tre argomenti particolari che sono rimasti in sospeso e che hanno trovato una definizione in termini di accordo politico. Mi riferisco alle questioni poste nell'ambito della maggioranza da colleghi appartenenti a vari gruppi, alcune delle quali recepite da diversi gruppi dell'opposizione. La prima questione, come ha ricordato il collega Piro, attiene all'indicizzazione degli scaglioni di reddito ai fini di un adeguamento automatico degli scaglioni stessi. Su questo tema il partito comunista e la sinistra indipendente propongono un adeguamento sostanzialmente annuale in occasione della discussione della legge finanziaria, sulla scorta di quanto avviene negli altri paesi. Personalmente ho reputato e reputo negativa l'introduzione di strumenti di indicizzazione del sistema fiscale, che in alcuni paesi della Comunità è addirittura vietata da norme costituzionali. L'indicizzazione del sistema economico è attuata in paesi che sono caratterizzati da una sostanziale incapacità di controllo dell'economia e del disavanzo pubblico, così come dei livelli di inflazione.

Credo che la politica di questo Governo, che ha ridotto drasticamente l'inflazione da due cifre ad una cifra (inflazione che sta riducendosi ulteriormente), dovrebbe spingerci a considerare più l'effetto delle politiche economiche rispetto agli obiettivi del disavanzo, che non strumenti di tipo automatico che riducono la capacità di intervento del Governo in termini com-

plexivi. Resta comunque una questione rilevante ed occorre prendere atto che gli stessi proponenti della maggioranza hanno acconsentito a ritirare in sede di Commissione gli emendamenti, lasciando aperta la loro valutazione politica positiva e lasciando aperto quindi il tema.

Sempre per quanto riguarda la maggioranza, è stato posto il problema dell'ammissibilità nelle deduzioni, ai fini dell'imponibile, delle spese sostenute per l'istruzione sia pubblica (il che è già previsto dalla legge) sia privata nei confronti di scuole parificate e dell'università. Tale esigenza, manifestata in particolare dalla democrazia cristiana, è legata alla volontà di tentare di garantire la libertà di scelta tra scuola pubblica e scuola privata a tutti i cittadini, libertà che oggi è consentita soltanto a chi dispone di redditi rilevanti, per i quali quindi il costo della scuola privata non rappresenta in alcun modo un ostacolo.

Occorre dire che su questa materia la democrazia cristiana intende continuare a ricercare, d'intesa con i gruppi della maggioranza ed anche dell'opposizione, una comune volontà al fine di raggiungere questo obiettivo. È stata poi posta, soprattutto nella prima fase di esame del provvedimento, la questione relativa all'adeguamento, agli effetti dell'inflazione, dell'imposta locale sui redditi. Tale materia, contenuta in provvedimenti all'esame del Parlamento, è stata riproposta con riferimento al testo del decreto-legge. Vorrei sottoporre alla Presidenza la valutazione sulla ammissibilità, in termini di emendabilità del decreto, di questa materia, che è totalmente estranea al contenuto del decreto che, com'è noto, riguarda esclusivamente l'IRPEF.

È fuori di dubbio che la valutazione, data da tutti gruppi in Commissione, è senz'altro quella di adeguare non solo l'IRPEF e le imposte di successione, (il che è già stato formalizzato con un disegno di legge), ma anche l'ILOR, che ha subito una nalogò effetto negativo di trascinamento dell'inflazione, per quanto riguarda le quote non imponibili minime. È necessario però — e qui il Governo ha

dato indicazioni che sarebbe opportuno venissero ripetute in aula — valutare l'entità in termini di perdita di gettito che questo ulteriore sgravio procura, e valutare se è possibile, in quale periodo di imposta ed in quale misura, introdurre questo adeguamento. Sarebbe quindi auspicabile che il Governo desse indicazioni circa la sua disponibilità ad affrontare questa materia.

Credo che l'esame del provvedimento debba consentire di valutare in termini positivi il testo approvato in Commissione, e ci debba spingere a far sì che i tempi ristrettissimi che restano a questo ramo del Parlamento e all'altro vengano utilizzati per convertire in legge questo decreto. Non è inopportuno ricordare che, qualora il decreto decadde, si porrebbero problemi anche di principio, cioè di ordine costituzionale, sulla sua reiterazione. Esistono, infatti, alcuni effetti delicati, dal punto di vista giuridico, da sanare rispetto alle conseguenze dell'applicazione del decreto che potrebbe decadere, nonché difficoltà connesse alla reiterazione di un provvedimento, a periodo d'imposta aperto, con effetto dal 1° gennaio e quindi retroattivo.

Sottopongo infine all'attenzione di tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione il fatto che, in caso di un effettivo impedimento, la conseguenza del decorso del termine senza conversione sarebbe, sostanzialmente, quella di impedire che la manovra possa avere effetti a partire dal 1986. Si tratterebbe, in questo caso, di spostare, per forza e, forse, contro la volontà della larga maggioranza di questo ramo del Parlamento, la modifica delle aliquote al periodo d'imposta successivo, mantenendo, eventualmente, solo lo sgravio già accordato, in questo caso a titolo definitivo, per il periodo gennaio-febbraio.

Mi auguro che in questi termini si possa concludere l'esame del provvedimento e degli emendamenti che verranno rappresentati in aula, sui quali anche le questioni di merito devono e possono restare aperte, in un'autonoma valutazione dei gruppi politici di questo Parlamento, li-

bera, evidentemente, rispetto all'entità ed alla quantificazione degli sgravi da accordare, secondo le diverse sensibilità che si vogliono individuare nella duplice e contrapposta esigenza di ristorare il costo dell'inflazione sulla massa dei lavoratori e di tenere conto della delicata e difficile situazione del bilancio dello Stato (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Rubinacci.

**GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il Governo ha ripresentato con il decreto-legge n. 1 del 4 gennaio 1986 la revisione delle aliquote e delle detrazioni IRPEF, già contenuta nel disegno di legge n. 3222, presentato l'11 ottobre 1985.

La VI Commissione, sia in seduta plenaria, sia nel Comitato ristretto, aveva già ampiamente discusso ed esaminato il testo legislativo, in parallelo alle numerose proposte di legge presentate da vari gruppi parlamentari, quando, all'improvviso, onorevole Piro, il ministro delle finanze, nella riunione del 12 dicembre ultimo scorso, ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell'esame del disegno di legge stesso, perché riteneva la restituzione del drenaggio fiscale, maturatosi nel periodo 1983-1985, subordinata all'accordo, non ancora raggiunto, tra sindacati ed imprenditori sul contenimento del costo del lavoro e alla semestralizzazione della scala mobile ed anche perché, nel frattempo, al Senato, era stato possibile reperire un importo aggiuntivo di 1.550 miliardi, dovuto all'aumento del prelievo fiscale sui prodotti petroliferi, da aggiungere al fondo globale per il 1986, previsto nella legge finanziaria per la restituzione suddetta. Questa è la ragione effettiva.

Per dovere di cronaca debbo aggiungere che in Commissione unanime era stata la protesta per tale irrisorio fondo globale, fissato dal Governo in 3.700 miliardi, a ristoro del *fiscal drag*, già introitato dal fisco e che per il periodo 1983-

1985, da calcoli da nessuno contestati, risulta ammontare a non meno di 11 mila miliardi. Questo lo abbiamo ripetutamente detto e ci conforta anche lo studio del CER, che a pagina 7, riferendosi ai 6.800 miliardi, dice che il fondo rappresenta appena un terzo di ciò che è stato prelevato. Ricordo questo anche per sottolineare come attentamente leggiamo questi documenti.

Da molto tempo, nel Parlamento e nel paese, si dibatte la questione di correggere in qualche modo il meccanismo, che consente all'esecutivo, contro equità e diritto, di tassare più del dovuto attraverso l'IRPEF. Se l'inflazione permette l'aumento incontrollato della pressione fiscale, era ed è giusto che il Parlamento, in omaggio anche all'articolo 23 della Costituzione, ponga in essere un contromeccanismo che non consenta tale perverso ed esoso andamento del prelievo fiscale.

Di qui il nostro disappunto per l'immorale baratto, che scambia la restituzione del mal tolto con nuovi aggravii a carico dei cittadini più deboli. Di qui la nostra opposizione al rinvio di ogni razionalizzazione e semplificazione dell'IRPEF con la scusante del dissesto delle pubbliche finanze.

È questo un tema che ci trova molto sensibili perché, oltre al rispetto del dettato costituzionale, secondo cui ognuno deve contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, per noi l'onere fiscale (lo abbiamo detto tante volte in Commissione) è un fatto morale, è un elemento unificante della nazione.

Proprio per questo la legislazione tributaria non tollera alcuna strumentalizzazione contingente né, tanto meno, il tentativo, onorevole Piro, di renderla congiunturale (e questa è la volontà del Governo, come è stato ripetutamente detto) a seconda degli eventi e delle vicende, insieme alla stessa norma costituzionale che la regola. Tale norma è contenuta nell'articolo 53 della Costituzione, che è uno degli articoli più concisi, precisi ed essenziali, che non ammette deroghe o interpretazioni di comodo. Su di esso la

Repubblica avrebbe dovuto e potuto modellare un sistema tributario efficiente ed equo.

Dire, poi, che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva significa anche che la globale capacità contributiva dei cittadini è un limite invalicabile delle spese pubbliche, almeno di quelle correnti; e tale limite trova nell'articolo 81 il suo completamento nel cosiddetto vincolo di bilancio che i partiti dell'arco costituzionale avevano solennemente affermato, ma che volentieri hanno poi abbandonato, convinti della ristrettezza di vedute dei padri fondatori, con le ben note conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Se vogliamo uno Stato in funzione della società e non viceversa, dobbiamo stabilire regole del gioco certe e stabili, che consentano il rinnovamento non come fase episodica della vita dello Stato, ma come essenza stessa delle sue strutture, con lo stesso dinamico impegno con cui si distingue e si affranca la moderna società dalle vecchie impostazioni statalistiche e burocratizzate.

Di conseguenza, il dissesto delle pubbliche finanze non può essere (ecco il punto, è qui che divergiamo, egregi signori della maggioranza, soprattutto onorevole relatore Piro!) la scusante per non cominciare a rimettere in sesto il nostro sistema tributario, esigenza sentita dalla gente, che oggi respinge con maggiore convinzione e fermezza il tentativo di rincorrere sempre con nuove entrate, lo abbiamo ripetuto, la folle spesa pubblica.

Di parere contrario sono gran parte dei responsabili della politica finanziaria ed i loro troppo ascoltati consiglieri economici. Essi profetizzano che la riduzione delle tasse e della spesa pubblica corrente provocherebbe una brusca caduta della domanda interna, un vertiginoso aumento della disoccupazione, in una parola il crollo della nostra economia.

Lo stesso ministro Visentini giorni or sono ha pubblicamente affermato che il ministro delle finanze è un piccolo schiavo di quello del tesoro, che pone vin-

coli di gettito, per cui la sua attività e la sua volontà erano condizionate da queste esigenze di cassa.

Tuttavia, la loro politica da dodici anni produce un'inflazione a due cifre. Sol tanto nel 1985, onorevole Usellini, è stata dell'8,6 per cento, ma sempre il doppio rispetto a quella degli altri paesi. Infatti, ciò che è importante è il differenziale inflattivo, di cui troppo spesso ci dimentichiamo. Produce, inoltre, una disoccupazione crescente (l'ultimo rilevamento accerta più di 3 milioni di disoccupati ed oltre 400 mila lavoratori in cassa integrazione), tassi reali che sono irreali, un indebitamento interno del tesoro pari al prodotto interno lordo, un fabbisogno finanziario annuo del 17 per cento del PIL, oltre ad una pressione fiscale e parafiscale del 48 per cento del PIL, un forte squilibrio della bilancia commerciale che, come tutti sanno, si è chiusa con 23 mila miliardi di lire.

Neanche l'ultima trovata, tutta di importazione, del «meno Stato più mercato» può risolvere il caso Italia, che è un caso atipico rispetto a tutti gli altri paesi industrializzati, pure essi alle prese con l'inflazione. La cosiddetta razionalizzazione dei servizi pubblici e sociali è infatti sempre di più un oggetto misterioso, davanti al quale legittima è la convinzione che tutto rimanga come prima, anzi peggio di prima, pur di non toccare il finanziamento dei centri parassitari e clientelari della spesa pubblica improduttiva unico sostegno del regime.

L'elusione, l'erosione e l'evasione aumentano in misura enorme quando vi sono tributi con forti aliquote, quando le norme tributarie sono fonte di confusione e di prevaricazione, quando l'attività legislativa fiscale si attua a singhiozzo, sotto la spinta delle necessità di una spesa pubblica di cui non si ha più il controllo, che anzi — ed è peggio — è sottoposta a meccanismi di stimolo a spendere comunque, quando si trascurano l'efficienza e la capacità operativa delle amministrazioni finanziarie sollecitandone anzi lo sfascio con l'agevolato esodo dei più capaci e l'assunzione al buio di nuovo personale, la

cui funzione, per professionalità, equilibrio e moralità, si avvicina a quella dei giudici, non foss'altro perché la sua attività incide, come quella, sulla sfera privata del cittadino.

Nel corso di questo quarantennio, onorevoli colleghi, il nostro sistema tributario (ne abbiamo discusso più volte in Commissione) è stato modificato varie volte, con ben due grandi riforme e con centinaia di provvedimenti parziali che hanno stravolto le riforme stesse, lo hanno reso più complicato, più contorto, più costoso, più inefficiente, pieno di smagliature e di scappatoie che consentono ai furbi di evadere con tutta tranquillità.

La revisione dell'IRPEF (onorevole Piro, è inutile fare piccoli passi: se il Parlamento vuole, ha le possibilità e le capacità; è problema di volontà) era ed è un'occasione per imboccare la strada per restituire a tale imposta il suo carattere di prelievo generalizzato sul reddito dei cittadini (e mi fa piacere che il CER ci dica che l'IRPEF, da imposta generale, è diventata una imposta specifica, che grava solo su alcuni contribuenti. Mi fa piacere che lo dica perché le stesse cose ho affermato nella relazione che accompagna la mia proposta di legge, presentata il 19 settembre 1985, mentre l'ultimo rapporto del CER risale al dicembre dello scorso anno), la sua adesione allo spirito ed alla lettera della Costituzione, nell'assoluto rispetto sostanziale dei diritti del cittadino, la trasparenza e la semplicità, onde mettere il contribuente in condizioni di adempiere senza problemi e senza grosse spese ai propri obblighi tributari, il limite di un onesto e compatibile prelievo anche in ordine alle necessità delle famiglie dei contribuenti stessi.

Purtroppo il progetto governativo di revisione dell'IRPEF è ben distante dal soddisfare le aspettative e le esigenze di cui sopra, anzi sin dalla prima lettura esso è significativamente diverso (in senso peggiorativo, onorevole ministro) anche dal disegno di legge dell'ottobre dello scorso anno. Se ambedue non restituiscono se non in parte il *fiscal drag*

già introitato dallo Stato, nè impediscono la formazione di un futuro *fiscal drag*, tuttavia il disegno di legge insisteva maggiormente sulla revisione delle aliquote, riduceva uno scaglione di reddito, non assoggettava ad imposizione i redditi netti inferiori ai 6 milioni, riduceva drasticamente il numero delle detrazioni oggettive d'imposta, consentiva una più equa distribuzione dell'onere fiscale tra i contribuenti con o senza carichi di famiglia.

È singolare, che dopo aver evidenziato nella relazione che accompagna il disegno di legge, il carattere di progressività insito nelle detrazioni di imposta, il ministro delle finanze propo,ga poi un decreto-legge in cui il gioco delle riammesse detrazioni oggettive annulla gli effetti positivi della riduzione delle aliquote, specialmente per i redditi più bassi che saranno i più colpiti dalla futura inflazione, anche per effetto della esigua ampiezza dei primi due scaglioni (perché ne è stato inserito uno intermedio, come tutti voi sapete).

Ancora, il decreto-legge si rimangia il trattamento preferenziale concesso ai contribuenti con carico di famiglia, riducendo la detrazione per il coniuge a carico e ripristina la sperequazione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, sia con l'eliminazione del minimo imponibile a favore di tutti i redditi, sia con le differenti detrazioni ammesse a favore delle due categorie di lavoratori.

Si consideri, ad esempio, che sulla base di quanto prevede il decreto-legge l'aliquota effettiva per un reddito di sei milioni è pari all'1,2 per cento, per i lavoratori dipendenti, ed al 9,5 per cento, per i lavoratori autonomi. In questo modo, si amplia la forchetta discriminatoria oggi esistente, ciò che rappresenta un ulteriore contributo all'attuazione partitocratica dell'articolo 53 della Costituzione.

È certo, dunque, che con il decreto-legge aumenta il rischio — che poi è certezza! — che il *fiscal drag* continui a colpire i contribuenti, con una variante peggiorativa per i redditi più bassi. Né,

d'altra parte, può soddisfarci l'olimpica dichiarazione del ministro, secondo la quale è molto probabile che, già a partire dal prossimo anno, sia necessario rivedere le aliquote oggi proposte: ciò anzi, ci allarma, se ricordiamo che le promesse del Governo, in tema di alleggerimento dell'IRPEF, hanno avuto attuazione dopo ben tre anni, con una portata del tutto insoddisfacente e sotto le continue pressioni di una opinione pubblica fortemente irritata. D'altra parte, il ministro delle finanze si è detto contrario all'introduzione di automatismi in materia tributaria: deve però convenire con noi che, finora, la discrezionalità concessa all'esecutivo ha sempre provocato rapidi mutamenti in aumento, mentre le riduzioni nell'imposizione sono state adottate soltanto quando la pressione era diventata abnorme e sono state sempre oggetto di baratti, sopra e sotto banco.

Nel frattempo, sono venuti alla luce alcuni provvedimenti governativi che inducono al più nero pessimismo sulle intenzioni del Governo, anche in ordine alla promessa, solennemente contenuta nella *Relazione previsionale e programmatica* per il 1986 (al riguardo vorrei richiamare l'attenzione dei due relatori, soprattutto dell'onorevole Usellini, tenuto conto che affermazioni del genere sono state ripetutamente fatte dallo stesso onorevole Usellini, nell'esame del primo provvedimento), secondo cui la pressione impositiva, nel suo complesso, sarebbe stata mantenuta nella stessa percentuale sul PIL accertata per l'anno 1985. Onorevoli colleghi: dapprima il decreto-legge sull'aumento dell'imposizione sui prodotti petroliferi, poi il decreto-legge sulla TASCO, poi il regressivo decreto-legge sull'IRPEF, infine il colpo di mano della patrimoniale in maschera (come è stata definita la tassa sulla salute introdotta dall'articolo 31 della legge finanziaria per il 1986).

Sono tutti provvedimenti che rappresentano il frutto del relativismo fiscale tanto caro ai frequentatori del Palazzo, che moltiplica le capacità contributive del cittadino per far fronte alle gestioni falli-

mentari di tante amministrazioni, aziende, enti, organismi, unità sanitarie, e così via; ma sempre unico è il reddito del cittadino, anche se infinite sono le mignatte supersucchiatrici! Parliamoci chiaro: questa è la realtà del nostro sistema fiscale.

La lunga e consolidata incapacità del sistema di autocorreggersi e di modificare la regola secondo cui alla folle spesa pubblica si fa fronte con sempre più vigorosi salassi delle risorse dei cittadini ci aveva indotto a presentare la proposta di legge n. 3150, prima della presentazione del disegno di legge n. 3222, ed ora, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 1986, ci ha spinto, con vero spirito di collaborazione, ad operare un tentativo di miglioramento del testo del decreto stesso. Anche costretti a percorrere le strettoie imposte dal Governo, con pochi emendamenti abbiamo cercato di perseguire i seguenti obiettivi: recupero integrale del *fiscal drag* già maturato, come promesso a suo tempo dal Governo; eliminazione di ogni futura ripresa del drenaggio fiscale sull'IRPEF; maggiore equità fiscale sui redditi familiari; semplificazione, trasparenza e razionalizzazione dell'IRPEF, a vantaggio sia dei contribuenti che della stessa amministrazione finanziaria.

Per conseguire tali obiettivi, un primo emendamento all'articolo 1 del decreto-legge riguarda la determinazione dell'imposta, riducendo drasticamente (da nove a cinque) gli scaglioni di reddito, mentre le aliquote marginali vengono accorpate ed adeguate (onorevoli relatori, certamente voi non prestate molta attenzione alle proposte presentate dalle opposizioni!) all'andamento della curva delle aliquote medie, effettivamente applicate, moderatamente progressive, che tengono conto dell'obiettivo di annullare il drenaggio fiscale maturato dal 1983.

Per il primo scaglione di reddito, previsto fino a 6 milioni di lire, l'aliquota è zero, il che significa che fino a tale soglia il reddito non è tassabile perché ritenuto il minimo vitale da non poter essere as-

soggettato ad alcuna imposta diretta. Tale misura comporta l'esclusione totale dalla tassazione del 28 per cento dei contribuenti con una limitatissima riduzione sulla base imponibile del 5 per cento. In tale modo si alleggeriranno gli uffici finanziari di un controllo su una massa enorme di denunce di circa 6 milioni e mezzo di contribuenti. Tutti voi sapete di quanto ha bisogno l'amministrazione finanziaria di alleggerire il suo carico di lavoro.

Vorrei augurarmi che il ministro, quando avrà i dati relativi al mese di dicembre, fosse così puntuale, come lo è stato tutti i mesi, nel comunicarci le riscossioni — di ciò lo abbiamo sempre ringraziato — dicendoci anche a fine anno tutte le fasce dei contribuenti ma soprattutto quanto ha recuperato in termini di evasione, di erosione e di elusione fiscale. È un invito che rivolgiamo al Governo anche per verificare da dove provengono le maggiori entrate.

Avremmo preferito portare la soglia di sussistenza ad un livello più alto, come ci suggeriscono anche le più recenti stime sulla spesa *pro capite*.

Onorevole Piro, lei sa che il Senato ha compiuto uno studio in questo senso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Rubinacci, il tempo a sua disposizione sta per esaurirsi.

**GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

Naturalmente noi ci siamo voluti mantenere al di sotto di ciò che risultava dai recenti studi proprio per una questione di correttezza e di equità.

Mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente, rimandando alla relazione scritta per le parti ora non trattate.

Con tre emendamenti, abbiamo proposto nel meccanismo previsto dal decreto-legge l'eliminazione totale del *fiscal drag* attraverso una indicizzazione non solo degli scaglioni ma anche delle deduzioni inserite in luogo delle detrazioni che

producono effetti perversi, per portare il provvedimento ad equità.

Per concludere, signor Presidente, sottoponiamo all'attenzione della Camera i nostri emendamenti, affinché siano presi in considerazione e approvati al fine di portare equità, onorevole Piro, nel provvedimento che stiamo esaminando, perché il Parlamento non può attendere il Governo; ma deve operare secondo la sua volontà (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

S. 1667 — «Disposizioni in materia di indennità di contingenza» (*approvato dal Senato*) (3491) (*con parere della I e della V Commissione*).

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risoluzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 20 febbraio 1986, ore 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3369).

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE — Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (5).

VALENSISE ed altri: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (545).

ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni (2478).

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2580).

VISCO ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l'incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell'imposta e razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale (3059).

RUBINACCI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3150).

— *Relatori: Piro e Usellini, per la maggioranza; Rubinacci, di minoranza.*  
(*Relazione orale*).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

S. 1632. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici (*Approvato dal Senato*) (3475).

*Relatore:* Vincenzi.

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico (3480).

— *Relatore:* Vincenzi.

S. 1628 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile

nel Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (3488).

— *Relatore:* Vecchiarelli.

S. 1630. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini ed interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (*approvato dal Senato*) (3489).

— *Relatore:* Vecchiarelli.

**La seduta termina alle 21,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 24.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate*

---

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

---

La XII Commissione,

ricordato che la legge 5 agosto 1981, n. 441 sulla vendita a peso netto delle merci ha inteso eliminare il sistema di vendita « a tara merce » operando nelle transazioni commerciali nei mercati all'ingrosso una distinzione più netta fra peso netto della merce e imballaggio, assegnando a questo una individuazione specifica inconfondibile sia come valore specifico di mercato sia come prodotto assoggettabile alle imposizioni fiscali;

ritenuto che perdurano e sono diffusi sul territorio nazionale abusi e violazioni delle disposizioni della legge sopra ricordata che penalizzano fortemente i produttori agricoli;

constatato che la sorveglianza ministeriale e quella delle amministrazioni è pressoché assente in ordine al rispetto della legge sul pagamento e fatturazione degli imballaggi;

rilevato che il Governo nonostante il vincolo dell'articolo 2 della legge 171 del 4 maggio 1983 che impone di riferire al Parlamento sullo stato di applicazione della legge entro il 31 dicembre 1985 a ciò non ha ottemperato,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 5 agosto 1981, numero 441 e a modificare, urgentemente, il decreto ministeriale n. 356 del 21 dicembre 1984 introducendo norme che possano rendere più incisiva e più automatica l'applicazione dell'attuale normativa legislativa. Le integrazioni dovrebbero essere le seguenti:

1) all'articolo 14 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, n. 356 dovrebbe essere aggiunto il seguente comma: « Il costo dell'imballaggio si identifica con il prezzo di acquisto del medesimo da parte del produttore agricolo o dell'acquirente e, comunque, rientrante entro i prezzi minimi e massimi stabiliti dalle commissioni di cui al presente articolo »;

2) aggiungere al precedente, il seguente comma: « Al direttore del mercato o a persona da lui delegata, oltre che agli alti organi competenti è demandata la responsabilità della sorveglianza sul rispetto della norma fissata dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 ».

(7-00269) « GRASSUCCI, ROSSINO, IANNI ».

\* \* \*

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MANNUZZU E CHERCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero:

che il Campo Nurral, struttura turistica con una capacità recettiva di un centinaio di posti letto, ubicata entro una grande pineta in uno dei più bei tratti della costa di Alghero, realizzata con finanziamenti pubblici ed attualmente di pertinenza del Ministero dell'interno, è stata concessa in locazione, da questo Ministero, per il canone annuo di un milione di lire, alla società Capit, la quale a sua volta l'ha sublocata alla società Turigest per il canone annuo di dieci milioni di lire;

che il Campo Nurral, così, non assolve alla sua funzione istituzionale di luogo di incontro e di scambio internazionale di esperienze culturali giovanili; talvolta viene utilizzato invece per riunioni di partito; i suoi gestori sono stati condannati per avere realizzato, senza autorizzazione, scarichi fognari a mare e sono inquisiti per avere omesso di segnalare le presenze degli ospiti.

Per sapere inoltre, ove tali fatti siano veri:

secondo quali logiche sia stato consentito alla società Capit di conseguire ogni anno un lucro di nove milioni di lire, senza alcuna contropartita da parte sua, ai danni dell'erario pubblico;

se non si ritiene trasferire il Campo Nurral all'amministrazione comunale di Alghero, affinché, con la gestione di cooperative locali, possa essere restituito alla sua destinazione originaria. (5-02335)

CODRIGNANI, ONORATO E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso che

il 16 febbraio è stato ucciso, insieme con quattro contadine nicaraguensi

(Valentina Mairena, Rosa Castellon, Adilia Guillen, Estelvina Lagos) il cooperante agricolo svizzero Maurice Demierre, membro dell'ONG religiosa *Frères sans frontières*, che guidava un automezzo sul quale viaggiavano persone, prevalentemente donne e bambini, che avevano partecipato ad un pellegrinaggio religioso e che sono state attaccate con raffiche di armi automatiche e il lancio di una mina *Claymore* da parte dei *contras* in una delle ormai consuete azioni di intimidazione della popolazione civile;

Maurice Demierre è il terzo cittadino europeo che viene ucciso dalle forze che si contrappongono al governo sandinista e che sono centinaia i giovani cooperanti delle organizzazioni non governative europee e statunitensi che danno il loro contributo alla cooperazione internazionale in Nicaragua -:

che cosa intenda fare il nostro Governo per impedire il degenerare dell'attività militare dell'opposizione ormai in guerra contro la popolazione civile del Nicaragua;

quali garanzie sia in grado di dare circa la sicurezza degli italiani a diverso titolo presenti in Nicaragua, di concerto con gli altri paesi europei e le organizzazioni internazionali;

quale contributo intenda dare all'attivarsi dell'iniziativa europea all'interno dei paesi del « gruppo di Contadora » secondo il programma della recente conferenza del Lussemburgo. (5-02336)

PASTORE E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso che

a) la sezione VI penale della Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 5428 del 28 maggio 1985 ha stabilito che vanno etichettate come pericolose non solo le sostanze elencate nei decreti attuativi della legge 256 del 1974, ma anche tutti i preparati o prodotti contenenti tali sostanze, ancorché all'epoca non fos-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

sero stati ancora emanati i decreti di classificazione dei preparati pericolosi;

b) l'interpretazione data dai giudici della suprema corte si fonda sul presupposto che la legge concernente la classificazione di sostanze e preparati pericolosi è caratterizzata dalla finalità di tutelare l'incolumità e la salute del consumatore, mediante l'indicazione nelle relative etichettature degli appropriati simboli di pericolo, dei rischi insiti nell'impiego e dei consigli di prudenza;

c) la sentenza sopra citata disattende totalmente i contenuti della circolare n. 23 del ministro della sanità del 19 aprile 1982, nella quale il ministro aveva affermato che andavano etichettate solamente le sostanze, in quanto i preparati o prodotti contenenti tali sostanze, dovevano essere disciplinati da specifiche norme comunitarie ed in tal senso aveva dunque fornito una interpretazione restrittiva della legge n. 256 del 1974, interpretazione che andava a tutto svantaggio del cittadino consumatore;

d) il decreto del ministro della sanità del 3 dicembre 1985 n. 109 continua a trattare la classificazione e la disciplina dell'etichettatura delle sostanze pericolose e non già dei preparati o prodotti che contengono tali sostanze;

e) di fatto, esiste dunque a tutto oggi una grande e preoccupante confusione nell'interpretazione delle attuali norme legislative ed, in ogni caso, esiste una difforme interpretazione di dette norme da parte della magistratura rispetto a quella definita dal Ministero della sanità; il che conduce a gravi turbative nella produzione e nel commercio di tali prodotti —

quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere per ovviare alla situazione di fatto descritta in premessa, situazione che appare allo stesso tempo lesiva della salute e degli interessi del cittadino-consumatore e degli interessi produttivi di vasti settori dell'economia nazionale.

(5-02337)

VISCARDI. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere

se le notizie apparse sulla stampa corrispondono al preannunciato provvedimento del CIPE sul regime dei prezzi dei prodotti petroliferi ed in caso affermativo da quale decisione del Parlamento trae origine;

se risponde al vero la volontà del Governo di riconoscere un indennizzo — a leggere la stampa di non lieve entità — a quanti decideranno di dismettere impianti di distribuzione dei carburanti e con quali fondi, in caso affermativo, si ritiene di farvi fronte. (5-02338)

CALVANESE, DEL MESE E TEMPESTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

esiste una preoccupante situazione di tensione tra i coltivatori di tabacco di Cava dei Tirreni, in relazione al tentativo della locale agenzia tabacchi di non rispettare l'accordo interprofessionale, ed in particolare l'aumento del 10 per cento per la qualità di grado « A »;

detti coltivatori sono impegnati in una difficile e incerta dal punto di vista economico riconversione colturale per passare dalla produzione di tabacco « Burley », oggi meno richiesta, a tabacchi di qualità più pregiata (ad esempio F. A.), il tutto senza alcuna sovvenzione pubblica —

se ritenga il ministro di dover intervenire al fine di garantire la giusta remunerazione del lavoro dei suddetti coltivatori di tabacco mediante il rispetto da parte della locale agenzia dei prezzi stabiliti dall'accordo interprofessionale. (5-02339)

PASTORE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che

a) l'MR 2 (vaccino trivalente, dotato della proprietà di immunizzare i bambini contro il morbillo, la parotite epidemica e la rosolia) viene impiegato negli USA da oltre un decennio con risultati eccellenti;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

b) detto vaccino viene ormai utilizzato in tutti i paesi civili, con esclusione dell'Italia;

c) i cittadini italiani che intendono utilizzare tale vaccino per tutelare la salute dei loro figli sono costretti a ricorrere alla vicina Svizzera, non essendo esso disponibile nelle farmacie italiane -:

1) i motivi che impediscono alle autorità sanitarie italiane di procedere alla

vaccinazione obbligatoria di massa contro le malattie, citate in premessa;

2) in particolare le difficoltà che esistono per pervenire alla registrazione dell'MR 2 ed alla sua immissione in commercio, tenuto conto che un tale provvedimento potrebbe condurre ad una drastica riduzione dell'incidenza epidemiologica del morbillo, della rosolia e della parotite epidemica, con benefici effetti anche sulla spesa sanitaria globale. (5-02340)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

COMIS, ORSINI GIANFRANCO E ROCELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le cause dei ritardi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti del ministro dei beni culturali e ambientali relativi a dichiarazioni di notevole interesse pubblico, l'ultimo dei quali è stato pubblicato il 6 febbraio 1986 con riferimento a decreti datati 1° agosto 1985. (4-13745)

BERSELLI E BAGHINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che il consiglio comunale di Cento, nella seduta straordinaria di martedì 21 gennaio 1986, dedicata al Programma triennale 1985-1987, in cui è previsto, tra l'altro, il finanziamento, per complessivi quaranta miliardi di lire, del primo lotto dei lavori di costruzione della « Cispadana », ha espresso all'unanimità il seguente parere: « ... il Consiglio comunale di Cento esprime un giudizio positivo sulla scelta dell'ANAS di avviare la concreta realizzazione della direttrice Cispadana che rappresenta un indispensabile collegamento col sistema autostradale nazionale e la condizione principale per recuperare la "Storica" frattura sul versante Adriatico che determinerebbe effetti positivi anche nel centese in anni cruciali per il futuro delle aziende del nostro territorio che stanno attraversando un profondo processo di ristrutturazione ed innovazione al fine di rimanere competitive sul mercato nazionale ed internazionale... Inoltre il Consiglio comunale ritiene che la realizzazione dello stesso (il primo lotto della Cispadana) debba iniziare da Ferrara in direzione dell'Autobrennero. Questa indicazione si basa su almeno tre ordini di motivi: innanzitutto si otterrebbe un sistema di grande viabilità funzionale che collegherebbe l'Autostrada Bologna-Ferrara-Padova con l'Auto-

brennero, consentendo una razionale distribuzione sul territorio degli effetti positivi creati dal sistema autostradale nazionale, in particolare sul territorio ferrarese che deve assolutamente agganciarsi alla ripresa delle economie nord-europee. I dati sullo stato di salute dell'economia ferrarese evidenziano un crescente degrado dei livelli produttivi ed occupazionali senza fare presagire, salvo qualche positiva eccezione, un'inversione di tendenza. Questa pesante situazione economica è determinata, fra gli altri motivi, dai precari collegamenti con le grandi direttrici viarie nazionali. Se il primo lotto della Cispadana iniziasse dal già importante nodo viario del parmense, non accrescerebbe in modo sostanziale le possibilità di collegamento di quella parte del territorio regionale con le grandi direttrici viarie nazionali, perciò non si massimizzerebbero gli effetti positivi della spesa prevista. Giova infine ricordare che nell'area delle priorità proposte dall'ANAS per la regione Emilia-Romagna è inserito anche il completamento della tangenziale di Parma e quindi un eventuale inizio del 1° lotto della Cispadana da Parma concentrerebbe in quella provincia, per i prossimi tre anni, un importante livello di investimenti mentre rimarrebbe completamente esclusa la provincia di Ferrara » —:

se condivida il contenuto del suddetto parere e se in particolare non ritenga opportuno che il 1° lotto funzionale avvii la realizzazione dell'asse Ferrara sud-Centro Nord-Reggiolo che favorirebbe il riequilibrio dell'intera area orientale dell'Emilia-Romagna;

quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare la realizzazione di quanto sopra. (4-13746)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la intera cittadinanza di Savigno (Bologna), consiglio comunale in testa, ha preso aperta posizione contro l'invio in soggiorno obbligato di certo Impossibile Pietro;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

tale istituto appare del tutto inutile e comunque addirittura dannoso anche con particolare riferimento alla vocazione turistica della zona interessata;

la presenza dell'ospite indesiderato il più delle volte non guasta soltanto la facciata della cittadinanza, ma inquina l'atmosfera e costituisce un fattore di rischio per la ramificazione della grande malavita organizzata che può sfruttare i soggiornanti come veri agenti di zona, tra l'altro a volte del tutto spesati;

ad ogni nuovo arrivo si verificano danni al turismo, le difficoltà di trovare un lavoro, la stessa situazione critica sul reperimento di un alloggio; dappertutto o quasi si sono verificate storie di vendite, con «formazioni» salite dal sud per sbrigare a colpi di lupara una certa vicenda o è venuta la conferma (come è accaduto a Capri ed a Sassuolo in provincia di Modena) che i presunti mafiosi al soggiorno avevano praticamente soltanto spostato l'attività illegale dall'isola all'Emilia —:

se non ritenga, in attesa dell'eventuale abolizione dell'istituto del soggiorno obbligato, di prendere ogni iniziativa, nell'ambito delle sue competenze, affinché venga escluso dal suddetto provvedimento il comune di cui sopra. (4-13747)

FACCHETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che è stato trasmesso in questi giorni dal Ministro della marina mercantile ai ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, per il «concerto» lo schema di disegno di legge concernente il progetto di costituzione di un nuovo ente per i trasporti marittimi di Stato —:

quali ragioni di necessità giustifichino un simile progetto e come si concili una linea di più rigido controllo statale su attività imprenditoriali sia pure con notevole rilevanza pubblica, con la da tutti conclamata necessità di maggiore autonomia delle imprese pubbliche;

se le necessità di controllo delle attività delle società di navigazione non possano essere meglio assicurate da una più penetrante presenza dei Ministeri delle partecipazioni statali e della marina mercantile nel quadro degli assetti attuali, anziché dalla costituzione *ex novo* di un ente che porterebbe con sé tutte le diseconomie e le contraddizioni operative delle gestioni statali nelle attività economiche;

in particolare come potrebbe essere risolta la evidente sperequazione dimensionale tra società di ruolo profondamente diverso come la Tirrenia e quelle di carattere locale;

con quali fondi si attuerebbe il rilievo delle attività dei beni e delle attrezzature attualmente gestite dalla Tirrenia e dalle altre compagnie;

quali garanzie è possibile dare alla città di Napoli e agli operatori economici del porto perché un progetto del genere non si risolva in una penalizzazione dell'occupazione e dello sviluppo economico. (4-13748)

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per cui il professor Vincenzo Briante (nato a Reggio Calabria il 24 febbraio 1924), docente di ruolo presso la scuola media «V. da Feltre» di Reggio Calabria, non ha potuto ottenere la «partita di spesa fissa», in quanto, pur avendo la Corte dei conti trasmesso alla direzione provinciale del tesoro di Messina (elenco n. 50 del 12 ottobre 1980) e alla direzione provinciale del tesoro di Cosenza (elenco n. 51 del 12 gennaio 1980) gli atti relativi, le dette direzioni — tenute a trasmettere l'atto medesimo alla direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria — non hanno ottemperato a quanto previsto dalla legge, malgrado le sollecitazioni ripetutamente fatte in tal senso;

se non ritenga di dovere intervenire presso le direzioni provinciali del tesoro di Messina e di Cosenza, di modo che,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

eliminando gli intralci di ordine burocratico o di altro tipo, finalmente il professor Vincenzo Briante, che attualmente fruisce solo di una « partita di spesa fissa » provvisoria, possa vedere riconosciuto il diritto di ottenere quanto da tempo aspetta, evitando così che, per motivi non ancora chiaramente noti, l'interessato possa correre il pericolo di chiusura della spesa fissa provvisoria, andando in pensione senza avere prima ottenuto una regolare « partita di spesa fissa ». (4-13749)

ALASIA, ARISIO, DANINI, FIANDROTTI, LEGA, MIGLIASSO, PATRIA E SANLORENZO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - constatato

il grave disagio e le crescenti difficoltà funzionali nelle quali vengono a trovarsi gli uffici di consulenza del lavoro nell'esercizio della loro attività professionale a fronte di leggi, decreti, circolari interpretative in materia di paghe e contributi particolarmente farragginose, tanto da rendere difficile sia l'interpretazione sia l'applicazione delle misure legislative in materia;

altresì che tale situazione si riflette anche nei rapporti con le aziende e nei rapporti fra aziende ed enti previdenziali, ed ancora nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali riesce sempre più difficile la lettura di una busta paga;

che in particolare il recente provvedimento per il recupero dei crediti previdenziali (decreto legge 2 dicembre 1985 n. 688 convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11) pur con la circolare esplicativa n. 51050 RCV dell'8 febbraio 1986 si presenta di difficile lettura, persino per gli enti pubblici direttamente interessati, tanto da poter prevedere contrastanti interpretazioni che finiranno davanti alla magistratura -;

se non ritenga di:

1) accogliere le richieste avanzate più volte dalle associazioni dei consulenti

del lavoro affinché siano sentite, nell'iter formativo dei provvedimenti che il Governo intenda adottare, le opinioni di questo settore professionale, precisando per altro che i consulenti del lavoro, in questa veste, non intendono in alcun modo interferire o esprimere giudizi sulla natura e contenuti dei singoli provvedimenti che restano di competenza delle autorità preposte, quanto piuttosto esprimere opinioni e suggerimenti tecnici circa le modalità operative;

2) favorire un più diretto rapporto dei consulenti del lavoro con gli enti previdenziali e in particolare con l'INPS, INAIL e con gli uffici regionali del lavoro anche mediante l'inserimento dei rappresentanti di questa categoria professionale in comitati e commissioni, in quanto tecnici operanti sulla materia. (4-13750)

LODIGIANI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che

da anni la città di Lodi è in attesa di conoscere quando possano avere inizio i lavori di costruzione del nuovo ufficio postale di Lodi la cui realizzazione è giustamente attesa soprattutto da coloro che oggi prestano servizio in locali assolutamente carenti e non funzionali;

risulta all'interrogante che - a far data dal 7 ottobre 1985 - erano concessi 120 giorni al tecnico-progettista per consegnare gli elaborati esecutivi -;

se tale termine risulti osservato e entro quali tempi e con quali modalità il Ministero intenda dare seguito all'iniziativa. (4-13751)

TORELLI, GUALANDI E CONTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

l'elenco delle 22 aziende produttrici di giubbotti antiproiettile che il gruppo di lavoro interforze individuò nel 1980, quello delle 9 ditte che, dopo le prove balistiche, vennero invitate alla gara e quin-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

di le due aziende che risultarono idonee indicando quella, tra l'altro, che proponeva il prezzo più conveniente per l'amministrazione;

l'esito del contenzioso inerente la fornitura dei 5 mila giubbotti antiproiettile, stante il fatto che alcuni di essi non superarono le prove di collaudo finale;

l'elenco delle 26 ditte ritenute idonee e invitate a partecipare all'appalto-concorso bandito il 12 aprile dello scorso anno e inoltre quello delle 12 ditte che hanno aderito all'invito;

i criteri in base ai quali sono state individuate le ditte invitate alle gare del 1980 e del 1985 e le relative offerte;

quali iniziative sono state intraprese per acquisire il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche per una ricerca mirata alle strumentazioni di autodifesa delle forze dell'ordine così come indicato nell'ordine del giorno (0/848/1/II) accolto dal Governo il 28 novembre 1984 al termine dell'esame nella Commissione interni della Camera dei deputati del disegno di legge inerente la fabbricazione e la commercializzazione dei giubbotti antiproiettile. (4-13752)

SAMA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso

che col rinnovo contrattuale del 1976 i lavoratori dell'ENEL tramite le loro organizzazioni sindacali di categoria (FNLE CGIL-FLAEI CISL e dell'UISP UIL) hanno strappato l'impegno dell'attuazione da parte dell'ENEL di un progetto di ristrutturazione e decentramento dell'ente;

che nell'ambito di tale progetto si sarebbe dovuto procedere alla creazione di nuove zone ed agenzie al fine di rendere un servizio più efficiente ed un incremento dei livelli occupazionali;

che tra le nuove zone da realizzare in Calabria era prevista quella di Crotone, sia per il ruolo che tale città assolve

in tutto un vasto comprensorio, sia per il numero degli attuali utenti e per la domanda sempre crescente di energia dovuta all'esistenza *in loco* di un consistente apparato industriale (l'unico purtroppo in Calabria), e al sorgere di una serie di piccole e medie imprese artigiane —:

quali ostacoli si sono frapposti e si frappongono tuttora all'attuazione del suddetto progetto di ristrutturazione e decentramento e quindi alla istituzione della « zona di distribuzione » a Crotone che, divenendo un'unità operativa con ampi poteri decisionali, potrebbe risolvere molti di quei gravi disservizi e carenze che oggi purtroppo si verificano con conseguenze pesanti per gli utenti (costretti tra l'altro ad aspettare mesi o anni addirittura per ottenere l'attivazione di nuovi contratti) e per tutte le attività economiche e produttive del comprensorio;

se è a conoscenza delle agitazioni in corso decise dai lavoratori dell'ENEL del crotone per la mancata realizzazione da parte dell'ENEL degli impegni di cui sopra;

e quali provvedimenti intende adottare per venire incontro alle legittime aspirazioni dei lavoratori dell'ENEL e delle popolazioni di Crotone e del crotone. (4-13753)

ZOSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che

a Montecchio Maggiore (Venezia) funziona da molti anni la Sezione staccata stabilimento veicoli da combattimento (SESTAVECO) dipendente dalla direzione dello Sta.Ve.Co. di Bologna;

negli ultimi tempi, attraverso il mancato *turn over*, si riduce progressivamente il numero degli addetti civili allo stabilimento;

sempre più, per mancanza di personale e di conseguenti specializzazioni, frequentemente le riparazioni dei veicoli

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

vengono affidate all'industria privata « convenzionata » —:

se corrisponde al vero che il Ministero sta predisponendo un piano per la soppressione dello Sta.Ve.Co. di Bologna, premessa della soppressione anche dello stabilimento di Montecchio Maggiore;

se è, invece, possibile che lo stabilimento Sta.Ve.Co. diventi direzione autonoma, con beneficio sia occupazionale e sia amministrativo degli attuali dipendenti.

L'interrogante fa altresì presente che l'amministrazione comunale di Montecchio Maggiore è vivamente preoccupata delle voci che corrono di ridimensionamento se non di chiusura e sollecita con forza una decisione contraria. (4-13754)

CIAFARDINI, SANDIROCCO, DI GIOVANNI, CIANCIO E JOVANNITTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che

in base alla legge n. 243 del 1980 la regione Abruzzo, come altre regioni meridionali, solo dopo un anno dalla promulgazione della legge poté dare inizio ai corsi di qualificazione professionale per infermieri, in quanto la maggior parte degli infermieri generici e psichiatrici dovette fornirsi, lavorando e studiando, del titolo di studio necessario per partecipare ai corsi organizzati dalla regione;

i corsi sono perciò iniziati solo a partire dall'anno scolastico 1981/1982;

in base a questo slittamento la regione Abruzzo, come altre, ha attivato l'ultimo corso triennale nell'anno 1985/1986;

il Ministero della sanità, mai intervenuto prima a chiarire la corretta interpretazione della legge, solo nel gennaio del 1986 ha inviato un semplice telegramma per bloccare i corsi già iniziati in quanto per il ministero la scadenza della legge sarebbe nell'anno 1984/1985 —:

se non intenda intervenire urgentemente per risolvere positivamente una situazione

che, per le carenze e le superficialità della pubblica amministrazione, ricade pesantemente su quanti hanno fatto sacrifici e si sottopongono alla duplice fatica di lavorare e studiare per acquisire un titolo professionale che, in una situazione di crisi di specializzazione, quale si riscontra nel personale infermieristico, sarebbe di giovamento alla organizzazione sanitaria dell'Abruzzo e del Mezzogiorno. (4-13755)

RALLO, POLI BORTONE E ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, con deliberazione del 28 marzo 1985 (pubblicata molto tempo dopo rispetto a quelle adottate in epoca posteriore), ha proposto al Ministero della pubblica istruzione la nomina del professore Quagliarello a rappresentante dell'ente nel consiglio di amministrazione dell'università di Bari, del dirigente generale dottor Ivo Grimaldi nel consiglio di amministrazione dell'università di Viterbo, del direttore generale f.f. dottor Alvaro Donadio nel consiglio di amministrazione dell'università di Ancona e del revisore dei conti del CNR (Ministero del tesoro) dottor Luciano Giomi nel consiglio di amministrazione dell'università di Siena;

il dottor Donadio e il dottor Giomi hanno partecipato alla deliberazione che li riguardava svolgendo il primo anche le funzioni di segretario e che, invero, avrebbero dovuto assentarsi dalla riunione —:

a) se non si vogliano annullare le proposte riguardanti il dottor Donadio ed il dottor Giomi e trasmettere gli atti alla magistratura penale per le indagini del caso essendo costante giurisprudenza e dottrina che casi del genere integrano il reato di interesse privato in atti di ufficio;

b) quali incarichi rivesta il dottor Grimaldi su designazione del CNR all'esterno e all'interno dell'ente;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

c) come mai il CNR abbia proposto il professore Quagliarello nonostante la di lui attività dannosa per l'ente, come da numerose indagini penali e contabili, ricorsi di dipendenti accolti dalla magistratura amministrativa, relazione della Corte dei conti per il triennio 1981/83, i cento rilievi degli ispettori di finanza. (4-13756)

PUJIA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

la società FIAT-Allis di Torino ha annunciato lo stato di crisi della propria filiale sita in Crotone, filiale che già il 2 dicembre 1985 ha messo in cassa integrazione i propri dipendenti;

la FIAT sembrerebbe voglia chiudere l'azienda aggravando così l'enorme disoccupazione esistente in Calabria;

già altre aziende (Pertusola, Montedison, Sali Italiani) sono nello stesso condanno in stato di crisi —:

quali iniziative ritiene di dover assumere il Governo per salvaguardare i posti di lavoro e per incentivare la ripresa delle attività aziendali della FIAT-Allis Europa spa di Crotone e delle altre industrie menzionate. (4-13757)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) come mai la signora Annicchiarico Amelia, nata a Bari il 23 gennaio 1911, residente a Terlizzi, via Ruvo 7, posizione n. 299828, della cui pratica nella risposta all'interrogazione del 13 settembre 1985 è stato assicurato l'espletamento, non ha percepito ancora niente;

2) se è possibile accelerare la riscossione di detta pensione. (4-13758)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che l'interrogante ha più volte chiesto se fosse in-

tenzione dell'amministrazione della difesa procedere al sollecito congedo dell'interessato — quali sono i motivi per cui il fante Damiani Giovanni, nato a Bari il 1° gennaio 1966, residente a Bitonto, via Corte Pietro Gianni, 17, attualmente a Casal Monferrato, caserma Nino Bixio, 11° battaglione, non è stato ancora congedato, essendo sposato e con la moglie, casalinga, a carico. Dette pratiche, evidenti e chiare, non hanno bisogno di esame, ma di immediata attuazione. (4-13759)

VISCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali sono le valutazioni del Governo sulle questioni rappresentate — con la lettera del 12 febbraio 1986 — dal Presidente della Unione italiana ciechi professor Tommaso Daniele.

Per conoscere le iniziative che ritiene di dover proporre al Consiglio dei ministri per superare il disagio derivante dalle denunce contenute nella citata lettera ed in particolare dai seguenti brani: « Non c'è dubbio che la legislazione italiana a favore dei non vedenti abbia fatto dei notevoli passi in avanti. Il collocamento obbligatorio di centralinisti e massofisioterapisti, la riserva di posti per gli insegnanti ciechi nei pubblici concorsi, la possibilità per gli studenti non vedenti di inserirsi nella scuola comune, l'indennità di accompagnamento al solo titolo della minorazione rappresentano il fiore all'occhiello del nostro Parlamento. Purtroppo però, ottime leggi come quelle che abbiamo appena citato, spesso, troppo spesso, per l'insipienza e l'indisponibilità della burocrazia italiana restano inapplicate e di fatto inoperanti. Accade così che studenti non vedenti, pur essendo inseriti nella scuola comune, siano abbandonati a se stessi senza l'insegnante di sostegno e senza materiale didattico speciale, nella pratica impossibilità quindi di istruirsi e di educarsi. Accade che massofisioterapisti e centralinisti non vedenti, prima di essere assunti anche nelle pubbliche amministrazioni, debbano sudare le sette proverbiali camicie, passando attraverso dif-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

ficoltà ed umiliazioni incredibili e inammissibili in un paese civile. L'elenco potrebbe continuare, ma preferiamo impegnare questo spazio per indicare alcune delle aspettative dei ciechi italiani: deve cadere l'assurda barriera che impedisce ai non vedenti italiani di accedere alle carriere direttive pubbliche». (4-13760)

VISCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che

la legge 2 aprile 1968, n. 482 non pone particolari vincoli procedurali per la copertura dei posti vacanti negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione relativi al collocamento obbligatorio delle categorie protette;

da sempre i posti vacanti di cui innanzi sono appannaggio incontrollato dei Ministri e presidenti di turno;

tali modalità risultano oltremodo offensive nei confronti di categorie di lavoratori particolarmente colpiti da difficoltà psico-fisiche e sociali;

tale modo di operare partecipa ad inflazionare le categorie di falsi invalidi da parte di poche accorte commissioni delle varie unità sanitarie locali soggette ad ogni forma di corruzione, pressione e prevaricazione come dimostrano i vari procedimenti giudiziari in corso in varie regioni, prevalentemente nel Mezzogiorno —:

se non ritiene di dover regolamentare le assunzioni in questione dando luogo a precise direttive a tutti i Ministeri ed enti pubblici per superare da subito lo squallido mercato denunciato;

se nell'ambito di tali direttive non ritiene di dover prevedere l'assegnazione di tali opportunità occupazionali in ragione proporzionale al tasso di disoccupazione di ciascuna provincia, al 31 dicembre dell'anno precedente;

per ciascun Ministero ed ente pubblico il numero delle assunzioni intervenute ad oggi a partire dall'agosto 1983 per

ciascuna delle categorie protette, suddivise per regione di provenienza e per categoria professionale o livello retributivo d'inquadramento all'assunzione. (4-13761)

VISCARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che in molti istituti della provincia di Napoli non è stato possibile portare a conoscenza delle famiglie la valutazione degli alunni per il primo quadrimestre per la mancanza delle relative schede.

In caso affermativo per sapere i motivi di tale disfunzione. (4-13762)

ALAGNA, FIORINO, AMODEO, ANDÒ, PUMILIA, NICOTRA, GEREMICCA, MANNINO ANTONINO, COLUMBA, RINDONE E ROSSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — atteso che:

a) lunedì 17 febbraio 1986 si è svolta a Roma una manifestazione di rilevanti dimensioni effettuata da cittadini meridionali per sollecitare essenziali indifferibili modifiche alla legge n. 47 del 1985 sull'abusivismo edilizio di necessità, che colpisce in maniera particolarmente pesante la Sicilia e l'intero Sud del paese;

b) da stime sommarie (e comunque rilevate per difetto) hanno partecipato alla manifestazione più di sessantamila cittadini, alla testa dei quali erano oltre cinquecento sindaci di città del Sud con i propri gonfaloni;

c) il corteo, imponente e composto, è sfilato per le vie della città volendo testimoniare in maniera civile e democratica la sensibilità, l'impegno, la grande forza morale e di volontà del « Sud legale » relativamente ad un tema di grande rilevanza politica e sociale;

d) la televisione di Stato non ha effettuato alcuna ripresa televisiva in ciò mancando al suo dovere istituzionale e mostrando, oltretutto, grande insensibili-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

tà non solo rispetto ad un problema specifico ma anche nei confronti delle popolazioni meridionali —:

come intendano agire e quale sia la loro opinione in merito ad un fatto che, prestandosi a diverse interpretazioni, costituisce, comunque, una inammissibile violazione dei doveri di informazione della televisione di Stato ed un'ulteriore umiliazione per i cittadini del Sud.

(4-13763)

**PEDRAZZI CIPOLLA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, in base alla legge numero 29 del 1979, della signora Vecchi Margherita in Mandelli, residente a Cernusco sul Naviglio in via Verdi, n. 24.

L'interrogante fa presente che la domanda risale al febbraio 1983 e che sono stati inoltrati due solleciti senza ottenere alcun riscontro.

(4-13764)

**TOMA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali motivi ostacolano il mancato inizio dei lavori di raddoppio del binario tra Bari e Lecce (tratte Torre a Mare-Fasano e Brindisi-Lecce) nonostante siano passati anni dall'affidamento della concessione a prestazioni integrate e nonostante la scelta di quel tipo di appalto fu giustificata proprio per ridurre drasticamente i tempi di attuazione delle opere e per utilizzare rapidamente gli stanziamenti;

quali indicazioni operative si intendano adottare per un rapido avanzamento dei lavori di raddoppio, per superare i disagi a cui sono sottoposti gli utenti dell'area salentina, che dal 1984 subiscono ulteriori 14 minuti di ritardo per ogni treno che si aggiungono ai già noti disagi;

quali ragioni hanno portato alla esclusione dalle linee commerciali la tratta Brindisi-Lecce, malgrado il nuovo grande scalo merci « Surbo » sia in fase di avan-

zata realizzazione e in contrasto con il Piano generale dei trasporti che prevede l'itinerario plurinodale nazionale adriatico da Milano ad Otranto.

(4-13765)

**TOMA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

i professori Enzo Pirelli, Saverio Stendardo, Cosimo Falzano, Salvatore Miggiano, Donato Pellegrino, Antonio Grasso, Ennio Pascarella, l'insegnante Coluccia Alfredo e altri dipendenti ancora godono di distacco dal Ministero della pubblica istruzione presso la segreteria del Ministro dei trasporti; di fatto la preparazione specifica di docenti di lettere e filosofia rende alquanto dubbia la professionalità specifica e la necessaria esperienza per il settore dei trasporti;

tali distacchi infatti, nel lavoro quotidiano e nell'esperienza concreta, si giustificano più come collaborazioni politiche ed elettorali a favore del Ministro dei trasporti —:

quali funzioni specifiche hanno nell'ambito del Ministero dei trasporti i sopraindicati docenti;

se non si ritiene opportuno revocare tale distacco nel caso avessero la generica funzione di collaboratori del ministro e operassero solo nel collegio elettorale Lecce-Brindisi-Taranto.

(4-13766)

**PALMIERI, SARETTA E FINCATO GRIGOLETTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la provincia di Vicenza rappresenta — di fatto — un territorio ad alto rischio anche in relazione alla presenza di numerose aziende orafe;

questa provincia — da tempo — è sottoposta ad una intensa iniziativa malavitosa con frequenti rapine a mano armata, fino all'ultima dei giorni scorsi che ha provocato la morte ad un giovane agente di polizia;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

da tempo il sindacato di polizia di Vicenza (SIULP) va denunciando l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione —:

se non ritenga giunto il momento per rafforzare con uomini e mezzi (compreso un elicottero), la polizia di Vicenza, e se non ritenga necessario costituire un apposito commissariato di polizia a Bassano del Grappa. (4-13767)

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

se sono al corrente del recente episodio di violenza, verificatosi all'accademia delle belle arti di Reggio Calabria, dove si è avuta, ad opera di un allievo — tale Nicolò — del 1° anno di pittura, l'aggressione del direttore dell'accademia, professor Luigi Malice, che ha riportato contusioni varie con la conseguenza che, a causa di questo sconcertante episodio riportato ampiamente dalla stampa locale, si è venuta a determinare una situazione di particolare tensione all'interno dell'accademia, venendosi così a rallentare il processo — avviato dal direttore, professore Luigi Malice — di acquisizione di prestigio e di efficienza didattico-funzionale dell'accademia medesima;

per sapere

se non ritengano di dover mettere in atto un tempestivo e deciso intervento per individuare le responsabilità e perseguire i responsabili del suddetto inqualificabile episodio che viene ad incidere non positivamente sull'immagine dell'accademia delle belle arti di Reggio Calabria, intervento che è oltremodo atteso, oltre che dalla pubblica opinione della città, anche dal corpo insegnante che, a causa della normativa non ancora chiara né precisa in ordine alla situazione del personale delle accademie delle belle arti, viene anch'esso a trovarsi in una situazione particolare e, per ciò stesso, non facile.

(4-13768)

ROSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

nella giornata del 5 febbraio un *airbus* decollato dall'aeroporto di Linate con 249 passeggeri a bordo oltre l'equipaggio, ha subito un drammatico incidente a causa della persistente presenza di gabbiani sulle piste dell'aeroporto milanese;

quanto sopra comprova il fallimento di ogni tentativo non cruento di allontanare tali volatili dallo spazio aeroportuale;

la specie avifaunistica in questione ha fatto registrare negli ultimi anni un incremento abnorme della propria consistenza;

la legge nazionale 27 dicembre 1977 n. 968 e la direttiva CEE 79/409 prevedono esplicitamente la facoltà di abbattere in ogni giorno dell'anno i volatili di qualsiasi specie che possano compromettere la sicurezza del trasporto aereo —:

se, prescindendo da quanti non esitano ad esporre a gravissimi rischi la vita di centinaia di passeggeri in nome di stucchevoli pietismi o di un falso rigore naturalistico, il Governo non intenda ottemperare al disposto legislativo che prevede l'adozione di provvedimenti di parziale, circoscritto, abbattimento dei volatili che compromettano la sicurezza negli aeroporti nazionali. (4-13769)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che per il coordinamento degli uffici veterinari di confine e degli uffici di sanità marittima dislocati nelle varie regioni si rende quanto mai attuale l'istituzione presso i capoluoghi di regione di provveditorati tecnico-amministrativi che consentano il massimo di efficienza operativa e di raccordo tra gli uffici, gli assessorati regionali ed il Ministero della sanità — quali iniziative ritenga adottare per la rapida

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

istituzione di detti provveditorati regionali in occasione della modifica degli organici che si renda necessaria. (4-13770)

GERMANA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

1) la città di Grammichele vanta antichissime tradizioni artistiche e culturali documentate sin dal 1282, anno in cui col nome di « Alchila » partecipava al contributo in natura (« fodro ») in favore dell'esercito di Pietro d'Aragona;

2) è molto diffuso tra i cittadini di Grammichele l'interesse per le opere artistiche in genere, per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio archeologico; tali interessi culturali si evidenziano in tutti i monumenti di Grammichele e soprattutto nella famosa piazza di forma esagonale, dove confluiscono tutte le altre strade, che rappresenta un raro esempio di armonia architettonica ed urbanistica;

3) la storia degli scavi archeologici di Grammichele — iniziatisi nel 1895 con il famoso Paolo Orsi — si è sviluppata successivamente con risultati sempre più interessanti e significativi, che hanno consentito, in circa un secolo di lavori, di portare alla luce una straordinaria quantità di reperti archeologici nelle località Terravecchia, Poggio dell'Aquila, Madonna del Piano ecc., tali da rendere Grammichele uno dei luoghi più importanti della Sicilia dal punto di vista archeologico —:

a) quali concreti provvedimenti il ministro intende adottare per la salvaguardia e la valorizzazione di un così grande patrimonio archeologico, messo tra l'altro in pericolo dal crescente fenomeno dei « tombaroli »;

b) se non ritenga opportuno, di concerto con l'amministrazione comunale di Grammichele e la soprintendenza di Siracusa, provvedere ad una migliore valorizzazione del patrimonio archeologico.

(4-13771)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Ai Ministri per gli affari regionali e della sanità.* — Per sapere — premesso che

nell'ambito della USL 33 della regione Emilia Romagna si sta procedendo a ridimensionare il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Comacchio creando nel contempo una divisione anafila nell'ospedale di Codigoro;

il reparto suddetto dell'ospedale di Comacchio ha il più elevato indice di natalità nell'USL 33 della regione Emilia Romagna ed il più elevato tasso di utilizzazione;

da tempo il reparto di ostetricia e ginecologia di Comacchio è privo dell'assistenza neo-natale nonostante che la regione Emilia Romagna, rispondendo alla petizione dei cittadini di quel comune, abbia deciso che questa assistenza debba essere presente;

il comitato di gestione della USL 33 dell'Emilia Romagna ha deciso di istituire nell'ospedale di Comacchio una sezione di cardiologia con unità coronarica ed un servizio di rianimazione, andando ad occupare spazi di importanza notevole, quanto alla qualificazione, del reparto di ostetricia e ginecologia —:

se non intendano assumere informative precise in merito:

al fatto che l'USL 33 della regione Emilia Romagna ha deciso in un primo tempo la chiusura del reparto suddetto di Comacchio e poi ne ha deciso la riduzione, creando la struttura per una divisione di ostetricia e ginecologia nell'ospedale di Codigoro senza che ci fosse la necessità statistica di base a suffragio di questa scelta;

sul fatto che si vuole costruire la sezione di cardiologia e il servizio di rianimazione all'interno dell'attuale stabilimento ospedaliero di Comacchio con tutte le conseguenze conflittuali che ciò comporta, anziché predisporre progetti per l'ampliamento esterno di quell'ospedale che ha effettivo bisogno di spazio sia per gli ambulatori sia per il laboratorio analisi.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

Si chiede altresì se in merito a queste iniziative non si intraveda la necessità di esprimere in proposito un indirizzo governativo. (4-13772)

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS E VIOLANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se gli è noto che numerosi detenuti, essendo già stati condannati per reati specifici di terrorismo ed avendo già scontato la pena per tali reati inflitta, sono ristretti attualmente solo per la imputazione di insurrezione armata;

2) se gli risulti che l'imputazione di insurrezione armata sia stata contestata anche nei confronti di persone imputate o condannate per appartenenza ai NAR o ad organizzazioni similari;

3) quale sia il giudizio del ministro interrogato sull'attualità della figura di reato dell'insurrezione armata. (4-13773)

FORNER. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso

che il nuovo ufficio postale della città di Caorle è ormai completato nelle sue opere murarie e anche nell'arredamento;

che l'attuale ufficio postale è del tutto insufficiente alle esigenze della popolazione, in particolare nel periodo dell'affluenza dei turisti che si verifica da maggio a settembre;

che non è dato di sapere quando avverrà il trasferimento di detto ufficio postale nei nuovi locali, peraltro ultimati;

che il trasferimento si verifica di assoluta imminenza e urgenza per le ragioni sopradette —

quali provvedimenti intenda prendere il ministro entro i limiti delle sue facoltà istituzionali. (4-13774)

FORNER. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che la sera del 18 febbraio 1986 sulla prima rete della RAI-TV, nel corso della rubrica *SPOT* è andata in onda un'intervista a tale Abel imputato di folli delitti e di essere il famigerato Ludwig, da parte del giornalista Enzo Biagi;

che tale intervista è avvenuta all'interno della casa di cura psichiatrica criminale di Reggio Emilia ove l'Abel è detenuto;

che lascia perplesso il tono delle domande proposte da Biagi all'Abel e la mancanza di qualunque commento alla risposta dello stesso di aver tentato di incendiare una discoteca, con oltre 400 ospiti, in Castiglione delle Stiviere, incendio evitato dopo che l'Abel assieme a tale Furlan aveva già versato attorno alla discoteca notevole quantità di liquido infiammabile per intervento dei carabinieri: « Solo per scherzare! »;

che certamente può suscitare negative reazioni in esseri deboli o neurolabili la insistenza della domanda sulle ragioni che per due volte hanno spinto l'Abel al tentativo di suicidio —

quali criteri abbiano presieduto l'autorità competente a concedere il permesso per siffatta intervista e quale sia tale autorità;

se il ministro di grazia e giustizia non intenda per il futuro assumere iniziative, nell'ambito delle sue competenze, affinché siano proibite interviste a persone per qualunque causa detenute o agli arresti domiciliari;

quali iniziative intenda porre in essere il ministro delle poste, nell'ambito delle sue competenze, onde evitare che per il futuro trasmissioni socialmente deleterie e pericolose possano essere effettuate. (4-13775)

MAZZONE, FORNER, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro dell'industria,*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

*commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

l'Associazione agenti e clienti O.T.C. di Mestre fece pubblicare, in data 15 febbraio 1986 sul quotidiano *La Repubblica*, la cronistoria della vicenda Sgarlata e delle sue due società Reno e Previdenza;

dopo una serie di provvedimenti le due società furono messe in liquidazione coatta e nominato quale commissario liquidatore il professor Satta Filippo;

il commissario liquidatore in una intervista afferma: « sembrano volatilizzati i 250 miliardi raccolti dagli oltre diecimila clienti della Previdenza » —;

se non ritenga di rendere di pubblica ragione la relazione redatta dai tre commissari nominati nel febbraio 1985 per accertamenti sulla gestione della Previdenza s.p.a.; se non ritenga inoltre di aprire una inchiesta alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal commissario liquidatore professor Satta Filippo; quali provvedimenti intende adottare per salvaguardare gli interessi di quanti hanno investito i loro risparmi nelle azioni delle società in oggetto, alcuni dei quali paradossalmente continuano a versare le loro quote. (4-13776)

POLI BORTONE, AGOSTINACCHIO E DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che il comune di Bari dal lontano 1934 non ha più provveduto alla tenuta degli inventari relativi alle proprietà comunali;

se intendano assumere iniziative affinché l'amministrazione comunale barese, anche in rapporto all'irrisolto problema abitativo della città di Bari, voglia procedere ad un'anagrafe precisa della consistenza patrimoniale del comune con particolare riferimento a terreni e fabbricati.

(4-13777)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

il signor Becchimanzi Luigi, dipendente della Manifattura Tabacchi di Napoli, inquadrato ai sensi della legge n. 312 del 1980, nella terza qualifica funzionale, in data 21 ottobre 1983 presentò domanda a termine dell'articolo 103 della legge sopraindicata, di reintegroamento alla IV qualifica funzionale, profilo di « agente specializzato » sulla base di mansioni superiori esercitate dal 30 giugno 1977;

la commissione esaminatrice accolse l'istanza e deliberò all'unanimità il reinquadramento del Becchimanzi, con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 e la relativa decorrenza economica dal 1° ottobre 1978;

dalla data di accoglimento dell'istanza 1984, il Becchimanzi non ha ancora ricevuto le relative spettanze —;

i motivi che inducono l'amministrazione generale dei monopoli di Stato a non corrispondere al summenzionato Becchimanzi le spettanze di reinquadramento maturate dal 1978. (4-13778)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

con DDG n. 00/66811 del 29 settembre 1979 fu indetto concorso per l'assunzione di n. 1 operaio qualificato « giardiniere » presso la manifattura tabacchi di Napoli;

detto concorso fu vinto dal signor De Giulio Ermenegildo, nato a Napoli il 16 febbraio 1961 e residente a Napoli;

dal 1979 anno di espletamento del concorso il signor De Giulio non ha ancora preso servizio nonostante che, nell'agosto 1985 la direzione generale, divisione III, dell'amministrazione dei monopoli di Stato chiedeva al premenzionato, con lettera prot. n. 00/65922, la documentazione di rito —;

i motivi che inducono l'amministrazione dei monopoli di Stato a non proce-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

dere all'assunzione del signor De Giulio, vincitore di concorso. (4-13779)

FLORINO, MAZZONE E ABBATANGELO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

nella penisola sorrentina, da Vico Equense a Massa Lubrese, negli ultimi dodici mesi sono stati costruiti duemila vani abusivi;

nel conteggio delle forze dell'ordine ci sono anche ampliamenti di case rurali, ma anche ville edificate *ex-novo*, sorte in cui che si ritenevano di assoluto valore paesaggistico e quindi sottoposte a tutti i vincoli di tutela;

in quasi tutta la penisola sorrentina mancano i piani regolatori;

a distanza di cinque anni dagli eventi sismici del novembre '80, il museo Correale di Terranova è ancora chiuso al pubblico perché pericolante —:

se non ritengano di intervenire con urgenza per far sì che vengano applicate e fatte rispettare le norme della legge 431; se non ritenga il ministro per i beni culturali e ambientali di dover intervenire affinché si dia inizio ai lavori di ristrutturazione del museo Correale di Terranova, punto di riferimento culturale per migliaia di turisti. (4-13780)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

dagli eventi sismici del 1980 la Manifattura tabacchi di Napoli lavora in riduzione di organico e di produzione;

per la ristrutturazione degli edifici, i tecnici della Manifattura tabacchi di Napoli presentavano alla amministrazione dei Monopoli di Stato un preventivo di circa sette miliardi;

i lavori chiesti e finanziati non hanno ridato stabilità e funzionalità agli edifici della Manifattura tabacchi di Napoli;

da tre anni sono vacanti i posti di responsabile amministrativo, del capo della portineria vigilanza, della lavorazione —:

se non ritenga di intervenire per chiarire come siano stati spesi i sette miliardi stanziati per la ristrutturazione della Manifattura tabacchi di Napoli che allo stato presenta gli stessi danni del novembre 1980;

se non ritenga infine di chiarire i motivi che hanno determinato l'assenza in organico di dirigenti, che di fatto determinano uno stato di confusione tale da rendere vani gli sforzi dei lavoratori per una migliore qualità del prodotto e del lavoro. (4-13781)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

a seguito dello scoppio dei contenitori AGIP dell'Industria MOBIL-OIL di Napoli, zona San Giovanni, il ministro della protezione affermava in un'intervista televisiva che i lavoratori dipendenti delle aziende circostanti, che non avevano potuto svolgere nei giorni del disastro il loro normale lavoro, non avrebbero subito conseguenze economiche di alcun genere;

i dipendenti dello Stato, della Manifattura Tabacchi di Napoli, la cui sede è sita nella zona interessata dallo scoppio, non si sono visti riconoscere le competenze accessorie di presenza, premio industriale, insalubrità dei giorni dal 24 dicembre 1985 al 9 gennaio 1986 —:

i motivi per cui l'Azienda Monopolio di Stato Manifattura Tabacchi di Napoli, ha rifiutato ai circa 500 dipendenti, con comunicazione scritta, le indennità accessorie di presenza, insalubrità, premio produzione, non essendo addebitabile la mancata attività lavorativa ai dipendenti, che per tutti i giorni dal 24 dicembre 1985 al 9 gennaio 1986 si recavano regolarmente sul posto di lavoro, marcavano il cartellino e venivano, dopo ore di inutile attesa,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

rinviati ai rispettivi domicili; se non ritengono di dover intervenire per riconoscere ai suddetti dipendenti quanto dovuto, anche in considerazione che la mancata erogazione di dette indennità si è verificata nel periodo delle festività natalizie. (4-13782)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la giunta regionale della Campania in data 24 aprile 1985 deliberava la prosecuzione dell'attività delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti fino alla nomina ed insediamento dei consessi di spettanza delle USL;

in data 7 novembre 1985 la giunta regionale con proprio atto deliberativo autorizzava, inoltre, tale prosecuzione di attività sino a tutto marzo 1986;

fino al 2 luglio 1985 l'ufficio competente per l'esame delle istanze di invalidità, sembra essersi limitato unicamente all'istruttoria delle pratiche ricadenti nel territorio di competenza dell'USL 44;

allo stato presso gli Uffici della commissione medica provinciale, giacciono altre 350.000 pratiche in attesa di essere trasferite alla competenza delle relative USL, il che difficilmente potrà essere espletato in tempi brevi, considerato che a tale compito si dedicano due impiegati effettivi —:

se non ritenga di assumere iniziative affinché vengano chiariti dall'assessore alla sanità della regione Campania i motivi che hanno determinato l'Ufficio della commissione medica di Napoli ad operare, sino al 2 luglio 1985, una distinzione ed una scelta tra le domande pervenute che ha privilegiato gli utenti del territorio dell'USL 44; se non ritenga inoltre di intervenire per verificare ed eliminare le cause che determinano inammissibili ritardi per l'istruzione delle prefate istanze. (4-13783)

SANFILIPPO, LO BELLO E FOTI. — *Ai Ministri della sanità e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 (ministro della sanità di concerto con il ministro per la funzione pubblica) registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 1986 registro n. 1 Sanità foglio 212 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 dell'8 febbraio 1986 tra l'altro prevede la soppressione dell'ufficio di sanità marittima di Siracusa (unico in tutta Italia ad essere soppresso) accentrando tutti i servizi presso l'ufficio sanitario marittimo di Augusta.

Premesso che:

1) Siracusa, capoluogo di provincia, deve dipendere da un comune della stessa;

2) il complesso portuale di Siracusa si divide in due poli di attività: porto grande (commerciale e passeggeri) baia di S. Panagia (porto petrolifero);

3) Siracusa è stata dichiarata città turistica con recente decreto dell'assessorato alla cooperazione commercio artigianato e pesca della regione Sicilia n. 330 e successive modifiche ed è da sempre inclusa quale scalo di numerose navi da crociera oltre ad avere un regolare servizio con navi di linea da e per Malta;

4) attualmente l'ufficio di sanità marittima in questione serve il compartimento marittimo di Siracusa che si estende anche nei porti della provincia di Ragusa incluso Pozzallo;

5) fra i numerosi compiti d'istituto dell'ufficio di sanità marittima si ritiene opportuno sottolineare:

a) il rilascio della libera pratica sanitaria a bordo sia per navi passeggeri per le quali è indispensabile la massima celerità e puntualità, sia per le navi da carico, spesso in concomitanza al porto grande e nella baia di S. Panagia, oltre numerose imbarcazioni da diporto;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

b) vaccinazioni contro le malattie quarantenarie;

c) rinnovi di certificati con relative ispezioni a bordo di esenzione dalla derattizzazione alle navi che ne fanno richiesta (passeggeri e mercantili);

d) rinnovo dopo ispezione a bordo di certificato cassetta medicinali di bordo per le navi battenti bandiera italiana;

e) partecipazione alla commissione per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (legge 5 giugno 1962, n. 616);

f) rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle liste della gente di mare (si sottolinea che il laboratorio provinciale ove si effettua l'accertamento per la lue (legge 25 luglio 1956, n. 837, è ubicato in questo capoluogo);

g) commissione medica permanente di primo grado (regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, articolo 3).

La soppressione dell'ufficio di sanità marittima di Siracusa determinerà certamente gravi disservizi e disfunzioni tali da compromettere il regolare svolgimento di tutte le operazioni portuali. È noto infatti che senza la libera pratica sanitaria (per le navi soggette alla stessa) nessuno può accedere a bordo o lasciare la nave (regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773), superfluo quindi, sottolineare l'importanza del pronto intervento della sanità all'arrivo della nave. Si aggiunge che non è raro il caso di navi che senza preavviso toccano il nostro porto, per cause di forza maggiore, e l'intervento immediato della sanità assume, in questi casi, vitale importanza.

Da non sottovalutare inoltre è l'importanza della tempestività nella concessione della libera pratica alle navi in crociera ed ai natanti da diporto ai fini del mantenimento e miglioramento del traffico turistico nel nostro porto. Tale tempestività può essere assicurata solo con la costante presenza sul posto degli operatori tecnici di sanità (medico di porto e guardie sanitarie).

Difficoltà ed aggravio di costi si riscontreranno anche in tutti quei servizi quali rinnovo di certificati di esenzione dalla derattizzazione, rinnovo di certificato « cassetta medicinali », vaccinazione contro le malattie quarantenarie, che frequentemente vengono richiesti dalle navi che scalano il nostro porto, difficoltà dovute alla distanza con Augusta (chilometri 35 circa).

A gravi disagi saranno poi costretti tutti coloro che dovranno sottoporsi a visita di idoneità per l'iscrizione nelle liste della gente di mare o per l'iscrizione agli istituti nautici, così come tutti coloro che necessitano del certificato di idoneità fisica all'espletamento del servizio di guardia ai fuochi, sommozzatori, palombari, eccetera, costretti a far la spola tra l'ufficio di Augusta ed il laboratorio provinciale di Siracusa.

Tale provvedimento ha destato viva preoccupazione in tutti gli operatori economici e portuali, le industrie, i commercianti e la cittadinanza per le conseguenze che potrebbero derivare all'economia del siracusano dalla chiusura dell'ufficio di sanità marittima; chiusura in contrasto con l'attuale politica governativa volta a favorire il recupero economico e produttivo del sud e delle isole.

Si chiede quindi di sapere  
se opportuno riesaminare  
l'assunta al fine di evitare le  
giustificate difficoltà sopra esposte. 34)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —  
Al Ministro della pubblica istruzione. —  
Per sapere — premesso che

dalla stampa quotidiana si apprende che l'onorevole Ciriaco De Mita è stato assunto come professore a contratto presso l'università di Pescara, facoltà di economia e commercio;

si ha notizia anche della prima lezione dello stesso deputato, tenuta il giorno 6 febbraio 1986, intitolata: « Crisi e riforme istituzionali »;

in proposito va rilevato che, stando alla legge 21 febbraio 1980, n. 28, come professori a contratto possono venir as-

sunti « studiosi ed esperti la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca, o se docenti di università estere »;

nel successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è precisato che la nomina dei professori a contratto è prevista « per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche... »;

sul punto, come ricordato nella circolare ministeriale (Pubblica istruzione) del 15 marzo 1982, un chiarimento fu dato dal consiglio nazionale universitario nella seduta del 21 gennaio dello stesso anno 1982, con le seguenti parole: « Nello spirito della legge appare evidente che la nuova figura del professore a contratto è finalizzata esclusivamente ad un apporto di significative esperienze e competenze, fortemente specialistiche sia di tipo scientifico che professionale, tali da poter arricchire e integrare, ove se ne riscontri una precisa necessità, la didattica svolta in un corso ufficiale... il professore a contratto si caratterizza per una peculiare alta qualificazione scientifica o professionale »;

nel caso non pare dato di conoscere per quali esperienze scientifiche o professionali « specialistiche », studi o ricerche, sia stata disposta la nomina di professore a contratto;

risulta dai *curricula* ufficiali che la scelta è caduta su di un deputato, laureato nel 1953, e da sempre dedito all'attività politica a tempo pieno, senza altre esperienze conformi ai requisiti richiesti dalla legislazione;

anche il tema delle cosiddette lezioni (« crisi e riforme istituzionali ») rientra nei programmi e nelle valutazioni comuni dell'attuale militanza politica e, per il suo carattere generico, non rivela certo particolari esperienze o studi specialistici;

certo sono da rispettare le autonomie universitarie e la discrezionalità del competente consiglio di facoltà;

solo che autonomia e discrezionalità non possono invocarsi in casi in cui facciano difetto, in maniera palese, i requisiti prescritti dalla legge;

sarebbe fin assurdo immaginare che le autonomie universitarie, secondo le simpatie partitiche dei docenti e dei loro consigli, venissero tanto distorte da offrire ai *leader* politici la possibilità di mettersi in mostra, parlando dalla cattedra;

è da aggiungere che per l'articolo 6 della menzionata legge n. 28 del 1980 e per l'articolo 25, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, è previsto che i corsi svolti dai professori a contratto « costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente » e che tali professori « sono chiamati a far parte delle commissioni quali cultori della materia »;

trattasi di norma importante per il caso nostro e non tanto per l'evidente inopportunità di costringere gli studenti, anche d'idee diverse o contrarie, a subire come giudice di esami (su di un discorso tutto generico di politica attuale), un uomo di parte, a ciò chiamato senza titoli adeguati;

la norma soprattutto significa che il professionista, l'esperto, lo studioso scelto come professore a contratto, deve indiscutibilmente dimostrare attitudini da poter seriamente valutare la preparazione teorica di candidati agli esami del massimo livello —:

quale sia la sua valutazione su questo fatto. (4-13785)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se siano informati dei gravissimi disguidi che si verificano a Torre del Gre-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

co (Napoli) nel recapito delle bollette agli utenti dell'Enel, i quali la ricevono regolarmente ben oltre la data della scadenza; per l'effetto di ciò, oltre a pagare indebiti oneri di mora, gli utenti si vedono effettuare il distacco della fornitura pur avendo pagato da oltre un mese o più:

premessi che:

nessun sollecito perviene mai dall'Enel per preannunciare il distacco della fornitura nella ipotesi di eventuale mancato pagamento, presunto ed effettivo;

a nulla vale che l'utente mostri agli operai addetti al distacco la prova dell'avvenuto pagamento e ciò comporta la esazione, da parte dell'Enel del tutto illegittima, e ai confini con l'estorsione, a parte i danni arrecati all'utente, di lire 28.000 che l'Enel pretende nonostante che risulti già effettuato, come detto, il pagamento all'ufficio poste e telecomunicazioni, con ulteriore addebito che era evitabile allorché l'Enel disponeva in Torre del Greco di apposito ufficio, inopinatamente chiuso;

quali rigide direttive si intendono impartire perché l'ufficio postale di Torre del Greco provveda all'immediato recapito delle bollette ed all'ancora più sollecito inoltro all'Enel delle somme esatte per suo conto ed all'Enel perché da ora in poi verifichi presso le poste e telecomunicazioni la situazione, prima di disporre incautamente illegittime sospensioni delle forniture, al fine di evitare di procurare danni dei quali potrebbe essere chiamata a rispondere in ogni sede, anche penale. (4-13786)

PASTORE, COLOMBINI E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che

a) la SIP ha messo a punto un apparecchio telefonico (D. T. S.), perfettamente adeguato alle esigenze delle sessantamila persone sordomute che vivono in Italia, in quanto, attraverso tale apparecchio è possibile comunicare, adoperando

la scrittura e facendo a meno della parola e dell'udito;

b) la nuova realizzazione della SIP è stata recentemente presentata a Bergamo durante un'affollata assemblea di sordomuti, suscitando eccezionale interesse;

c) l'apparecchio sopra citato ha tuttavia ancora notevoli costi (trentatremila lire al mese per spese di affitto e manutenzione e calcolo a parte della bolletta) —;

1) quali iniziative intende intraprendere per favorire la diffusione del nuovo dispositivo telefonico tra i sordomuti, onde consentire a questi cittadini di poter convenientemente comunicare non solo tra loro, ma anche con la grande maggioranza dei cittadini;

2) in particolare se ritiene opportuno che i servizi di pubblico interesse (ospedali, polizia, ecc.), vengano forniti di tale dispositivo telefonico, in modo da poter ricevere le telefonate di sordomuti che si trovano in contingente difficoltà.

(4-13787)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, per gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere

se siano informati della ottusa quanto incredibile politica antimeridionalistica posta in essere dalla regione Campania, dal comune di Napoli e dalle aziende municipalizzate e consortili di trasporto di Napoli e della provincia di Napoli, in relazione agli acquisti di nuovi autobus effettuati escludendo regolarmente la SOFER di Pozzuoli, nonostante la ampia competenza tecnologica della azienda e privilegiando — per oscuri motivi — (ci si augura non anche illeciti) fabbriche del centro nord;

quali siano in particolare, distinti per numero e tipo di autobus e per importi delle relative commesse, gli acquisti effettuati da detti enti e società nel

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

corso del 1985 e sino alla data della risposta al presente atto in relazione alle ditte produttrici ed alla loro ubicazione;

se sia noto che a causa della inaspettata ed inspiegata contrazione delle commesse, la SOFER potrebbe esser costretta a porre in cassa integrazione guadagni parte delle sue qualificate maestranze;

se non si ritenga di intervenire per richiamare ai loro doveri verso le aziende del territorio, enti e società che ne ignorano la potenzialità e vanno così preparando alle stesse paurose crisi di mercato ed occupazionali invece di consolidarle e svilupparle. (4-13788)

**PASTORE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

a) è stata istituita in Savona, nell'anno scolastico 1980/81, la sezione coordinata dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « P. Gaslini » di Genova - sezione odontotecnici;

b) nel volgere di pochi anni si è registrato un considerevole aumento degli alunni frequentanti questa scuola sino al punto che, nel corrente anno scolastico, è stato raggiunto il seguente organico: 11 classi - 249 studenti - 28 docenti - 9 non docenti;

c) in queste condizioni appare illogica ed anacronistica la dipendenza di questa scuola dalla sede centrale di Genova e si rende pertanto necessario conferire alla sezione di Savona l'auspicata autonomia;

d) in tal senso il comune di Savona, in data 5 ottobre 1985, ha chiesto, ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1985, l'istituzione presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Leonardo da Vinci » di Savona di una sezione succursale per odontotecnici, ubicata nella nuova sede di via De Amicis appositamente ristrutturata, nonché la conseguente aggregazione della suddetta

succursale al predetto istituto attualmente dipendente dall'IPSIA « P. Gaslini » di Genova a decorrere dal prossimo anno scolastico 1986/87;

e) la richiesta sopra citata appare all'interrogante totalmente condivisibile, in quanto essa risponde ad effettive ed improrogabili esigenze di ordine sociale e didattico e, come tale, essa ha ottenuto parere largamente favorevole da parte dei vari organi competenti delle assemblee elettive di rappresentanza e dei sindacati —:

1) il parere del Ministero sulla richiesta formulata dall'amministrazione comunale di Savona rivolta a conferire autonomia funzionale alla scuola in oggetto, atteso che, a giudizio dell'interrogante, tale richiesta appare assolutamente conforme agli indirizzi definiti nella circolare ministeriale n. 352 del 29 novembre 1985 del ministro della pubblica istruzione;

2) le conseguenti decisioni adottate in merito dal ministro competente.

(4-13789)

**MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO.** — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che

l'ENIT in data 20 novembre 1981, (prot. n. 6336 rep. n. 147/81), affidava al dottor Nando D'Agostino, una consulenza professionale per la redazione di un elaborato avente per oggetto « l'analisi, l'evoluzione e le tendenze del turismo nelle regioni Campania e Basilicata »;

per l'esecuzione dell'opera l'ENIT si impegna a corrispondere al dottor D'Agostino un compenso professionale forfettario di lire 5.000.000 oltre IVA;

a tutt'oggi, nonostante l'elaborato sia stato regolarmente consegnato nei termini stabiliti il dottor D'Agostino non ha ancora percepito quanto pattuito —:

i motivi per i quali l'ENIT non ha ancora provveduto a regolare il pagamento delle spettanze dovute al dottor Nando D'Agostino; se non ritenga il ministro di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

intervenire presso l'ENIT per invitare l'ente a voler corrispondere al dottor D'Agostino quanto a suo tempo pattuito e a chiarire se esistono altri casi del genere e quali i motivi che per anni ritardano l'evasione di pratiche di tal genere.

(4-13790)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso:

che con lettera raccomandata del 7 settembre 1985 diretta alla segreteria particolare del Ministro e ricevuta l'11 settembre 1985, il signor Girolamo Fantaguzzi, per conto degli inquilini *ex lege* 422 dei rioni IACP di Piscinola-Marianella (Napoli) presentò istanza volta a richiedere gli atti interventi dell'Istituto e mai realizzati, esponendo in particolare che:

1) gli assegnatari, nel 1975, furono immessi nel possesso di immobili che erano stati già in precedenza occupati e resi così del tutto inagibili tanto che l'Istituto provvide a far effettuare lavori interni, lasciando però inalterato il degrado assoluto di ogni pertinenza esterna agli appartamenti;

2) non sono state mai consegnate le chiavi degli appartamenti assegnati;

3) non esistono citofoni;

4) non sono state installate le cassette per la posta;

5) gli ascensori sono sempre fermi per guasti che, se e quando vengono riparati, si riproducono in permanenza;

6) le caldaie dell'impianto di riscaldamento sono spente da tempo e sono anche danneggiate per l'inattività;

7) il rione è invivibile, mancando un mercato rionale, una qualunque anche modesta struttura sportiva, la recinzione del rione per far argine contro la delinquenza e consentire maggiore sicurezza anche ai bambini che si trattengono nell'area del rione;

8) anche gli scantinati ed altre parti condominiali comuni sono abitate e degradate a tuguri fatiscenti;

che sinora non è stato dato riscontro, né a titolo di doverosa cortesia sul piano formale e « democratico » né sul piano sostanziale e politico, alla predetta istanza -

quando e come si provvederà anche in base ai diritti contrattuali degli inquilini ed agli obblighi derivanti dalla legge tra le quali la n. 457 del 1978. (4-13791)

TORELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

per il secondo anno consecutivo, fatto che non ha precedenti negli annali, nel ponente ligure una eccezionale ondata di gelo ha gravemente colpito le attività floricole distruggendo la gran parte della produzione in pienaria e nelle serre non riscaldate, compromettendo in tal modo irrimediabilmente sia le piante di fronda che erano state risparmiate dalla gelata dello scorso anno quanto quelle che sono state ripiantate successivamente per ricostruire un capitale produttivo (si ricorda che nel gennaio 1985 oltre l'80 per cento delle piante sono state distrutte dal gelo);

anche per effetto delle gelate del 1985 per la prima volta il saldo della bilancia commerciale nel settore floricolo è stato negativo;

la ripetizione delle calamità contribuisce ad accelerare in modo irreversibile, in assenza di adeguati provvedimenti di sostegno, il livello di indebitamento delle imprese;

si sono venuti a determinare gravi problemi occupazionali nel settore, acuendo, in tal modo, una già precaria situazione economico-sociale esistente nella zona;

seri problemi si pongono, altresì, alle imprese commerciali e dei trasporti seriamente colpite nei costi gestionali dalla

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

drastica diminuzione di prodotti floricoli commerciabili;

non si può non stigmatizzare come esista un considerevole ritardo nelle procedure attuative per il trasferimento alla regione Liguria delle provvidenze legislative, in particolare della legge n. 198 del 1985 e con ciò impedendo ai coltivatori di poter utilizzare le già limitate risorse finanziarie loro destinate;

è ripetuta la non inclusione, da parte del ministro dell'agricoltura e foreste — nonostante le ripetute affermazioni in senso contrario dello stesso —, dei prodotti floricoli tra le colture ammesse ad assicurazione agevolata che possono usufruire delle provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981 e, più in generale, verificata la limitata efficacia della suddetta legge —:

se non ritengano opportuno:

assumere provvedimenti finanziari straordinari e urgenti, al fine di permettere il trasferimento di risorse adeguate alla regione Liguria per la copertura degli oneri derivanti dagli impegni che la regione medesima sarà chiamata a prendere;

garantire misure di rinnovo automatico dei prestiti di conduzione e il rinvio del pagamento delle rate dei prestiti e dei mutui contratti dalle aziende agricole colpite dalla calamità;

intervenire verso l'ufficio tecnico erariale interessato per la rapida delimitazione delle zone ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973;

riconsiderare l'orientamento finora avuto, includendo nel decreto previsto dall'articolo 3 della legge n. 590 del 1981, tra le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro il gelo, come l'articolo 11 della summenzionata legge, fiori recisi, fronde ornamentali in vaso, verde ornamentale, in modo da permettere la costituzione di consorzi per la difesa attiva e passiva

nel settore e nel contempo prevedere adeguati provvedimenti di copertura finanziaria dei capitoli di bilancio specifici;

accelerare la ripartizione delle provvidenze legislative in modo che la regione Liguria possa al più presto usufruire operativamente di tutte le sue spettanze;

provvedere a favore delle imprese artigianali e commerciali che, a causa della drastica penuria di prodotti floricoli, hanno subito seri danni alle loro attività;

prevedere la possibilità di una esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i coltivatori diretti;

adottare misure a tutela dei lavoratori dipendenti delle aziende commerciali e artigianali che operano nel settore con contratto a tempo indeterminato accordando i benefici della cassa integrazione guadagni anche per il 1986, e a quelli a tempo determinato, che hanno perso il lavoro a causa della gelata e non godono delle provvidenze della cassa integrazione guadagni concedendo i benefici della disoccupazione speciale con integrazione del reddito pari a coloro che usufruiscono della cassa integrazione guadagni; riconoscere ai lavoratori agricoli dipendenti iscritti allo SCAU almeno le giornate agricole denunciate nel 1984;

dichiarare rapidamente l'esistenza di eccezionale calamità come previsto dall'articolo 4 della legge n. 590 del 1981.

(4-13792)

**TORELLI E PASTORE.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che già il 15 gennaio 1985 è stata rivolta una interrogazione (numero 4-07344) la quale, prendendo spunto dalla calamità che in quei giorni aveva colpito il Ponente ligure con gravi danni alle attività ortoflorofrutticole, riproponeva la necessità di rimediare a passate sottovalutazioni con la realizzazione di un metanodotto che completasse la rete ligure fino al confine francese, facilitando,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

in tal modo, il riscaldamento a prezzi competitivi delle coltivazioni intensive e pregiate;

ricordato come in tale sopracitata occasione gli interroganti sottolineassero l'inaccettabile situazione di discriminazione in cui si trova un'importante parte della Liguria rispetto ad altre aree del nostro Paese, sia del centro-nord che del Mezzogiorno, e come tale situazione di inferiorità nel rifornimento energetico comprometta, tra l'altro, le prospettive della agricoltura specializzata ligure;

rilevato come il CIPE nella recente riunione del 6 febbraio non abbia incluso tra i progetti finanziabili con i fondi del FIO per il 1985 quello relativo alla metanizzazione del Ponente ligure;

evidenziato come la maggioranza di pentapartito durante la discussione della legge finanziaria per il 1986 alla Camera abbia respinto nella seduta del 4 febbraio un emendamento che prevedeva la destinazione di 300 miliardi distribuiti in tre anni per completare la metanizzazione nelle aree del centro-nord ancora sprovviste;

tenuto conto della nuova terribile gelata che per il secondo anno consecutivo ha colpito la floricoltura ligure -

se non ritenga opportuno:

intervenire per modificare un orientamento del governo a tutt'oggi contrario all'estensione della rete metanifera alla Liguria occidentale, una modifica che contribuirebbe alla difesa e al rilancio delle attività legate alla floricoltura e più in generale della realtà socio-economica di una larga plaga della Liguria;

predisporre conseguentemente gli strumenti finanziari idonei a permettere il decollo in tempi brevi del progetto di completamento della metanizzazione del Ponente ligure ad opera della SNAM.

(4-13793)

RINALDI, CARLOTTO, PELLIZZARI,  
BALZARDI, COMIS, RABINO E MICOLINI.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere - premesso che

l'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, dettante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, ha determinato che l'integrazione al trattamento minimo di pensione - integrazione che è a carico della collettività - non spetta ai pensionati possessori di redditi personali assoggettabili ad IRPEF di importo superiore a parametri indicizzati;

l'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, stabilisce che la pensione di invalidità non viene attribuita e, qualora attribuita, ne viene sospesa la erogazione nel caso in cui l'assicurato od il pensionato, di età inferiore all'età per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di redditi personali per un importo superiore a precisi limiti;

considerato che:

per l'accertamento del reddito gli interessati debbono presentare ogni anno alle gestioni previdenziali competenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come prevista all'articolo 24 della legge 3 aprile 1977, n. 114;

l'attribuzione, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alle altre Istituzioni che gestiscono forme di previdenza ed assistenza, di funzioni di accertamento del reddito è definibile come un compito improprio;

tale funzione impropria di accertamento di reddito ha contribuito e contribuisce in modo rilevante ad aumentare i tempi di evasione delle pensioni con grave danno per gli aventi diritto avuto riguardo al fatto che la pensione è un mezzo di sostentamento;

le dichiarazioni reddituali dei pensionati e pensionandi debbono essere rese dagli stessi su appositi moduli « RED » predisposti dall'INPS e dagli altri enti previdenziali ed assistenziali e quindi costituiti con firma autenticata;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

ritenuto che:

la norma che prevede l'obbligo dell'autenticazione della firma sia di fatto inutile, e quindi defatigante, per i seguenti motivi:

a) annualmente ogni cittadino contribuente presenta la propria dichiarazione dei redditi agli uffici finanziari sottoscrivendola con firma non autenticata, per cui appare incomprensibile che debba invece autenticare la propria firma su di un documento a corredo di una domanda di pensione;

b) l'autenticazione della firma sulle dichiarazioni reddituali ad uso di prestazione pensionistica serve unicamente a dimostrare che la dichiarazione reddituale è stata sottoscritta dal pensionato o pensionando, ma non offre nessuna garanzia sulla veridicità dei dati reddituali forniti all'ente erogatore della prestazione;

c) analoga dichiarazione di responsabilità è già contenuta sul normale modulo di domanda di prestazione pensionistica e viene sottoscritta dai richiedenti senza l'obbligo della autenticazione;

il modulo « RED » per la dichiarazione reddituale predisposto dall'INPS e da altri enti previdenziali ed assistenziali è redatto in modo complicato e di non facile interpretazione, talché costringe i lavoratori ed i pensionati a ricorrere all'assistenza gratuita dei patronati e delle organizzazioni sindacali e di categoria per la compilazione od anche alla consulenza onerosa di commercialisti-fiscalisti;

la successiva apposizione ed autenticazione della firma comporta per i lavoratori e pensionati lunghe e defatiganti attese avanti gli sportelli dei comuni o dell'INPS con conseguente pesante aggravio operativo e funzionale delle istituzioni stesse;

la autenticazione in questione non garantisce né può in alcun modo garantire l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione reddituale e quindi non può impedire che l'ente erogatore della pensione corrisponda prestazioni in più non dovute;

le procedure di autenticazione costituiscono un ulteriore ostacolo non facilmente superabile per le persone anziane, gli ammalati, i lungodegenti ed i disabili in genere;

le procedure di autenticazione costituiscono un aggravio burocratico alle istituzioni preposte alle autenticazioni stesse;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro sono a conoscenza dei fatti esposti;

se, qualora a conoscenza, abbiano disposto o intendano disporre atti al fine di ovviare agli inconvenienti evidenziati;

se tali atti saranno emanati con urgente sollecitudine e se prevederanno che l'accertamento della situazione reddituale dei pensionati e pensionandi possa essere effettuata mediante la sottoscrizione di una semplice dichiarazione di responsabilità formulata in modo più rigoroso e vincolante e soggetta a penalità eventuali nella ipotesi di comprovata dichiarazione infedele, ma senza l'obbligo della autenticazione della firma. (4-13794)

BOSCO MANFREDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto 1985 presso il Consorzio provinciale dei trasporti casertani, a seguito delle dimissioni del presidente eletto e di numerosi rappresentanti dell'assemblea, veniva nominato un commissario prefettizio al fine di ricostituire l'assemblea cui per statuto è affidato il compito di eleggere i componenti della commissione amministratrice dell'Azienda provinciale dei trasporti, braccio operativo del Consorzio;

dalla predetta commissione amministratrice dell'azienda si erano dimessi nell'aprile 1985 tre componenti:

l'onorevole Franco Nicolazzi, Ministro dei lavori pubblici;

l'onorevole Nicola Scaglione;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

il dottor Michele De Crescenzo -:

a) quali atti il commissario prefettizio abbia compiuto per ricostituire l'assemblea consortile;

b) per quali motivi e con quali criteri di scelta, in assenza dell'assemblea democratica consortile, il predetto commissario prefettizio con provvedimento che porta la data dell'8 febbraio 1986 - ma che sembra essere stato sottoscritto lunedì 17 febbraio 1986 - ha sostituito i tre componenti dimissionari dell'azienda nominando:

l'onorevole Nicola Scaglione, oggi vice presidente della Giunta regionale della Campania;

il signor Crescenzo Guida;

il signor Gabriele Minale;

c) se risulta al Ministro che il predetto provvedimento di nomina sia avvenuto contemporaneamente alle dimissioni dello stesso commissario conseguenti il suo trasferimento presso la Prefettura di Napoli e l'applicazione del medesimo alla CO.RE.CO. di Napoli, organo cui è affidato il controllo degli atti del Consorzio e dell'Azienda dei trasporti casertana;

d) se può essere considerato corretto che un commissario prefettizio, funzionario dello Stato, invece di compiere gli atti che hanno determinato la sua nomina, quelli della ricostituzione dell'organo assembleare, abbia finito col compiere atti di ricostituzione di organi amministrativi spettanti esclusivamente all'assemblea che egli avrebbe dovuto ricostituire; ciò appare tanto più grave se si considera che l'atto di nomina è stato compiuto evidentemente sulla base di valutazioni politiche di cui si ignorano gli ispiratori, i principi direttivi e le logiche di scelta;

e) se il Ministro non ritiene opportuno aprire una inchiesta per verificare se le notizie in possesso dell'interrogante risultino corrispondenti al vero e se un simile comportamento di funzionari dello Stato non meriti una doverosa censura che metta fine alle isolate tendenze di acquisire benemerienze, facendosi coinvolgere in attività parapolitiche - chiaramente viziate da non poche illegittimità - che, comunque, nulla hanno a che vedere con i principi di buona amministrazione e di imparzialità cui deve rigorosamente attenersi l'attività del funzionario della pubblica amministrazione. (4-13795)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

alcuni cittadini italiani che si trovano in Africa da oltre un mese con *camper* e *caravan* a scopi turistici sono ora in gravi difficoltà nel Togo, più precisamente al confine con l'Algeria a causa della mancata concessione da parte delle autorità algerine del permesso di transito nel paese per raggiungere i porti di imbarco per l'Italia, misura che configurerebbe una ritorsione dell'Algeria nei confronti dell'Italia a seguito delle nuove disposizioni adottate dal Governo italiano sugli stranieri;

i predetti cittadini italiani non hanno trovato assistenza da parte delle locali autorità consolari italiane;

i loro parenti in Italia si sono messi in contatto con il Ministero degli esteri ricevendo risposte evasive, elusive e sostanzialmente di assoluto disinteresse nei confronti del caso —

quali iniziative intende prendere per risolvere questa situazione e quali disposizioni intende dare ai nostri funzionari del Ministero degli esteri affinché non rispondano nel modo incredibile con il quale hanno fino ad ora risposto alle sollecitazioni dei nostri connazionali.

(3-02461)

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E FINI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

nella notte del 31 dicembre 1985 la giunta comunale di Sabaudia, cittadina sita al centro del parco nazionale del Circeo, si riuniva con tutta urgenza e, a quanto sembra, pressata da precise richieste di risarcimento, decideva di stipulare con una società di Milano, la Cogeca, una « convenzione » per la costruzione di un

nuovo campeggio nell'area del parco nazionale;

secondo detta convenzione, ratificata dal consiglio comunale di Sabaudia in questi giorni malgrado la strenua opposizione dei consiglieri di minoranza, vengono concessi alla Cogeca 24 ettari di terreno per 29 anni, con il permesso di edificare 40.000 metri cubi di costruzione da destinare a *bungalows*;

è pertanto prevedibile che il nuovo megacampeggio assegnato alla Cogeca provocherà un ulteriore insediamento sulla duna costiera di circa 20-30 mila persone nel periodo estivo —

1) perché la direzione del parco nazionale non si sia opposta fino ad oggi alla costruzione di siffatto campeggio che contrasta con i più elementari principi di sopravvivenza di un parco nazionale, per di più di ridotte dimensioni come quello del Circeo;

2) come ciò sia conciliabile con le contravvenzioni che le guardie forestali elevato financo ai contadini che mutano l'*habitat*, magari nel tentativo di arare meglio il terreno;

3) se è ammissibile che il consiglio comunale di Sabaudia, espressione dei partiti al governo, concepisca l'area del parco alla stregua di un bene da sfruttare, in completo contrasto con quelle che sono le direttive nazionali in tema di conservazione dei parchi nazionali;

4) che senso abbia, alla luce delle recenti decisioni del consiglio comunale di Sabaudia, aver espropriato un'area limitrofa al parco, per impedire un possibile sfruttamento edilizio, con l'esborso di 27 miliardi di pubblico denaro, se poi l'invasione del cemento dilaga proprio dalla stessa cittadina di Sabaudia, dove ha sede la direzione del Parco. (3-02462)

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

dopo anni d'incuria, la competente amministrazione ha deliberato d'intrapren-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

dere i lavori necessari a migliorare la linea ferroviaria Vercelli-Mortara-Pavia;

avvenuta l'esecuzione delle opere sul primo tratto Vercelli-Mortara, è stato disposto per il completamento delle stesse opere sull'altro tratto Mortara-Pavia;

a tale scopo risulta indicato il periodo dal 15 settembre 1985 alla primavera inoltrata del 1986;

il trasporto su strada ferrata, nel frattempo, è stato sospeso e sostituito con un servizio di autopullman;

la scelta del periodo risulta particolarmente infelice; da un lato le condizioni stagionali causano rallentamento e sospensione dei lavori (almeno per i mesi invernali); dall'altro canto, oltre il massimo di difficoltà del servizio trasporto su strada, lo stesso periodo comporta l'aggravamento dei disagi per i viaggiatori utenti, lavoratori pendolari e studenti;

pare poi strano che, ad ogni modo, non si sia pensato almeno di ridurre tali difficoltà, col procedere ai lavori, in un primo tempo, per un tratto più breve, ad esempio, Mortara-Garlasco, e completare l'opera in una terza fase successiva; né pare che il servizio sia stato reso più agevole, per il fatto di avere scelto, ad espletare il servizio sostitutivo di autopullman, due imprese di Novara, anziché imprese della provincia di Pavia -;

quali iniziative intende porre in essere per venire incontro alle legittime richieste dei viaggiatori. (3-02463)

SEPPIA, FORMICA, BONALUMI, PETRUCCIOLI, SPATARO, GABBUCCIANI, SILVESTRI, PATUELLI, BELLUSCIO, RIZZI, TESTA, CRESCO, LODIGIANI, PIRO, ALAGNA, FELISETTI, VISCO, MANNUZZU, BREDI, DE CARLI, PILITTERI, FINCATO GRIGOLETTO, MANCHINU, TEMPESTINI, DEMITRY, SANTINI, ABETE, BORGOGGIO, FORNASE-

RI, COLZI, SODANO E ALBERINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere -

in concomitanza della recente ripresa dei combattimenti tra IRAN-IRAQ nelle località dei porti al FAW e di Bassora e lungo le sponde occidentali dello Schat-Al-Arab in cui secondo attendibili fonti di informazioni si sta verificando un vero e proprio massacro da entrambe le parti, sfociato in quasi 10.000 morti e oltre 14 mila feriti di cui numerosissimi adolescenti;

nel sottolineare la gravissima recrudescenza nell'area del golfo arabico, zona nevralgica sul piano strategico e delle comunicazioni economico-commerciali e internazionali;

constatato nel contempo gli scarsi risultati pratici ottenuti al termine dei lavori del comitato ministeriale della lega araba anche se è da sottolineare positivamente l'opera e l'azione svolta dallo stesso segretario della lega araba Chadli Kibli per trovare una soluzione politica a questo nuovo preoccupante intensificarsi della guerra;

preso atto nel contempo delle gravi minacce che indirettamente possono coinvolgere gli altri Stati del golfo ed in particolar modo il Kuwait e l'Arabia Saudita -;

quali iniziative immediate si intendano prendere alla luce anche del dibattito in corso in seno all'ONU, in primo luogo per arrivare ad una sollecita tregua in questo pluriennale conflitto che ha causato migliaia di vittime tra cui civili inermi ed altre decine di centinaia ne sta provocando in questi giorni.

Inoltre, alla luce anche del dibattito di politica estera avvenuto nell'assemblea di Montecitorio nel marzo 1985, quali proposte si intendono suggerire nelle sedi internazionali più idonee affinché si concluda una guerra che ha causato ingenti danni con un piano di pace attraverso l'intermediazione e l'arbitraggio internazionali. (3-02464)

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso

che il dizionario della lingua italiana di Nicola Zingarelli attribuisce tuttora al sostantivo « cultura » il significato antonomastico di « complesso delle tradizioni scientifiche, storiche, filosofiche, artistiche, letterarie di un dato popolo o di più popoli » e riporta l'affermazione di Francesco De Sanctis secondo cui « proprio della cultura è suscitare nuove idee e bisogni meno materiali, formare una classe di cittadini più educata e civile » (e il riportarla fin nella più recente ristampa non può non voler essere la testimonianza della sua persistente validità);

altresì che la nozione del sostantivo testé citato e definito non è immaginabile che possa avere, sotto altri civili cieli, diversa sostanza: sicché si può tranquillamente ritenere, senza tema di smentite, che il quadrisillabo « cultura » abbia in tutto l'universo mondo il significato datogli dallo Zingarelli, dal De Sanctis e, indirettamente, dai loro periodici revisori editoriali -;

da quale dizionario, di quale lingua, di quale paese civile o di quale tribù trogloditica, di quale pianeta, stella fissa o asteroide, il comitato che sovrintende alle cose dell'italica editoria abbia ricavato il convincimento che a certe pubblicazioni pornografiche (alle quali si ispirano, per sentirsi realizzati, fiori di guardoni, omosessuali e zitelle viziose), e a certe degne consorelle loro che sono l'esaltazione compiaciuta della rapina, dell'assassinio e della strage terroristica, nonché a certe strettissime parenti delle prime e delle seconde che sono rivistacce che istigano alla deboscia morale e mentale mediante l'infedesso propinamento di scempiaggini da prurito e di volgarità da vol-tastomaco, potesse star tanto bene la de-

finizione di « pubblicazione culturale » da riconoscerle meritevoli di uno statale consistente contributo e dunque della concessione della patente di schifezze garantite e protette dalla Repubblica democratica;

quali « nuove idee e bisogni meno materiali » esso comitato che regge le cose editoriali nazionali (e le regge disponendo *ad libitum* di decine di miliardi di lire che sono sudore e sangue del contribuente serio!) abbia ritenuto suscettabili, e quale « classe di cittadini più educata e civile » abbia stimato formabile incrementando la stampa e la diffusione delle seguenti pubblicazioni (le cui testate gli interpellanti hanno tratto dal nutritissimo elenco dei beneficiari dei contributi governativi di quest'anno di craxia »):

1) *Playmen*: che « per il suo riconosciuto contenuto culturale » ha ottenuto un contributo di lire italiane 185 milioni e 403 mila lire (come denunciato dagli interpellanti con l'interrogazione numero 4-13324 del 28 gennaio u.s.) a fronte dei 120 milioni di lire ottenuti nel 1981 e dei 179 milioni incassati l'anno successivo;

2) *Diabolik*: che per il suo, manco a dirlo, « riconosciuto contenuto culturale » ha ottenuto un incentivo, sempre a fondo perduto, di lire italiane 82 milioni e 607 mila;

3) *Guerra d'eroi*, *Giornalino dell'uomo ragno* ed altri consimili « culturali » figlie dell'editoria democratica: che hanno spillato al democratico erario, per volontà dei suoi sommi sacerdoti, la sciocchezza di lire italiane 380 milioni tondi, tondi;

4) *Katiuscia*: che, sempre « per il suo contenuto culturale », ha avuto contributi governativi per 97 milioni e 122 mila democratiche lirette;

5) *Ragazza in*: che è andata assai meglio delle consorelle e dei confratelli essendosi garantita controprestazioni de-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

mocratiche per la bazzecola di 290 milioni senza rotti;

6) *Akim*: che ha razziato 53 milioni e 382 mila lire;

7) *Soldino*: che di lire italiane ha preso soltanto 29 milioni e mezzo;

8) *Top mix*: che è andato maluccio, essendosi assicurato soltanto 15 milioni di lire;

9) *Superprovolino*: (anche la testata a garanzia della riconosciuta culturalità) che è andato peggio, essendo riuscito a strappare non più di 11 milioni;

quale dei « mammasantissima » della Repubblica democratica si sia premurato di inventare nella persona di tal professor Sinopoli il garante delle fortune editoriali italiane (e cioè il grande capo, della sullodata consorteria dei democratici dispensatori delle erariali grazie), individuo che è stato capace di affermare, nella relazione ufficiale (sconosciuta al Parlamento!) nella quale ha dato i numeri, che le pubblicazioni ammesse allo statale annuo incentivo a fondo perduto avessero ed abbiano tutte quante le carte in regola per aver accesso all'ambito premio: che, per « culturale », ai fini dell'erogazione del contributo governativo, bisogna intendere l'idoneità del periodico a rappresentare, costituire, essere, per il lettore, quale che sia il suo livello di istruzione, « motivo della sua crescita civile, intellettuale e morale » !;

a qual nome rispondano i collaboratori di questo democratico professor Sinopoli e chi li abbia destinati alla composizione dell'incolta, sperperaiola, immorale cosca sottogovernativa che — preposta al dispensamento di danaro pubblico a periodici a corto di risorse ma non di contenuti — non riesce a non obbedire al proprio grossolano, bestiale istinto collettivo (somma degli individuali istinti...) e osa dispensare miliardi a iosa ai diffusori delle più degradanti cartacce che si stampino e si illustrino in questa bella epopea del vizio in cui non vi è neppure più il conforto della scuola, ché ha sterzato da tempo, anche la scuola, con licenza dei demo-

cratici superiori, verso la più spoetizzante delle asinità;

quale atteggiamento (di solidarietà o di sconfessione?) intenda assumere nei confronti del benemerito comitato di cui sopra che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio e quindi a contatto con la persona del Presidente;

quale responso ritenga che potrà dare sulla vergognosa questione la Corte dei conti alla quale sarà stato, vogliono credere gli interpellanti, immediatamente trasmesso per competenza il nutrito elenco delle « culturali » pubblicazioni premiate e la consistenza complessiva e dettagliata dei premi;

se all'ordine nazionale dei giornalisti sia stata notificata l'attribuzione delle provvidenze, e se da esso fossero preventivamente piovute sul decidente comitato le solite segnalazioni, raccomandazioni, perorazioni, eccetera;

se e quando vorrà degnarsi di rispondere concretamente alle aspettative legittime delle precarie o disperate pubblicazioni periodiche serie in difesa delle quali (lettera morta restando la legge sull'editoria n. 416 del 1981) gli interpellanti — con interrogazione del 6 dicembre 1984, la numero 4-06907, rimasta senza risposta — fecero presente che:

a) neppure una lira fosse stata erogata alle pubblicazioni periodiche che ne avevano diritto;

b) ministri ed enti pubblici, in violazione aperta e costante della richiamata legge, si sottraessero all'obbligo di corrispondere « almeno il 70 per cento delle spese pubblicitarie » a quotidiani e periodici;

c) le agenzie di informazione (250 in tutta l'Italia) fossero messe in condizione di non potersi giovare della legge (che prevedeva contribuzioni governative annue di 500 milioni di lire) dal momento che nessuna di esse avrebbe mai potuto avere alle proprie dipendenze i « tre giornalisti professionisti a tempo pieno e regolarmente retribuiti » richiesti dalla stes-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

sa legge come *condicio sine qua non* per l'accesso alle provvidenze;

d) si dovesse procedere ad un correttivo della assurda citata *condicio* che, in contrasto con lo spirito della legge numero 416 rendeva le agenzie minori beneficiarie, sì, ma, nel contempo, rinunciatarie per forza maggiore;

e) si dovesse necessariamente ridisciplinare in maniera organica l'attività delle agenzie e le si dovesse definire in maniera univoca allo scopo di scongiurare le differenziate considerazioni in cui venivano tenute dai diversi dicasteri e dalla ridda delle leggi e delle leggine regolanti l'editoria nazionale.

(2-00825)

« MANNA, PARLATO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Foggia ha adottato la deliberazione che si trascrive: « Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Foggia riunitosi il giorno 11 febbraio 1986, considerato che non è possibile rinviare ulteriormente la compilazione delle denunce mensili per il pagamento dei contributi previdenziali data l'imminente scadenza; constatato che da parte del Governo non è stato, a tutt'oggi, adottato

il preannunciato provvedimento di proroga dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi degli oneri sociali; delibera nell'intento di evitare inutili aggravii economici alle aziende assistite, di invitare i propri iscritti e quanti interessati, a preparare la denuncia contributiva di gennaio calcolando la fiscalizzazione e gli sgravi degli oneri sociali nelle stesse misure in vigore nel mese di dicembre, con riserva di operare gli opportuni conguagli con la denuncia del mese di febbraio; esprime la più viva preoccupazione per lo stato di incertezza e confusione in cui opera la Categoria a causa di una persistente e scoordinata proliferazione legislativa, non sorretta da una struttura burocratica snella ed efficiente, che ostacola pesantemente l'attività professionale, con il rischio di una completa paralisi, a danno delle Aziende, dei lavoratori e della pubblica amministrazione; sollecita il Ministro del lavoro affinché, conscio dello stato di disagio e disorientamento della Categoria, adotti tutte le iniziative necessarie, tenendo presente i problemi tecnici ed operativi che da oltre un decennio penalizzano la Categoria professionale. Il Consiglio direttivo » -;

quali provvedimenti il Governo intende adottare per fare fronte alle esigenze evidenziate dai consulenti del lavoro.

(2-00826)

« AGOSTINACCHIO ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1986

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma